

## Regione Lazio

DIREZIONE AMBIENTE, CAMBIAMENTI CLIMATICI, TRANSIZIONE  
ENERGETICA E SOSTENIBILITA', PARCHI

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 24 dicembre 2024, n. G17933

**ACEA AMBIENTE s.r.l. - Impianto di termovalorizzazione ubicato a San Vittore del Lazio (FR), località Valle Porchio. Procedimento di Riesame con valenza di rinnovo con modifiche dell'AIA di cui alla Determinazione n. G00063 del 13/01/2016 e s.m.i. ai sensi dell'art. 29-octies, comma 3, lettera a), del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i.- pratica n. 35/2023 Determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi ai sensi dell'art. 14-quater, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241**

**Oggetto:** ACEA AMBIENTE s.r.l. - Impianto di termovalorizzazione ubicato a San Vittore del Lazio (FR), località Valle Porchio. Procedimento di Riesame con valenza di rinnovo con modifiche dell'AIA di cui alla Determinazione n. G00063 del 13/01/2016 e s.m.i. ai sensi dell'art. 29-octies, comma 3, lettera a), del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i.– pratica n. 35/2023 Determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi ai sensi dell'art. 14-quater, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241

## **II DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE AMBIENTE, CAMBIAMENTI CLIMATICI, TRANSIZIONE ENERGETICA E SOSTENIBILITÀ, PARCHI**

### **su proposta del Dirigente dell'Area Autorizzazione Integrata Ambientale**

**VISTA** la legge regionale n. 6 del 18 febbraio 2002, e successive modifiche e integrazioni, relativa alla disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio regionale;

**VISTO** il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale n. 1 del 6 settembre 2002 e successive modifiche;

**VISTO** il regolamento regionale 23 ottobre 2023, n. 9, concernente: “Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n.1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della giunta regionale) e successive modifiche. Disposizioni transitorie”, il quale ha riorganizzato le strutture amministrative della Giunta regionale, in considerazione delle esigenze organizzative derivanti dall'insediamento della nuova Giunta regionale e in attuazione di quanto disposto dalla legge regionale 14 agosto 2023, n. 10;

**VISTO** il regolamento regionale 28 dicembre 2023, n.12, concernente: “Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n.1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della giunta regionale) e successive modifiche. Disposizioni transitorie”, con il quale sono state modificate le disposizioni transitorie del r.r. 9/2023;

**VISTI**, in particolare:

- l'articolo 9 del citato r.r. 9/2023, secondo cui i contratti dei Direttori delle direzioni regionali riorganizzate sono sottoscritti e divengono efficaci entro cinque giorni dall'adozione, da parte del Direttore generale, della direttiva di cui all'articolo 22, comma 2, del r.r. 1/2002 e successive modificazioni;
- l'articolo 1, c. 2, del citato r.r. 12/2023, di modifica del comma 2 del predetto art. 9 del r.r. 9/2023, a mente del quale “L'operatività delle direzioni previste dal presente regolamento decorre dalla data di sottoscrizione dei contratti, di cui alla lettera c) del comma 1, dei rispettivi Direttori (...);”

**VISTA** la deliberazione di Giunta regionale 11 gennaio 2024 n. 8 con la quale è stato conferito l'incarico di Direttore della Direzione regionale “Ambiente, cambiamenti climatici, transizione energetica e sostenibilità, parchi” al dott. Vito Consoli;

**PRESO ATTO** che il contratto accessivo all'incarico di cui al punto precedente è stato sottoscritto in data 01 febbraio 2024;

**VISTE** le Direttive del Direttore generale prot. 1414222 del 05 dicembre 2023 e prot. 132306 del 30 gennaio 2024 emanate in attuazione della riorganizzazione dell'apparato amministrativo di cui al regolamento regionale 23 ottobre 2023, n. 9 e s.m.i;

**VISTO** il Regolamento regionale 12 gennaio 2024, n. 1 recante “*Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modificazioni*”;

**VISTA** la nota del Direttore generale prot. 171148 del 06 febbraio 2024 avente ad oggetto: “Prime indicazioni operative per l’attuazione delle direttive I e II prot. n. 1414222 del 05/12/2023 e prot. n. 132306 del 30 gennaio 2024, relative alla riorganizzazione dell’apparato amministrativo di cui al regolamento regionale 23 ottobre 2023, n. 9”;

**VISTA** la determinazione dirigenziale n. G01323 del 09 febbraio 2024 con la quale è stato assegnato, nelle more della definizione dell’assetto organizzativo della Direzione regionale, il personale delle strutture organizzative a rilevanza dirigenziale e delle strutture organizzative non a rilevanza dirigenziale in staff, per le quali la Direttiva del Direttore generale ha previsto il transito, alla Direzione regionale “Ambiente, cambiamenti climatici, transizione energetica e sostenibilità, parchi”, a decorrere dal 1° febbraio 2024;

**VISTO** l’Atto di Organizzazione n. G01863 del 22 febbraio 2024 avente ad oggetto: Organizzazione della Direzione regionale "Ambiente, cambiamenti climatici, transizione energetica e sostenibilità, parchi";

**VISTO** l’Atto di Organizzazione n. G02261 del 29 febbraio 2024 con cui è stato modificato l’Atto di Organizzazione n. G01863 del 22 febbraio 2024, prorogando l’attuale decorrenza del nuovo assetto organizzativo della Direzione al 1° maggio 2024;

**VISTA** la Deliberazione di Giunta regionale n. G06128 del 23/05/2024 recante “*Istituzione incarichi di Elevata Qualificazione (E.Q.) di I^ e II^ fascia nell'ambito della Direzione regionale Ambiente, Cambiamenti climatici, Transizione Energetica e Sostenibilità, Parchi*”.

**VISTE** le seguenti leggi, regolamenti e disposizioni in materia di rifiuti:

**VISTE** le seguenti leggi, regolamenti e disposizioni in materia di rifiuti:

**di fonte comunitaria:**

- Direttiva 1999/31/CE
- Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19/11/2008 “relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive”.
- Direttiva 2014/1357/CE
- Direttiva 2014/955/CE
- Regolamento UE 2017/997
- Comunicazione 2018/C 124/01 della UE sulla classificazione dei rifiuti del 9/4/2018
- Direttiva UE 2018/849
- Direttiva UE 2018/850
- Direttiva UE 2018/851
- Direttiva UE 2018/852
- Regolamento 2019/1021

- Regolamento (UE) 2019/636 della Commissione, del 23 aprile 2019, recante modifica degli allegati IV e V del regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli inquinanti organici persistenti.

**di fonte nazionale:**

Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi	Legge 241 del 1990 e s.m.i.
Norme in materia ambientale	Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.
Cessazione della qualifica di rifiuto	Decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101 – Legge 2 novembre 2019, n. 128 Disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali Art. 14-bis. Cessazione della qualifica di rifiuto Articolo inserito dalla legge di conversione 2 novembre 2019, n. 128
Cessazione della qualifica di rifiuto	Delibera SNPA 67/2020
Attuazione della direttiva (UE) 2018/850, che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti	Decreto legislativo 3 settembre 2020 n 121
Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio. (20G00135)	Decreto legislativo 3 settembre 2020 n 116
Decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77	Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure.
Decreto Direttoriale del MITE n 47 del 09 agosto 2021	Approvazione delle Linee guida sulla classificazione dei rifiuti di cui alla delibera del Consiglio del Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente del 18 maggio 2021, n.105
D.M. n.59 del 04/04/2023	Regolamento recante: «Disciplina del sistema di tracciabilità dei rifiuti e del registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti ai sensi dell'articolo 188-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152». Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti R.E.N.T.Ri.

**di fonte regionale:**

Disciplina regionale della gestione dei rifiuti	L.R. n. 27 del 09/07/1998 e s.m.i.
D.Lgs. 59/05. Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento. Approvazione modulistica per la presentazione della domanda di autorizzazione integrata ambientale	DGR n. 288 del 16/05/2006
Prime linee guida agli uffici regionali competenti, all'ARPA Lazio, alle Amministrazioni Provinciali e ai Comuni, sulle modalità di svolgimento dei procedimenti volti al rilascio delle autorizzazioni	DGR n. 239 del 18/04/2008

agli impianti di gestione dei rifiuti ai sensi del D. Lgs. 152/06 e della L.R. 27/98	
Approvazione documento tecnico sui criteri generali riguardanti la prestazione delle garanzie finanziarie per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti, ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. 152/2006, dell'art. 14 del D. Lgs. 36/2003 e del D. Lgs. n. 59/2005 - Revoca della D.G.R. 4100/99	DGR n. 755 del 24/10/2008
Modifiche ed integrazioni alla D.G.R n. 755/2008, sostituzione allegato tecnico	DGR n. 239 del 17/04/2009 e s.m.i.
Revoca della D.G.R. n. 865 del 09/12/2014 – Approvazione delle tariffe per il rilascio degli atti nell'ambito della gestione dei rifiuti di competenza regionale e modalità di quantificazione e versamento delle tariffe istruttorie e di controllo associate ad attività sottoposte a procedure di Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.	DGR n. 13 del 19/01/2021

**DATO ATTO CHE**, giuste successive modifiche organizzative al Reg. reg. n. 1/2002 la scrivente Direzione Regionale è subentrata, a decorrere dal 01/04/2021 e, in particolare a far data dall'adozione della DGR. n.542/2021 e Reg. reg. n. 5/2021, alla precedente Direzione Regionale competente in materia di AIA;

**VISTE** le Circolari prot. n. 22295 del 27/10/2014. prot. n. 12422 del 17/06/2015 e prot. n. 27569 del 14/11/2016, emesse dal Ministero dell'Ambiente e per la Tutela del Territorio e del Mare, recanti le linee di indirizzo sulle modalità applicative della disciplina in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, recata dal Titolo III-bis alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, alla luce delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46;

**VISTA** l'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con Decreto Commissariale n. 72 del 25/07/2007 e s.m.i. e rinnovata fino al 25/07/2021 con Determinazione Dirigenziale n. G00063 del 13/01/2016, volturata con Determinazione Dirigenziale della Regione Lazio n° G03092 del 14/03/2017 e modificata/aggiornata con successivi atti, tra i quali la Determinazione Dirigenziale n. G077437 del 25/07/2017 (AIA) e la Determinazione Dirigenziale n. G06936 del 17/05/2017, per l'impianto di termovalorizzazione sito nel comune di San Vittore del Lazio (FR), località Valle Porchio, gestito dalla società ACEA AMBIENTE s.r.l., C.F. 12070130153, con sede legale in Via Giordano Bruno, 7 – 05100 Terni, ricadente nella seguente attività IPPC:

- 5.2 Smaltimento o recupero dei rifiuti in impianti di incenerimento dei rifiuti o in impianti di coincenerimento dei rifiuti:
  - o per i rifiuti non pericolosi con una capacità superiore a 3 Mg all'ora.

**VISTA** la determinazione n. G03092 del 14/3/2017 con la quale è stata volturata a favore di Acea Ambiente s.r.l. l'autorizzazione integrata ambientale di cui alla determinazione n. G00063/2016;

**VISTA** la Determinazione dirigenziale n. G01864 del 23/02/2021 “*Acea Ambiente srl - Estensione validità della Autorizzazione Integrata Ambientale - Modifiche del D.Lgs. 46/2014*” che dispone ai sensi dell’art. 29-octies commi 3 e 8 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. l’estensione della durata della Autorizzazione Integrata Ambientale dell’impianto in oggetto già rilasciata con decreto n. 72/2007 e rinnovata con determinazione n. G00063/2016 fino al 24/07/2029 (ulteriori 8 anni a seguito di certificazione EMAS);

**VISTA** la Determinazione n. G05198 del 06/05/2021 di presa d’atto della modifica non sostanziale dell’A.I.A. già rilasciata con decreto n. 72/2007 e rinnovata con determinazione n. G00063/2016, per lavori di Ampliamento del condensatore ad aria della Linea 1;

**VISTA** la Determinazione A.I.A. n. G14621 del 26/10/2022 dal titolo “*ACEA AMBIENTE s.r.l. UL3 - Impianto di termovalorizzazione ubicato a San Vittore del Lazio (FR), località Valle Porchio, autorizzato con AIA rilasciata dalla Regione Lazio con D.D. n G00063 del 13/01/2016 e s.m.i. - Variante sostanziale con valenza di riesame dell’A.I.A. ai sensi del Titolo IIIbis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. per "Adeguamento impiantistico e sistemazione ambientale del termovalorizzatore di San Vittore del Lazio con la realizzazione di una quarta linea", nell’ambito del Procedimento PAUR ex art. 27bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. - Registro elenco progetti n. 066/2020*”

**VISTO** il successivo provvedimento PAUR ex art. 27bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. di cui alla Determinazione n. G14844 del 28/10/2022 che richiama la suddetta modifica sostanziale A.I.A. n. G14621 del 26/10/2022 e la precedente VIA di cui alla Determinazione n. G09041 del 12/07/2022 emesse nell’ambito del procedimento;

**VISTA** la Determinazione n. G14307 del 30/10/2023 dal titolo “*ACEA AMBIENTE s.r.l. UL3 Impianto di termovalorizzazione ubicato a San Vittore del Lazio (FR), località Valle Porchio, autorizzato con AIA rilasciata dalla Regione Lazio con D.D. n G00063 del 13/01/2016 e s.m.i. – Rettifica modifica sostanziale A.I.A. n. G14621 del 26/10/2022 e modifica non sostanziale ai sensi dell’art. 29-nonies del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. – pratica 13-2023*”;

**PRESO ATTO CHE:**

- sulla G.U.U.E. del 03/12/2019 è stata pubblicata la Decisione UE n. 2010 del 12/11/2019, che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT), a norma della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per l’incenerimento dei rifiuti;
- entro i quattro anni a far data dalla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT funzionali e corrispondenti all’attività dell’installazione specifica, questa deve essere sottoposta al rinnovo autorizzativo ai sensi dell’art 29-octies comma 3 lett. a);
- la società ha presentato la documentazione propedeutica all’avvio del corretto iter di riesame con valenza di rinnovo autorizzativo in data 05/07/2023 e che tale documentazione è stata recepita al protocollo regionale con n°0736425 (prot. società n°0004305/23 del 4/7/2023);
- la Società ha correttamente corrisposto gli oneri di segreteria in data 02/06/2023 a mezzo bonifico bancario CRO n°1201231530086490;

- la quarta linea contemplata nelle D.D. n. G14621 del 26/10/2022 e D.D. n. G14844 del 28/10/2022 è stata già progettata e conseguentemente autorizzata in conformità alle BAT per l'incenerimento dei rifiuti UE 2010/2019;
- l'installazione di cui all'oggetto è registrata ai sensi del regolamento CE n°1221/2009 (EMAS);

**CONSIDERATO CHE:**

- la società richiede *“il riesame, con valenza di rinnovo (16 anni, ex art 29-octies, comma 8 D.Lgs n°152/06), dell’AIA rilasciata dalla Regione Lazio con D.D. n. G00063 del 13/01/2016, così come modificata, in ultimo, dalla D.D.n.G14621 del 26/10/2022. [...] contestualmente, l’autorizzazione alla realizzazione di alcune modifiche non sostanziali all’installazione in oggetto. Le modifiche impiantistiche e gestionali proposte non saranno apportate ai fini dell’adeguamento alle BAT di settore, ma unicamente ai fini di una migliore conduzione dell’impianto.”*
- all'istanza di riesame con valenza di rinnovo, risulta allegata la seguente documentazione:
  - Scheda A
  - Scheda B
  - Scheda C
  - Scheda D
  - Scheda E
  - Sintesi non Tecnica
  - A 10 Certificato Camera di Commercio
  - A 11 Copia degli atti di proprietà o dei contratti di affitto o altri documenti comprovanti la titolarità dell'Azienda nel sito
  - A 12 Certificato del Sistemi di Gestione Ambientale
  - A 13 Estratto topografico in scala 1:25000 o 1:10000 (IGM o CTR)
  - A 14 Mappa catastale in scala 1:2000 o 1:4000
  - A 15 Stralcio del PRG in scala 1:2000 o 1:4000
  - A 16 Zonizzazione acustica comunale
  - A 17 Autorizzazioni /Parere idraulico
  - A 18 Concessioni per derivazione acqua
  - A 22 Certificato Prevenzione Incendi
  - A 23 Parere di compatibilità ambientale
  - A 24 Relazione sui vincoli urbanistici, ambientali e territoriali
  - A 25 Schemi a blocchi
  - A 26 Altro (da specificare nelle note)
  - A 26\_1 Qualifica IAFR Linee 2 e 3
  - A 26\_2 Licenza di officina
  - A 26\_3 Estratto qualifica FER\_E linea 1
  - A 26\_4 Verifica di assoggettabilità al D.Lgs n 105/2015
  - A 26\_5 Verifica di sussistenza dell'obbligo di presentazione della relazione di riferimento
  - B 18 Relazione tecnica dei processi produttivi
  - B 19 Planimetria dell'approvvigionamento e distribuzione idrica
  - B 20 Planimetria dello stabilimento con individuazione dei punti di emissione e trattamento degli scarichi in atmosfera

- B 21 Planimetria delle reti fognarie, dei sistemi di trattamento, dei punti di emissione degli scarichi liquidi e della rete piezometrica
  - B 22 Planimetria dello stabilimento con individuazione delle aree per lo stoccaggio di materie e rifiuti
  - B 23 Planimetria dello stabilimento con individuazione dei punti di origine e delle zone di influenza delle sorgenti sonore
  - B 24 Identificazione e quantificazione dell'impatto acustico
  - B 25 Copia documentazione prevista per la gestione dei rifiuti
  - B 26 Certificati analisi acque di scarico
  - C6 Nuova relazione tecnica dei processi produttivi dell'impianto da autorizzare
  - C8 Planimetria modificata dell'approvvigionamento e distribuzione idrica
  - C9 Planimetria modificata dello stabilimento con individuazione dei punti di emissione e trattamento degli scarichi in atmosfera
  - C10 Planimetria modificata delle reti fognarie, dei sistemi di trattamento, dei punti di emissione degli scarichi liquidi e della rete piezometrica
  - C11 Planimetria modificata dello stabilimento con individuazione delle aree per lo stoccaggio di materie e rifiuti
  - C12 Planimetria modificata dello stabilimento con individuazione dei punti di origine e delle zone di influenza delle sorgenti sonore
  - D.5 Relazione tecnica su dati e modelli meteorologici
  - D.6 Identificazione e quantificazione degli effetti delle emissioni in aria e confronto con SQA per la proposta impiantistica per la quale si richiede l'autorizzazione
  - D.7 Identificazione e quantificazione degli effetti delle emissioni in acqua e confronto con SQA per la proposta impiantistica per la quale si richiede l'autorizzazione
  - D.8 Identificazione e quantificazione del rumore e confronto con valore minimo accettabile per la proposta impiantistica per la quale si richiede l'autorizzazione
  - D.9 Riduzione, recupero ed eliminazione dei rifiuti e verifica di accettabilità
  - D.10 Analisi energetica per la proposta impiantistica per la quale si richiede l'autorizzazione
  - D.11 Analisi di rischio per la proposta impiantistica per la quale si richiede l'autorizzazione
  - D.15 Gap Analysis
  - E 4 Piano di monitoraggio e controllo
- le modifiche alla configurazione attuale autorizzata dell'impianto che Acea Ambiente intende realizzare e che chiede che vengano autorizzate nell'ambito del presente riesame con valenza di rinnovo dell'AIA sono rappresentate da:
- installazione di un'officina provvisoria (Edificio E2), prefabbricata, da utilizzarsi fino alla realizzazione dell'edificio richiamato in seguito con la lettera E1 che costituirà l'officina "definitiva";
  - installazione di una guardiania provvisoria (Edificio S1), costituita da un container, da utilizzarsi fino alla realizzazione della portineria vera e propria (Edificio S2) già autorizzata con AIA D.D. Regione Lazio n. G14621 del 26/10/2022;
  - realizzazione Edificio E1 che verrà adibito a nuova officina e servizi ditte esterne;
  - slittamento e modifica Edificio E – magazzino, già autorizzato;
  - realizzazione Edificio D che verrà adibito a sala congressi;

- realizzazione Edificio B1 che verrà adibito a spogliatoi;
- cambio di destinazione d'uso dell'edificio E3 trasformandolo in magazzino;
- realizzazione Campo Sportivo R, ad uso dei dipendenti Acea;
- installazione nuovi container (Area K2) per il deposito di olii freschi per rabbocchi/manutenzioni;
- risagomatura edificio antincendio Linea 4, già autorizzato;
- realizzazione di due nuove vasche di accumulo acque reflue civili (VAC e VAC1) a servizio di una parte dei servizi igienici;
- adeguamenti viabilità interna, parcheggi e recinzione perimetrale;
- individuazione di nuove aree destinate alla verifica/accettazione dei rifiuti in ingresso;
- individuazione di nuove aree destinate allo stoccaggio di materie prime;
- realizzazione vasca "Q" di raccolta acque meteoriche dilavanti superfici non inquinate (tetti) e acque di seconda pioggia/di lavaggio piazzali provenienti dalle superfici dilavanti delle Linee 2 e 3;
- rilocazione dei piezometri PV2 e PV3 per interferenza con la viabilità di accesso all'impianto progettata nell'ambito della linea 4;
- incremento dello stoccaggio istantaneo di rifiuti in ingresso caratterizzati da EER 191210/191212/030307 della Linea 4 da 1.650 t a 2.500 t;
- identificazione di due nuove aree di deposito temporaneo di rifiuti prodotti, quali ceneri leggere (EER 19 01 13\*/19 01 14) e PSR (EER 19 01 05\*), nell'area in prossimità del camino E4 della linea 4;
- unificazione in un unico deposito temporaneo rifiuti denominato "E1" delle aree di deposito temporaneo L1, L2 e L3 per le ceneri leggere da caldaia con le aree di deposito temporaneo E1, E2 e E3 per le ceneri leggere da elettrofiltro.

**CONSIDERATO** che:

- con nota prot. n. 0044329 del 11/01/2024 è stato comunicato l'avvio del procedimento e la contestuale indizione e convocazione della prima seduta di Conferenza di servizi volta al rilascio del provvedimento di Riesame con valenza di rinnovo con modifiche dell'AIA ai sensi dell'art. 29-octies, comma 3, lettera a), del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. a seguito della pubblicazione sulla G.U.U.E. del 3/12/2019 della Decisione UE n. 2010 del 12/11/2019 dell'impianto di termovalorizzazione ubicato a San Vittore del Lazio (FR), località Valle Porchio della società ACEA AMBIENTE s.r.l.;
- tutta la documentazione inerente il procedimento, compresa la documentazione tecnica consegnata con l'istanza, è stata pubblicata al seguente spazio web dedicato all'istanza in argomento:  
  
<https://regionelazio.box.com/v/RiesameRinnovoAceaSanVittore>
- con riferimento ai documenti progettuali riportati, con la nota prot. n. 0044329 del 11/01/2024 sono stati invitati a partecipare alla conferenza i seguenti Enti al fine di rilasciare i seguenti pareri di competenza presente:

<b>Ente</b>	<b>Tipologia di Parere, nullà-osta o altro atto di assenso da rendere</b>	<b>Normativa di riferimento</b>
<b>Ministero della Cultura/Soprintendenza competente per territorio - Direzione Regionale Urbanistica e Politiche Abitative, Pianificazione Territoriale, Politiche del Mare</b>	Verifica della compatibilità urbanistica e paesaggistica delle modifiche richieste.	Autorizzazione paesaggistica di cui agli art. 146, 149 D.Lgs.n.42/2004; DPR n. 31 del 13 febbraio 2017;
<b>Provincia di Frosinone</b>	Scarichi idrici Emissioni in atmosfera di impianti esistenti o di nuovi impianti produttivi.	Disciplina degli scarichi ai sensi della parte III del D.Lgs.n.152/2006 Titolo sostituito dall'AIA, tuttavia l'Autorizzazione allo scarico ai fini idraulici ai sensi del R.D. n. 523/1904 in corpo idrico superficiale, non è ricompresa tra le autorizzazioni sostituite dall'A.I.A.  Titolo sostituito dall'AIA fermi restando i profili concernenti aspetti sanitari (titolo I alla parte V del D.Lgs. n.152/2006)
<b>Comune di San Vittore</b>	Parere Sanitario di competenza di cui agli articoli 216 e 217 del Testo Unico Leggi Sanitarie - articolo 29-quater comma 6 D.Lgs. n. 152/2006.  Impatto Acustico/Rumore  Parere di Destinazione Urbanistica e Conformità edilizia	Materia Sanitaria e di Igiene Pubblica di cui agli articoli 216 e 217 del Testo Unico Leggi Sanitarie – come riportato anche dall'articolo 29- quater comma 6 D.Lgs. n. 152/2006.  Competenza in merito ad approvazione Piani di Zonizzazione Acustica Comunale e relativi limiti  D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i.
<b>Arpa Lazio</b>	Parere di Competenza ai sensi dell'articolo 29 quater, comma 6 D.Lgs. n.152/06 per quanto riguarda le modalità di monitoraggio e controllo degli impianti e delle emissioni nell'ambiente.	PARERE OBBLIGATORIO ai sensi del Decreto legislativo n.152/06 - articolo 29 quater, comma 6 e per il supporto tecnico istruttorio ai sensi del R.R. n. 21/2021.
<b>Asl competente</b>	Competenza generica in materia Igienico-Sanitaria e di tutela sanitaria	PARERE CONSULTIVO ai sensi del T.U.LL.SS., sia ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. in materia di sicurezza sul lavoro

<b>Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Frosinone</b>	Verifica in merito all'aggiornamento del C.P.I. a seguito delle modifiche	D.P.R. 1° agosto 2011 n. 151 e s.m.i.
--	---	---------------------------------------

- dopo la convocazione della prima seduta di conferenza svoltasi in data 13/02/2024, sono pervenuti i seguenti pareri/note che sono stati caricati nel box regionale:
  - nota ARPA Lazio prot. n. 9845 del 12/02/2024 acquisita al prot. regionale al n. 0198892 del 13/02/2024, avente ad oggetto “ACEA Ambiente S.r.l. – impianto di termovalorizzazione loc. Valle Porchio, Comune di San Vittore (FR). Convocazione della Conferenza dei Servizi per il procedimento di Riesame con valenza di rinnovo dell’AIA rilasciata con D.D. n. G00063 del 13/01/2016 e s.m.i. Numero codice pratica: 35\_2023.
  - Parere di Arpa Lazio ai sensi dell’art. 29-quater c. 6 del D.Lgs. n. 152/2006.”
  - nota Provincia di Frosinone prot. n. SU\_5344\_2024 del 13/02/2024, acquisita al prot. regionale n. 202439 del 13/02/2024 e avente ad oggetto “ACEA AMBIENTE s.r.l. - Impianto di termovalorizzazione ubicato a San Vittore del Lazio (FR), località Valle Porchio, Istanza di riesame con valenza di rinnovo con modifiche dell’AIA ai sensi dell’art. 29-octies, comma 3, lettera a), del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. a seguito della pubblicazione sulla G.U.U.E. del 3/12/2019 della Decisione UE n. 2010 del 12/11/2019. Pratica n. 35- 2023 PARERE 1^ CDS”;
- con nota prot. reg. n. 218321 del 15/02/2024 è stato trasmesso il verbale della conferenza e richieste le integrazioni alla società riportate in apposito quadro sinottico;
- con successiva nota prot. reg. n. 452587 del 03/04/2024 è stata comunicata la pubblicazione del parere dell’Area Urbanistica regionale prot. reg. n. 239498 del 20/02/2024 e sollecitate le integrazioni alla società *...entro e non oltre 20 giorni dal ricevimento della presente comunicazione;*
- con nota acquisita al prot. n. 0496414 del 12/04/2024 Acea Ambiente S.r.l. ha trasmesso le integrazioni e richieste di chiarimenti in relazione ai seguenti pareri:
  - parere della Regione Lazio prot. n. 218321 del 15/02/2024;
  - parere ARPA Lazio prot. n. 9845 del 12/02/2024;
  - parere Provincia di Frosinone prot. n. 5344 del 12/02/2024;
  - parere dell’Area Urbanistica regionale prot. reg. n. 239498 del 20/02/2024;
- con nota prot. n. 553578 del 24/04/2024 è stata convocata la seconda seduta della Conferenza di servizi per il 16/05/2024;
- successivamente alla convocazione della seconda seduta di conferenza nell’ambito della seduta del 16/05/2024 sono pervenute le seguenti note:
  - ARPA Lazio con propria nota prot. n. 0033993 del 15/05/2024 acquisita al prot. regionale al n. 0638120 in pari data, avente ad oggetto “ACEA Ambiente S.r.l. – impianto di termovalorizzazione loc. Valle Porchio, Comune di San Vittore (FR). Convocazione della Conferenza dei Servizi per il procedimento di Riesame con

*valenza di rinnovo dell'AIA rilasciata con D.D. n. G00063 del 13/01/2016 e s.m.i. Numero codice pratica: 35\_2023. Parere di Arpa Lazio ai sensi dell'art. 29-quater c. 6 del D.Lgs. n. 152/2006.”;*

- Provincia di Frosinone con propria nota prot. n. 17270/2024 del 16/05/2024, acquisita al prot. regionale n. 0655516 il 20/05/2024 e avente ad oggetto “*ACEA AMBIENTE s.r.l. - Impianto di termovalorizzazione ubicato a San Vittore del Lazio (FR), località Valle Porchio, Istanza di riesame con valenza di rinnovo con modifiche dell'AIA ai sensi dell'art. 29-octies, comma 3, lettera a), del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. a seguito della pubblicazione sulla G.U.U.E. del 3/12/2019 della Decisione UE n. 2010 del 12/11/2019. Pratica n. 35- 2023 PARERE 2^ CDS*”;
- successivamente al verbale come anticipato nello stesso è pervenuta la richiesta integrazioni dell'Area Urbanistica, copianificazione e programmazione negoziata: Province laziali prot. reg. n. 647749 del 17/05/2024, pubblicata sul suddetto box regionale;
- come indicato nel verbale e come richiesto dall'Area Urbanistica Regionale nella suddetta nota viene coinvolta in conferenza di servizi anche l'Area Tutela del Territorio della Direzione Regionale Lavori Pubblici e Infrastrutture, Innovazione Tecnologica relativamente al parere consultivo relativamente all'art. 89 del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i. richiesto stante la variante urbanistica prevista con le modifiche richieste nell'istanza e la perdurante mancanza di P.R.G. del Comune di San Vittore nel Lazio;
- con nota prot. reg. n. 652805 del 17/05/2024 è stato trasmesso il verbale della conferenza di servizi del 16/05/2024;
- Acea Ambiente Srl con propria nota acquisita al prot. reg. n. 0755068 del 11/06/2024 ha trasmesso le integrazioni e chiarimenti in relazione alle seguenti note/verbali:
  - Verbale della conferenza di servizi del 16/05/2024 (trasmesso con nota prot. n. 652805 del 17/05/2024);
  - parere ARPA Lazio prot. n. 33993 del 15/05/2024 (pubblicato sul box regionale alle ore 19.15 del 15/05/2024);
  - parere dell'Area Urbanistica regionale prot. n. 647749 del 17/05/2024 (trasmesso con nota prot. n. 647749 del 17/05/2024);
 e ha allegato la seguente documentazione:
  - quadro sinottico;
  - PMeC con le modifiche/chiarimenti/integrazioni richieste ed Allegato E8;
  - Piano delle OTNOC;
  - Quadro emissivo;
  - Planimetrie B23 – B24 – C12;
  - Planimetrie INT 2 e INT 3;
  - Nota Tecnica Integrativa relativa alle emissioni in atmosfera;
  - Relazione Ing. Fornari;
  - Planimetria C10;
- relativamente all'autorizzazione rilasciata all'impianto in argomento oggetto del presente procedimento di riesame/rinnovo A.I.A., alla luce di approfondimenti effettuati e di quanto altresì emerso nel procedimento autorizzativo PAUR relativo alla modifica sostanziale dell'impianto per la realizzazione della 4° linea, l'Autorità Competente Regionale con nota prot. reg. n. 854167 del 02/07/2024 ha inoltrato specifico interpello al Ministero

dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ai sensi dell'art. 3-septies del D.Lgs 152/06 s.m.i. al fine di chiarire la corretta classificazione del combustibile derivante da rifiuto/combustibile solido secondario (CSS, codice EER 19 12 10) decadente dalle attività intermedie di trattamento (TM/TMB/TBM) dei rifiuti urbani non differenziati (EER 20 03 01) e destinato a recupero energetico;

- con nota prot. n. 0865108 del 14/07/2024 è stata convocata la terza seduta della conferenza di servizi per il giorno 24/07/2024 indicando alla società che *...ai fini della definizione del procedimento di riesame dell'impianto relativamente in particolare alle 3 linee esistenti, si richiede inoltre alla Società Acea Ambiente S.r.l. di approntare specifica relazione e/o presentazione illustrativa avente ad oggetto il calcolo del coefficiente di efficienza energetico R1 riferito alle 3 linee esistenti e ad eventuali impatti dovuti alle attività di revamping previste dal progetto. Tale documentazione verrà implementata quale allegato al verbale della 3° Conferenza dei Servizi e sarà oggetto di valutazioni tecniche con il supporto tecnico-istruttorio di ARPA Lazio...*;
- nell'ambito della terza seduta di conferenza del 24/07/2024 risultano pervenuti le seguenti note:
  - con propria nota prot. n. 0053211 del 23/07/2024 acquisita al prot. reg. n. 0939737 in pari data ARPA Lazio Dipartimento Pressioni sull'Ambiente Servizio Supporto Tecnico ai Processi Autorizzatori Unità Valutazioni Ambientali comunica che la relazione tecnica risulta quasi completata e verrà trasmessa in tempi brevi;
  - nota prot. n. 25467 del 24/07/2024 della Provincia di Frosinone acquisito al prot. regionale n. 0946052 in pari data con il quale si richiede, inoltre, di convocare alla Conferenza dei Servizi anche il Consorzio di Bonifica Valle del Liri di Cassino ai fini di acquisire il nulla osta idraulico relativo all'autorizzazione allo scarico ai fini idraulici di competenza della Provincia di Frosinone;
- Successivamente alla trasmissione del verbale di conferenza effettuato con nota prot. reg. n. 0971828 del 30/07/2024 risultano pervenuti le seguenti note/pareri prontamente pubblicate nel box dedicato al procedimento:
  - Relazione tecnica conclusiva di ARPA Lazio prot. n. 56805 del 05/08/2024 acquisita al prot. regionale n. 0990817 in pari data;
  - Parere favorevole condizionato dell'Area Urbanistica prot. n. 1011559 del 08/08/2024;
- la nota ARPA Lazio prot. n. 56805 del 05/08/2024 si conclude indicando che *... All'esito della suddetta attività, nella Relazione tecnica di seguito riportata sono fornite le indicazioni della scrivente Agenzia circa le modalità di monitoraggio e controllo da prevedere per l'impianto da autorizzare, tenuto conto delle competenze poste in capo a Arpa Lazio dall'art 29-quater c. 6 del D.Lgs.n.152/2006. Al contempo, ai fini del richiesto supporto istruttorio, sono formulate a beneficio dell'Autorità competente, per le valutazioni e decisioni di competenza, osservazioni in merito all'assetto tecnologico e gestionale dell'impianto descritto nella documentazione in atti. Quanto sopra, per la definizione da parte dell'Autorità competente delle opportune condizioni di autorizzazione, affinché le attività di gestione proposte siano realizzate garantendo un adeguato livello di tutela dell'ambiente e controlli efficaci. In conclusione, si rimette la presente Relazione tecnica di Arpa Lazio all'Autorità competente, per le valutazioni e decisioni di competenza.*

- con nota prot. reg. n. 1220308 del 04/10/2024 l’Autorità Competente, ha comunicato l’avvenuta pronta pubblicazione nel box dedicato all’istanza delle suddette note, riportando in un quadro sinottico le richieste di integrazioni e richiedendo alla società *...al fine di convocare in tempi brevi l’ultima seduta di conferenza di servizi...di relazionare e riscontrare le integrazioni indicate nella presente nota entro 10 giorni dalla data della presente sia in riferimento a quanto richiesto per ARPA Lazio, sia in riferimento al parere dell’Area Urbanistica, sia in riferimento al parere della Provincia di Frosinone e agli esiti degli incontri tecnici effettuati con la medesima provincia...*
- con propria nota prot. n. 0005766/24 del 14/10/2024, recepita al prot. regionale n. 1259041 in pari data la Società ha inviato le integrazioni e chiarimenti richiesti nella suddetta nota in riferimento a:
  - Verbale della III seduta della CDS del 24/07/2024;
  - parere ARPA Lazio prot. n. 56805 del 05/08/2024;
  - parere Area Urbanistica, Copianificazione e Programmazione Negoziata - Province laziali- prot. n. 1011559 del 08/08/2024;
  - parere Provincia di Frosinone prot. n. 25467 del 24/07/2024.
- alla suddetta nota acquisita al prot. reg. n. 1259041 del 14/10/2024 è allegata la seguente documentazione:
  - C10\_REV2.1 11-10-24.
  - Allegato E.3\_PMC\_ottobre 2024E.4 - PMC\_ottobre 2024
  - Modalità di calcolo del coefficiente di efficienza energetica “R1”\_rev2
  - Quadro emissivo\_rev01
  - Quadro sinottico
  - Nota tecnica emissioni atm\_ago24e per gli scarichi SF1 e SF2:
  - Modulo di richiesta di Autorizzazione idraulica con occupazione di area demaniale (1)\_rev01
  - Pagamento diritti istruttoria
  - 2008-07-28\_det 338.
  - D.D. 283\_2001\_autorizzazione allo scarico EALL
  - DECRETO n°2 AIA LINEA 3
  - DECRETO n°72 AIA LINEA 1 E LINEA 2
  - G00063 DEL 13-01-2016 Rinnovo AIA San Vittore del Lazio
- a riscontro di quanto richiesto dalla Provincia di Frosinone la società ha indicato che *... in base alle risultanze dei tavoli tecnici svoltisi presso gli uffici della Provincia di Frosinone in data 29/07/2024 e 16/09/2024, è necessario spostare la recinzione dell’installazione in corrispondenza del lato ovest, al fine di mantenere la fascia di rispetto dell’Affluente del fosso Castagna (R.D. n. 368/1904). Si trasmette, pertanto, la Tavola C10 aggiornata...* La società ha inoltre riscontrato puntualmente quanto richiesto allegando documentazione a riguardo, come richiesta dall’Ente provinciale relativamente all’Autorizzazione ai fini idraulici di cui al R.D. n. 523/1904;
- con nota prot. n. 1355719 del 04/11/2024 è stata dunque convocata la quarta e conclusiva seduta di conferenza di servizi, successivamente alla quale sono pervenute le seguenti note:
  - con propria nota prot. n. 084245 del 19/11/2024, recepita al prot. reg. n. 1420750 in pari data, ARPA Lazio trasmette la propria relazione tecnica;

- con propria nota, recepita al prot. reg. n. 1425200 il 19/11/2024 Provincia di Frosinone invia il proprio parere di competenza in cui *...esprime parere di massima favorevole con prescrizioni, condizionato a quanto dettagliatamente... riportata nella medesima nota*

**EVIDENZIATO** che nel verbale della quarta seduta di conferenza di servizi del 20/11/2024, trasmesso con nota prot. reg. n. 1441896 del 22/11/2024, è riportato quanto segue:

*“Relativamente a quanto evidenziato da ARPA Lazio nella nota richiamata (e nel precedente parere prot. n. 56805 del 05/08/2024) e in particolare relativamente ai seguenti passaggi della nota:*

...

*Rispetto a quanto sopra si osserva che la circostanza che una attività di gestione di rifiuti si configuri come smaltimento o recupero non rileva al fine di inquadrare la stessa nel novero degli impianti di incenerimento o di coincenerimento dei rifiuti, come sembra argomentare il Gestore; per esempio, l'attività di smaltimento (trattamento termico ai fini dello smaltimento) è citata proprio nella nozione di coincenerimento, al contempo l'Allegato C alla parte quarta delle D.Lgs. n. 152/06 nella nota (4) stabilisce quando associare all'incenerimento una operazione di recupero RI. Pertanto, sulla base delle considerazioni già formulate al riguardo nel precedente parere, si ribadisce, per le valutazioni di codesta AC, che a parere di Arpa Lazio l'installazione in oggetto si configura come impianto di incenerimento ai sensi dell'art. 237-ter c. 1 lett. b) del D.Lgs. n. 152/06 e pertanto ad esso si applicano, secondo il comma 2 dell'art. 237-duodecies, i valori limite di emissione di cui al Paragrafo A dell'Allegato 1 al Titolo III-bis della Parte Quarta del D.Lgs. n. 152/2006, nonché tutte le prescrizioni ivi previste per gli inceneritori...*

*si segnala che tali indicazioni di ARPA Lazio organo tecnico e di supporto regionale (ai sensi del R.R. n. 21/2021) non erano emerse nell'ambito del precedente procedimento PAUR di modifica sostanziale che ha portato all'autorizzazione della 4° linea del termovalorizzatore in argomento (cfr. procedimento PAUR e pareri rilasciati dall'Agenzia Regionale nell'ambito del precedente procedimento), autorizzata e tuttora non realizzata.*

*L'Autorità Competente ne prende pertanto atto e nel riesame autorizzativo verrà specificata e aggiornata l'autorizzazione in tal senso anche relativamente alla 4° linea autorizzata con particolare riferimento all'autorizzazione impiantistica e al rispetto del coefficiente RI.*

*A tal proposito, così come anticipato all'interno della nota di convocazione nota prot. n° 1330648 del 29/10/2024 nella quale si riportava:*

*“Si segnala infine che allo stato attuale non è ancora pervenuto riscontro da parte del Ministero dell'Ambiente*

*e della Sicurezza Energetica alla nota prot. reg. n. 854167 del 02/07/2024 con cui è stato effettuato specifico interpellato ai sensi dell'art. 3-septies del D.Lgs 152/06 s.m.i. al fine di chiarire la corretta classificazione del combustibile derivante da rifiuto/combustibile solido secondario (CSS, codice EER 19 12 10) decadente dalle attività intermedie di trattamento (TM/TMB/TBM) dei rifiuti urbani non differenziati (EER 20 03 01) e destinato a recupero energetico.”, si precisa che l'Autorità Competente si riserva di fare ulteriori valutazioni all'atto del ricevimento dell'interpellato richiesto al ministero e sopra citato, che si provvederà a sollecitare prima dell'emissione del provvedimento.*

Relativamente al calcolo del coefficiente R1, si evidenzia inoltre che all'interno del parere Arpa Lazio 1420750 del 19/11/2024 l'Agenzia specifica che "In riferimento al coefficiente R1 e in particolare all'elaborato Modalità di calcolo del coefficiente di efficienza energetica Modalità di calcolo del coefficiente di efficienza energetica "R1" \_rev2 in cui la Società riporta il calcolo del fattore R1 con i dati aggiornati al consuntivo del primo semestre 2024, si rappresenta a codesta AC che a parere di Arpa Lazio, tra le attività istruttorie ai fini del rilascio del parere di competenza, cui lo scrivente Ufficio è preposto, non rientra la verifica della regolarità delle misure effettuate dal Gestore, da inquadrarsi nell'ambito delle attività di cui all'art. 29-decies del D.Lgs. n. 152/06."

In riferimento a tale aspetto gli uffici regionali, a differenza di quanto interpretato da Arpa Lazio, richiedono la verifica della correttezza delle formule e delle modalità di calcolo proposte dalla Società, non la verifica del dato storico prodotto che invece ricade come specificato nelle attività previste dall'art. 29-decies del D.Lgs. n. 152/06. Ad ogni modo si prende atto che dai dati emersi come di seguito riportati:

	u.m.	2024 - I semestre			
		Linea 1	Linea 2	Linea 3	UL3
Energia elettrica prodotta	MWh	37.709	42.438	42.330	122.476
Energia elettrica acquistata dalla rete	MWh	-	-	-	-
Energia elettrica ceduta	MWh	32.330	36.626	36.566	105.522
CDR/CSS Termovalorizzato	ton	44.650	50.115	51.000	145.765
PCI medio	kJ/kg	14.912	14.111	14.686	14.558
Metano utilizzato (vapore in linea)	Smc	592.024	130.501	203.812	926.337
Metano utilizzato (no vapore in linea)	Smc	74.760	147.655	266.177	488.592
PCI gas naturale	kJ/Smc	36.530	36.530	36.530	36.530
Ep	MWh/anno	98.043	110.338	110.057	318.437
Ef	MWh/anno	6.007	1.324	2.068	9.400
Ew	MWh/anno	184.950	196.437	208.052	589.439
Ei	MWh/anno	759	1.498	2.701	4.958
CCF		1,25	1,25	1,25	1,25
R1		0,62	0,70	0,65	0,65

ad eccezione delle Linea 1, sulle altre linee esistenti e autorizzate il coefficiente risulta maggiore e/o uguale a 0,65. Sulla base di tali indicazioni e di approfondimenti ulteriori con l'organo tecnico regionale si indicherà il riferimento da seguire per le linee esistenti ai sensi della nota 4, Allegato C alla parte IV del D.Lgs. n. 152/06. Si segnala in ogni caso che a quanto risulta alla scrivente esclusivamente la linea 1 risultava autorizzata e funzionante prima del 01/01/2009.

La Società, in riferimento al calcolo del fattore R1, ribadisce che esso si applica ai rifiuti urbani, mentre presso l'impianto in esame si trattano esclusivamente rifiuti speciali ai sensi della vigente normativa. Si chiede, pertanto, che l'eventuale prescrizione autorizzativa sia impartita solo successivamente al parere da parte del Ministero dell'Ambiente. Inoltre, in riferimento al rispetto dei limiti per Polveri, TOC e CO nelle condizioni anomale di funzionamento, la Società ritiene che l'impianto in esame debba essere classificato quale "impianto di coincenerimento", in base alle motivazioni già espresse negli atti precedentemente inviate.

*L'Autorità Competente relativamente al calcolo del fattore R1 ribadisce che già nella Determinazione n. G14621 del 26/10/2022 e s.m.i. è stata inserita una prescrizione relativa a tale aspetto a prescindere dalle valutazioni legate al suddetto interpello ambientale e verrà riproposta nell'ambito del riesame delle altre 3 linee esistenti. Sull'aspetto rifiuti urbani/speciali verranno tratte le proprie valutazioni relativamente a quanto indicherà il Ministero interpellato in tal senso. Per quanto riguarda i limiti per Polveri, TOC e CO nelle condizioni anomale di funzionamento, l'Autorità Competente ritiene corretto quanto indicato dal proprio supporto tecnico/istruttorio ARPA Lazio rispetto a quanto evidenziato dalla società; pertanto, la documentazione andrà aggiornata considerando l'impianto come impianto di incenerimento e non quale "impianto di coincenerimento"....";*

**RILEVATO** che il verbale della seduta conclusiva di conferenza di servizi del 20/11/2024 si conclude indicando che ... *preso atto dei pareri espressi dalle amministrazioni invitate, del parere ARPA Lazio ex art. 29-quater c. 6 del D.lgs. n. 152/06 per quanto riguarda le modalità di monitoraggio e controllo degli impianti e delle emissioni nell'ambiente, nonché come supporto tecnico istruttorio ai sensi del R.R. n. 21/2021, di quanto riportato nelle n.4 sedute di conferenza di servizi, dei pareri favorevoli con prescrizioni e osservazioni emessi dagli Enti coinvolti (Provincia di Frosinone, Area Urbanistica Regionale, Consorzio di Bonifica della Valle del Liri) del fatto che si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso ai sensi del comma 3 dell'art. 14-ter della L.241/1990 e s.m.i. la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza, ritiene di poter concludere favorevolmente la Conferenza di Servizi, secondo quanto riportato nel presente verbale, indetta relativamente al procedimento di riesame con valenza di rinnovo e relative modifiche ai sensi dell'art. 29 octies, commi 3 e 6, d.lgs. 152/2006 e s.m.i.: applicazione BAT a seguito della pubblicazione sulla G.U.U.E. del 3/12/2019 della Decisione UE n. 2010 del 12/11/2019 per l'impianto esistente di termovalorizzazione ubicato a San Vittore del Lazio (FR), frazione San Cesario - località Valle Porchio, gestito da Acea Ambiente s.r.l.*

*Si procederà all'emissione della Determinazione di chiusura del procedimento amministrativo, ai sensi dell'art. 14-quater, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, nella quale verranno richieste le integrazioni documentali finalizzate all'emissione del provvedimento così come richiesto nei pareri pervenuti e dalle valutazioni dell'autorità competente (con particolare riferimento al parere ARPA Lazio e alla necessità di allegare all'A.I.A., il Piano di Monitoraggio e controllo integrato con le prescrizioni e le tavole aggiornate)....;*

**VISTA** la nota prot. n. 214093 del 22/11/2024, acquisita al prot. reg. n. 1438619 del 22/11/2024, con cui il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ha riscontrato il suddetto interpello ambientale richiesto dalla Regione Lazio con nota prot. reg. n. 854167 del 02/07/2024 ai sensi dell'art. 3-septies del D.Lgs 152/06 s.m.i.;

**CONSIDERATO** che il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica nel suddetto riscontro all'interpello ambientale prot. n. 214093 del 22/11/2024 indica che ... *Premesso che la classificazione e attribuzione del codice EER è un onere che spetta al produttore dei rifiuti, si osserva invece che la classificazione di CSS rifiuto con l'attribuzione del relativo codice EER 19 12 10 non dipende solo dal fatto che i rifiuti prodotti siano il risultato del trattamento meccanico di altri rifiuti e che siano combustibili, ma dipende dalla conformità alla specifica norma tecnica citata, ossia la UNI EN ISO 21640:2021 che ha sostituito la UNI EN 15359. In sostanza, possono essere definiti CSS rifiuto con attribuzione del codice EER 19 12 10 solo i rifiuti che subiscono un*

*trattamento meccanico il cui risultato è conforme a quanto stabilito dalla suddetta norma UNI e le cui operazioni di classificazione sono svolte all'interno di un sistema di gestione della qualità in conformità a quanto prescritto alla norma UNI EN 15358 "Combustibili solidi secondari - Sistemi di gestione per la qualità - Requisiti particolari per la loro applicazione alla produzione di combustibili solidi secondari". Inoltre il produttore del CSS deve indicare i valori di ulteriori parametri (in genere la concentrazione di metalli pesanti), i cui limiti non sono fissati nell'ambito della norma tecnica menzionata bensì sono stabiliti sulla base di accordi commerciali con l'acquirente del materiale che può indicare ulteriori parametri non obbligatori, al fine di effettuare la cosiddetta "specificazione".*

*Per quanto sopra evidenziato, il rifiuto decadente dalle attività di trattamento dei rifiuti urbani non differenziati potrà essere classificato come CSS rifiuto con attribuzione del codice EER 19 12 10, quindi essere classificato come rifiuto speciale e inviato ad inceneritori classificati come impianti di recupero, solo se rispetta le caratteristiche di classificazione e di specificazione previste dalla norma, non potendosi in astratto classificarlo tale solo perché, come si legge nell'istanza di interpello, ritenuto "sostanzialmente diverso dal RSU in ingresso agli impianti di trattamento intermedio"...*

**VISTO** il contestuale riscontro del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica all'interpello ambientale ai sensi dell'art. 3-septies del D.Lgs 152/06 s.m.i. della Regione Emilia-Romagna prot. n. 214095 del 22/11/2024 pubblicato sul sito web dello stesso Ministero <https://www.mase.gov.it/pagina/interpelli-ambientali-su-economia-circolare>, dove il Ministero ha riscontrato l'interpello regionale *...in merito all'autorizzazione dell'operazione di recupero R1 per impianti di incenerimento per rifiuti speciali o per rifiuti speciali e urbani pericolosi da raccolta differenziata. In particolare, poiché per gli impianti di termovalorizzazione di rifiuti urbani è specificatamente definito nella norma (rif. nota 4 alla definizione di R1 di cui all'Allegato C alla Parte quarta del D.Lgs. n.152/2006) il criterio volto a verificare il livello di recupero energetico e conseguentemente ad attribuire, o meno, l'operazione R1, mentre non risultano invece definiti analoghi criteri per gli impianti di incenerimento per rifiuti speciali o per rifiuti speciali e urbani pericolosi da raccolta differenziata, la Regione Emilia Romagna chiede di chiarire se anche a questa tipologia di impianti sia attribuibile l'operazione R1 in analogia con quanto accade per i termovalorizzatori per rifiuti urbani e, in caso affermativo, secondo quali criteri/condizioni...*;

**CONSIDERATO che** il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica nel suddetto riscontro all'interpello ambientale prot. n. 214095 del 22/11/2024 indica che *... In ambito nazionale la disciplina sull'incenerimento dei rifiuti è stata recepita nel Titolo III-bis della Parte Quarta del D.Lgs. n.152/2006. In particolare, con l'articolo 39, comma 5, del Dlgs. 3 dicembre 2010, n. 205, è stata introdotta, nell'allegato C della Parte IV del D. Lgs. n.152/2006, in conformità a quanto disposto dalla normativa europea con la Direttiva CE 2008/98., la nota n. 4 la quale riporta la formula per il calcolo dell'efficienza energetica dell'impianto di incenerimento e i valori soglia in base ai quali è possibile autorizzare l'operazione di incenerimento come operazione di recupero R1. La nota è stata oggetto di successive modifiche ad opera dell'articolo 1 del D.M. 7 agosto 2013 e dell'articolo 1 del D.M. 19 maggio 2016 n. 134 con l'introduzione del fattore climatico (CCP). La formula si applica conformemente al documento di riferimento sulle migliori tecniche disponibili per l'incenerimento dei rifiuti.*

*Tanto premesso, si evidenzia che la normativa comunitaria e quella nazionale, allo stato attuale, hanno introdotto criteri specifici per la classificazione degli impianti di incenerimento come impianti di recupero, solo nel caso degli impianti di trattamento dei rifiuti urbani, mentre nessuna indicazione viene data per gli impianti di trattamento dei rifiuti speciali. In questo caso è*

*L'autorità competente che, nell'ambito della procedura autorizzativa, effettua la classificazione di un impianto come operazione di recupero R1 o di smaltimento D10...*

**RITENUTO** dunque che pur potendo considerare il rifiuto codice EER 191210 come rifiuto speciale (rispettando le caratteristiche di classificazione e di specificazione previste dalla norma) debba comunque essere individuato nell'ambito autorizzativo un coefficiente di riferimento da rispettare affinché l'impianto possa essere autorizzato per operazione di recupero R1 o di smaltimento D10;

**TENUTO CONTO** che:

- l'impianto è comunque autorizzato oltre che per il codice EER in ingresso 191210, anche per il rifiuto EER 191212, seppur in maniera limitata e solo sulla 4° linea ancora da realizzare;
- il rispetto del coefficiente ai fini di valutare l'efficienza energetica di un impianto di incenerimento e i valori soglia in base ai quali è possibile autorizzare l'operazione di incenerimento come operazione di recupero R1, sono stati introdotti per impianti che ricevono rifiuti urbani, anche indifferenziati codice EER 200301 a basso potere calorifero e per i quali proprio per la tipologia di rifiuto in ingresso risulta maggiormente difficile rispettare i coefficienti indicati ai fini di essere considerati impianti di recupero rispetto ad impianti che invece ricevono rifiuti di origine urbana ma trattati in appositi impianti intermedi e che rispettano le caratteristiche di classificazione del rifiuto codice EER 191210;
- le conclusioni sulle BAT di cui alla Decisione di esecuzione 2019/2010/UE, la cui applicazione è stata verificata nel presente procedimento, prevedono in particolare il monitoraggio dell'efficienza energetica, secondo quanto indicato nella BAT 2, nonché specifiche misure per aumentare l'efficienza energetica ed i relativi Livelli di efficienza energetica associati alla BAT (BAT-AEEL) per l'incenerimento dei rifiuti, secondo le BAT 19 e 20;
- nell'allegato tecnico di cui alla Determinazione A.I.A. n. G14621 del 26/10/2022 e s.m.i. di modifica sostanziale per autorizzazione della 4° linea è riportata la prescrizione n.35 che indica che *"i dati relativi ai parametri di progetto della Linea IV dovranno essere riconfermati e ripresentati ad esito della fase di collaudo dell'impianto ripresentando i calcoli relativi alla verifica dell'operazione di gestione dei rifiuti R1 utilizzando i dati reali dell'impianto realizzato e collaudato, verificando il rispetto del valore di coefficiente di efficienza maggiore del valore 0,65"*;
- l'impianto, ferme restando le verifiche sui coefficienti utilizzati per il calcolo, dai dati del I semestre del 2024 forniti dalla società, risulta aver rispettato i limiti del coefficiente ai fini di poter essere classificato con operazione R1 (ovvero coefficiente 0,6 minimo per la linea 1 esistente e coefficiente 0,65 minimo per le linee 2 e 3 esistenti);
- la 4° linea autorizzata con la Determinazione A.I.A. n. G14621 del 26/10/2022 e s.m.i. non risulta allo stato attuale realizzata (non è stata comunicato nemmeno l'inizio lavori allo stato attuale);

**VALUTATO** dunque che al fine di individuare il parametro di classificazione dell'impianto affinché possa essere classificato come impianto di recupero R1, il riferimento possa essere quello previsto per i rifiuti urbani già indicato in normativa (coefficiente di cui alla nota 4 dell'allegato C della Parte IV del D. Lgs. n.152/2006, in conformità a quanto disposto dalla normativa europea con la Direttiva CE 2008/98), in quanto per tipologia di rifiuti autorizzati in ingresso (a sicuro potere calorifero superiore rispetto ai rifiuti urbani non trattati), oltre che al fine di rispettare le migliori tecniche disponibili (BAT di cui alla Decisione di esecuzione 2019/2010/UE), l'impianto si ritiene debba comunque come minimo rispettare i valori limite imposti per gli impianti che ricevono rifiuti urbani anche indifferenziati non trattati;

**RITENUTO** dunque che:

- secondo quanto emerso nel procedimento dai pareri ARPA Lazio, nonché dagli interpellanti ambientali su riportati debba essere riesaminata l'autorizzazione anche relativamente alla 4° linea già autorizzata e non ancora realizzata, **introducendo l'obbligatorietà del rispetto del coefficiente di cui alla nota 4 alla definizione di R1 di cui all'Allegato C alla Parte quarta del D.Lgs. 152/06, non solo a livello prescrittivo come verifica di efficienza energetica (come già indicato nella prescrizione n.35 suddetta), ma anche e soprattutto come parametro di riferimento affinché l'impianto possa confermare l'autorizzazione rilasciata come impianto di recupero R1 e non come impianto di smaltimento D10. Il monitoraggio di tale parametro e del rispetto del coefficiente dovrà essere fornito con cadenza semestrale;**
- ai sensi della nota 4, Allegato C alla parte IV del D.Lgs. n. 152/06, **il coefficiente di cui alla nota 4 alla definizione di R1 di cui all'Allegato C alla Parte quarta del D.Lgs. 152/06 da rispettare sarà pari a 0,6 per quanto riguarda la linea 1 (unica linea realizzata e in esercizio al 01/01/2009), mentre il coefficiente 0,65 dovrà essere rispettato per le linee 2 e 3 esistenti (funzionanti dopo il 01/01/2019) e per la 4° linea da realizzare;**
- al fine di verificare, con il contributo dell'organo tecnico regionale ARPA Lazio, i coefficienti utilizzati dalla società per i calcoli effettuati e da effettuare si chiede alla società di fornire il dettaglio dei coefficienti utilizzati e in particolare per il coefficiente CCF (fattore climatico) stabilito dal DM 134/2016, dovranno essere forniti i dati di calcolo del valore HDDLLT (nel documento consegnato la società ha dichiarato che *"Dall'analisi delle temperature registrate negli ultimi 20 anni (2004-2023), si evince che il valore dell'HDDLLT risulta un valore molto minore della soglia 2150"*);

**DATO ATTO** che tali indicazioni prescrittive saranno compiutamente riportate nell'atto autorizzativo di riesame A.I.A. che verrà emesso ad esito della presente determinazione e della ricezione delle integrazioni prescrittive riportate nella relazione istruttoria allegata alla presente determinazione;

**RIBADITO** che, come indicato da ARPA Lazio che oltre ad esprimersi obbligatoriamente ai sensi dell'art. 29-quater comma 6 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. è anche supporto tecnico-istruttorio regionale **con riferimento a quanto previsto dalla L.R. n. 6 del 26/05/2021 e successivo regolamento regionale n. 21 del 25/11/2021 (adottato con D.G.R. n. 736 del 09/11/2021 e pubblicato sul BURL n.110 del 30/11/2021), l'installazione in oggetto si configura come impianto di incenerimento ai sensi dell'art. 237-ter c. 1 lett. b) del D.Lgs. n. 152/06 e pertanto ad esso si**

applicano, secondo il comma 2 dell'art. 237-duodecies, i valori limite di emissione di cui al Paragrafo A dell'Allegato 1 al Titolo III-bis della Parte Quarta del D.Lgs. n. 152/2006, nonché tutte le prescrizioni ivi previste per gli inceneritori;

**RICHIAMATO** che:

- l'impianto in oggetto esercisce le proprie attività in funzione della AIA rilasciata dalla Regione Lazio con D.D. n. G00063 del 13/01/2016, così come modificata dalla D.D. n. G07437 del 25/05/2017;
- con D.D. n. G01864 del 23/02/2021 la durata dell'AIA n. G00063/2016 è stata estesa al 24/07/2029;
- che l'installazione ha attualmente in esercizio tre linee impiantistiche (Linee 1, 2 e 3);
- che la quarta linea, di futura realizzazione, è stata autorizzata in variante sostanziale con A.I.A. di cui alla D.D. n. G14621 del 26/10/2022 e successivo PAUR di cui alla D.D. n. G14844 del 28/10/2022;
- l'A.I.A. di cui alla D.D. n. G14621 del 26/10/2022 è stata rettificata per alcuni punti con la D.D. n. G14307 del 30/10/2023, nella quale è stato riemesso l'allegato tecnico aggiornato e si è preso atto di alcune modifiche non sostanziali;

**PRESO ATTO** di quanto emerso nelle Conferenze dei servizi, dei pareri degli enti coinvolti e di quanto emerso dagli approfondimenti effettuati anche attraverso l'istituto dell'interpello ambientale ai sensi dell'art. 3-septies del D.Lgs 152/06 s.m.i.;

### **DETERMINA**

per quanto in premessa, che si intende integralmente richiamato

1. di prendere atto della relazione istruttoria allegata al presente atto e di concludere **POSITIVAMENTE** il procedimento di Riesame con valenza di rinnovo con modifiche ai sensi dell'art. 29-octies, comma 3, lettera a), del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. dell'Autorizzazione integrata Ambientale di cui alla Determinazione n. G00063 del 13/01/2016 e s.m.i. relativamente all'impianto di termovalorizzazione ubicato a San Vittore del Lazio (FR), località Valle Porchio, società ACEA AMBIENTE s.r.l.;
2. di disporre che la Società provveda a presentare documentazione aggiornata e armonizzata, completa di tutte le integrazioni precedentemente presentate e che tenga conto di quanto disposto dalle risultanze della allegata relazione istruttoria;
3. di disporre che la Società provveda a fornire cronoprogramma dettagliato delle attività che porteranno l'impianto della configurazione autorizzata;
4. di stabilire che nel riesame dell'AIA n. G00063 del 13/01/2016 e s.m.i. da emettere a seguito della presente determinazione verrà inserito il rispetto del coefficiente di cui alla nota 4 alla definizione di R1 di cui all'Allegato C alla Parte quarta del D.Lgs. 152/06, non solo a livello prescrittivo come verifica di efficienza energetica (prescrizione n.35 dell'allegato tecnico attuale), ma anche e soprattutto come parametro di riferimento

affinché l'impianto possa confermare l'autorizzazione rilasciata come impianto di recupero R1 e non come impianto di smaltimento D10. Il monitoraggio di tale parametro e del rispetto del coefficiente dovrà essere fornito con cadenza semestrale. Il coefficiente di cui alla nota 4 alla definizione di R1 di cui all'Allegato C alla Parte quarta del D.Lgs. 152/06 da rispettare sarà pari a 0,6 per quanto riguarda la linea 1 (unica linea realizzata e in esercizio al 01/01/2009), mentre il coefficiente 0,65 dovrà essere rispettato per le linee 2 e 3 esistenti (funzionanti dopo il 01/01/2019) e per la 4° linea da realizzare;

5. successivamente al ricevimento dell'aggiornamento della documentazione di cui sopra, verrà emesso il provvedimento di riesame con valenza di rinnovo e modifiche dell'Autorizzazione Integrata Ambientale n.G00063 del 13/01/2016 e s.m.i.

Il presente atto sarà pubblicato sul B.U.R.L. e verrà notificato alla società ACEA AMBIENTE s.r.l., nonchè trasmesso ai seguenti Enti coinvolti nel procedimento:

- MINISTERO DELLA CULTURA - Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Frosinone e Latina
- REGIONE LAZIO - Direzione Regionale per le Politiche Abitative e la Pianificazione Territoriale, Paesistica e Urbanistica - Area Urbanistica, copianificazione e programmazione negoziata: Province laziali
- REGIONE LAZIO - Direzione Regionale Lavori Pubblici e Infrastrutture, Innovazione Tecnologica - Area Tutela del Territorio
- ARPA LAZIO Dipartimento pressioni sull'ambiente Servizio supporto tecnico ai processi autorizzatori
- ARPA LAZIO - SEZIONE PROVINCIALE DI FROSINONE
- PROVINCIA DI FROSINONE - Settore Ambiente
- COMUNE DI SAN VITTORE DEL LAZIO
- ASL FROSINONE - Servizio S.I.S.P – Servizio S.Pre.S.A.L.
- COMANDO PROVINCIALE DI FROSINONE DEI VIGILI DEL FUOCO
- CONSORZIO DI BONIFICA VALLE DEL LIRI

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione (ex artt. 29, 41 e 119 del D. lgs. n. 104/2010), ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni.

Il Direttore

Dott. Vito Consoli

(Atto firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005)

## Allegato 1

### Istruttoria della documentazione e pareri

#### A) DOCUMENTAZIONE

Ai fini della presente istruttoria è stata esaminata la seguente documentazione. Tutta la documentazione inerente il procedimento, compresa la documentazione tecnica consegnata con l'istanza, è stata pubblicata al seguente spazio web dedicato all'istanza in argomento:

<https://regionelazio.box.com/v/RiesameRinnovoAceaSanVittore>

#### 1) Documentazione prodotta dalla Società ACEA AMBIENTE SRL

Documentazione presentata in data 05/07/2023 – prot. regionale n. 0736425/2023 - all'atto dell'istanza originale

- Scheda A -informazioni generali
- Scheda B- dati e notizie sull'impianto attuale
- Scheda C- Dati e notizie sull'impianto da autorizzare
- Scheda D- Individuazione della proposta impiantistica ed effetti ambientali
- Scheda E- Modalità di gestione aspetti ambientali e piano di monitoraggio e controllo
- SNT Sintesi non tecnica
- A10 Camera di commercio
- A11 Copia degli atti di proprietà o dei contratti di affitto o altri documenti comprovanti la titolarità dell'azienda nel sito
- A12 Certificato dei sistemi di gestione Ambientale
- A13 Estratto topografico in scala 1:10.000 (CTR)
- A14 Mappa Catastale in scala 1:2.000
- A15 Stralcio del PUCG in scala 1:4.000
- A16 Zonizzazione Acustica Comunale
- A17 Autorizzazioni di tipo edilizio
- A22 Certificato prevenzione Incendi
- A23 Parere di compatibilità ambientale
- A24 Relazione sui vincoli urbanistici, ambientali e territoriali
- A25 schemi a blocchi
- B18 Relazione tecnica dei processi produttivi
- B19 Planimetria dell'approvvigionamento e distribuzione idrica
- B20 Planimetria dello stabilimento con individuazione dei punti di emissione e trattamento degli scarichi in atmosfera
- B21 Planimetria delle reti fognarie, dei sistemi di trattamento, dei punti di emissione degli scarichi liquidi e della rete piezometrica
- B22 planimetria dello stabilimento con individuazione delle aree per lo stoccaggio di materie e rifiuti
- B23 Planimetria dello stabilimento con individuazione dei punti di origine e delle zone di influenza delle sorgenti sonore
- B24 identificazione e quantificazione dell'impatto acustico
- B26 elaborati as built sezione di compostaggio (n°14 elaborati grafici)
- C6 Nuova relazione tecnica dei processi produttivi dell'impianto da autorizzare

- C9 Planimetria modificata dello stabilimento con individuazione dei punti di emissione e trattamento degli scarichi in atmosfera
- C10 Planimetria modificata delle reti fognarie, dei sistemi di trattamento, dei punti di emissione degli scarichi liquidi e della rete piezometrica
- C11 Planimetria modificata dello stabilimento con individuazione delle aree per lo stoccaggio di materie e rifiuti
- C12 Planimetria modificata dello stabilimento con individuazione dei punti di origine e delle zone di influenza delle sorgenti sonore
- D6 Identificazione e quantificazione degli effetti delle emissioni in aria e confronto con SQA per la proposta impiantistica per la quale si richiede autorizzazione
- D8 Identificazione e quantificazione del rumore e confronto con valore minimo accettabile per la proposta impiantistica per la quale si richiede l'autorizzazione
- E4 Piano di Monitoraggio e Controllo

Documentazione integrativa del 12/04/2024 – prot. regionale n. 0496414 del 12/04/2024

- MR217A D006 2 - PIANO QUOTATO OPERE SF1.
- ACEA AMBIENTE SRL visura ordinaria 19-03-2024.
- ALL.B.23\_RICETTORI\_CLASSIFICAZIONE-2024.
- ALL.B.24\_RICETTORI\_CLASSIFICAZIONE-2024-2.
- Allegato B.24.
- Allegato E.1\_Manuale di Gestione SME ed01tot.
- Allegato E.3\_Procedura\_scorie.
- Allegato E.5\_Manuale rifiuti.
- Allegato E.7\_Piano di gestione delle OTNOC.
- B22\_REV1.
- C.10\_REV1.
- C.12\_REV1.
- C.6\_D\_REV1.
- C11\_REV1.
- EDIFICIO E1 - PIANTE.
- EDIFICIO E1 - PROSPETTI.
- INT.1 - Recinzione.
- INT.2 - Planimetria viabilità.
- INT.3 - Planimetria urbanistica.
- INT.4 - Vasca Q.
- INT.5\_Manufatto E2.
- INT.6\_Container S1.
- Istanza idraulica\_v1\_rev04.
- IT\_000496-signed.
- Lettera incarico Geologo-signed.
- MR217A D001 1 - IGM - SF1-IGM 25.000.
- MR217A D002 1 - CTR - SF1-COROGRAFIA CTR 10.000.
- MR217A D003 2 - PLA CATASTALE UBICAZIONE RETE DRENAG METEORICA ES - SF1.
- MR217A D004 2 - PART ESECUTIVI QUOTATI OPERE - SF1.
- MR217A D005 2 - SEZ TRASVERSALI E PROFILO LONGIT SF1-SF1.
- MR217A D007 2 - ELAB GRAFICO DI INQUADRAMENTO - SF1 - EUG.
- MR217A R001 2 - Relazione tecnica descrittiva delle opere ed annessi SF1.
- MR217A R003 2 - Calcoli idraulici e verifica idraulica SF1.

- MR217A R004 1 - Documentazione fotografica SF1.
- MR217B D001 1 - IGM - SF2-IGM 25.000.
- MR217B D002 1 - CTR - SF2-COROGRAFIA CTR 10.000.
- MR217B D003 2 - PLA CATASTALE UBICAZIONE RETE DRENAG METEORICA ESIS - SF2.
- MR217B D004 2 - PARTICOLARI ESECUTIVI QUOTATI OPERE - SF2-Particolari.
- MR217B D005 2 - SEZIONI TRASVERSALI E PROFILO LONG SF2-.
- MR217B D006 2 - PIANO QUOTATO OPERE SF2-Piano Quotato.
- MR217B D007 2 - ELABORATO GRAFICO DI INQUADRAMENTO - SF2-1250x594 - EUG.
- MR217B R001 2 - Relazione tecnica descrittiva delle opere ed annessi SF2.
- MR217B R002 2 - Relazione idrologica ed idrografica SF2.
- MR217B R003 2 - Calcoli idraulici e verifica idraulica SF2.
- MR217B R004 1 - Documentazione fotografica SF2.
- OC370FMDC201.00\_OCV\_01-Piante e sezioni.
- OC370FMDC202.00\_OCV\_02-Pianta copert. e prospetti.
- OCV\_01 - Edificio E - Pianta copert. e prospetti.
- OCV\_02 - Edificio E - Piante e sezioni.
- PMC\_rev\_marzo 2024.
- PR219\_Nota Tecnica integrativa.
- Procura\_Ing Dhima\_Documento RISERVATO.
- quadro sinottico + allegati.
- Scarichi\_San\_Vittore\_Elenco\_Elaborati.

Documentazione integrativa del 11/06/2024 – prot. regionale n.0755068 del 11/06/2024

- INT.2\_REV.1 – Planimetria viabilità;
- INT.3\_REV.1 – Planimetria urbanistica;
- Quadro sinottico;
- PMeC\_Giugno2024;
- C10\_REV2.1-C10;
- Piano delle OTNOC;
- Quadro emissivo;
- ALL.C.12\_RICETTORI\_CLASSIFICAZIONE-2024-2;
- Allegato E.8.;
- ALL.B.23\_RICETTORI\_CLASSIFICAZIONE-2024-2;
- ALL.B.24\_RICETTORI\_CLASSIFICAZIONE-2024-2;

Documentazione integrativa del 28/06/2024 – prot. regionale n. 0839831 del 28/06/2024

- MR219B D003 3 - PLAN CATASTALE UBICAZIONE RETE DRENAG METEORICA ESIS - SF2
- MR219B D004 3 - PARTICOLARI ESECUTIVI QUOTATI OPERE - SF2
- MR219B D005 3 - SEZIONI TRASVERSALI E PROFILO LONGITUDINALE SF2
- MR219B D006-1 3 - PIANO QUOTATO OPERE SF2-Piano Quotato (1 di 2)
- MR219B D006-2 3 - PIANO QUOTATO OPERE SF2-Piano Quotato (2 di 2)
- MR219B D007 2 - ELABORATO GRAFICO DI INQUADRAMENTO - SF2-1250x594 - EUG
- MR219B R001 3 - Relazione tecnica descrittiva delle opere ed annessi SF2
- MR219B R002 3 - Relazione idrologica ed idrografica SF2

- MR219B R003 3 - Calcoli idraulici e verifica idraulica SF2
- MR219B R004 2 - Documentazione fotografica SF2
- MR219A D001 1 - IGM - SF1-IGM 25.000
- MR219A D002 1 - CTR - SF1-COROGRAFIA CTR 10.000
- MR219A D003 3 - PLAN CATASTALE UBICAZ RETE DI DRENAG METEORICA ESIST - SF1
- MR219A D004 3 - PARTICOLARI ESECUTIVI QUOTATI OPERE - SF1
- MR219A D005 3 - SEZIONI TRASVERSALI E PROFILO LONGITUDINALE SF1
- MR219A D006 3 - PIANO QUOTATO OPERE SF1
- MR219A D007 2 - ELAB GRAFICO DI INQUADRAMENTO - SF1 - EUG
- MR219A R001 3 - Relazione tecnica descrittiva delle opere ed annessi SF1
- MR219A R002 3 - Relazione idrologica ed idrografica SF1
- MR219A R003 3 - Calcoli idraulici e verifica idraulica SF1
- MR219A R004 2 - Documentazione fotografica SF1
- MR219B D001 1 - IGM - SF2-IGM 25.000
- MR219B D002 1 - CTR - SF2-COROGRAFIA CTR 10.000
- Certificato ISO 14001;
- Certificato EMAS 001089-SIGNED;
- Comunicazione Prot.n.3471\_2024;

Documentazione integrativa del 14/10/2024 – prot. regionale n.1259041 del 14/10/2024

- Quadro emissivo\_rev01;
- Nota tecnica emissioni atm\_ago24;
- Quadro sinottico;
- Modalità di calcolo del coefficiente di efficienza energetica R1\_rev2;
- E.4 – PmeC\_ottobre 2024;
- C10\_Rev2.1 11-10-24;
- Allegato E.3\_PMC\_ottobre 2024;
- Pagamento diritti istruttoria;
- Modulo di richiesta di Autorizzazione idraulica con occupazione di area demaniale\_rev01;
- Scarichi SF1-SF2;

**Sintesi descrittiva dell'impianto e delle modifiche indicate nel procedimento di riesame per quanto indicato nella documentazione trasmessa dal gestore**

Vengono quindi di seguito sintetizzate le condizioni impiantistiche di esercizio attuali e quelle future, comprensive delle modifiche richieste dalla Società così come estratte dalla documentazione tecnica pervenuta e redatta a cura della Acea Ambiente Srl e Tauw s.r.l.:

**Assetto impiantistico attuale:**

<b>Attività IPPC</b>	<b>5.2.a</b> Smaltimento o recupero dei rifiuti in impianti di incenerimento dei rifiuti o in impianti di coincenerimento dei rifiuti per i rifiuti non pericolosi con una capacità superiore a 3 Mg all'ora
	<b>1.1</b> Combustione di combustibili in installazione con una potenza termica nominale totale pari o superiore a 50 MW

<b>Attività tecnicamente connesse</b>	Nessuna
<b>Operazioni di cui all'Allegato C della Parte IV del D.Lgs.152/06 e s.m.i.</b>	<p><b>R13</b> messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti)</p> <p><b>R1</b> utilizzazione principalmente come combustibile o come altro mezzo per produrre energia;</p>

Capacità produttiva correlata all'attività IPPC 5.2 a

Prodotto	Capacità di produzione <sup>(1)</sup>	Produzione effettiva (rifiuti termovalorizzati)	Anno di riferimento
Rifiuti termovalorizzati	Quantità massima autorizzata: linea 1: 125.200 t/anno linea 2: 136.000 t/anno linea 3: 136.000 t/anno linea 4: 205.400 t/anno	Linea 1: 81.407 t di rifiuti termovalorizzati Linea 2: 106.396 t di rifiuti termovalorizzati Linea 3: 101.110 t di rifiuti termovalorizzati Linea 4: 0 t di rifiuti termovalorizzati <sup>(2)</sup>	2022

**Commenti**

(1) La quantità massima totale di rifiuti autorizzata dalla Regione Lazio con D.D. n. G00063 del 13/01/2016 e s.m.i. come modificata in ultimo dalla D.D. Regione Lazio n. G14621 del 26/10/2022 è pari a 447.200 t/anno. Non è previsto né permesso il funzionamento in contemporanea delle 4 linee di coincenerimento.

(2) La realizzazione della linea 4 è stata autorizzata di recente con Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. rilasciato dalla Regione Lazio con D.D. n. G14844 del 28/10/2022 e pertanto nel 2022, non essendo ancora stata realizzata, non vi è stato termovalorizzato alcun rifiuto.

Capacità produttiva correlata all'attività IPPC 1.1

Prodotto	Capacità di produzione	Produzione effettiva energia elettrica	Anno di riferimento
Energia elettrica	<p><u>Linea 1</u> Potenza elettrica lorda: 13,9 MW Potenza termica al massimo carico termico continuo: 52,17 MW</p> <p><u>Linea 2</u> Potenza elettrica lorda: 15,1 MW Potenza termica al massimo carico termico continuo: 56,67 MW</p> <p><u>Linea 3</u> Potenza elettrica lorda: 15,1 MW Potenza termica al massimo carico termico continuo: 56,67 MWt</p> <p><u>Linea 4</u> Potenza elettrica lorda: 26,2 MW Potenza termica al massimo carico termico continuo: 90,1 MWt</p>	Linea 1: 68.094,84 MWh Linea 2: 93.374,80 MWh Linea 3: 89.794,68 MWh Linea 4: 0 MWh <sup>(1)</sup>	2022

**Commenti**

(1) La realizzazione della linea 4 è stata autorizzata di recente con Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. rilasciato dalla Regione Lazio con D.D. n. G14844 del 28/10/2022 e pertanto nel 2022, non essendo ancora stata realizzata, non ha prodotto energia elettrica.

**Descrizione della dotazione impiantistica:**

L'impianto di termovalorizzazione e recupero energetico da rifiuti non pericolosi di San Vittore del Lazio (FR) è costituito da 4 linee di termovalorizzazione rifiuti denominate Linea 1, Linea 2, Linea 3 e Linea 4 (da realizzare). Ciascuna linea è composta essenzialmente da due moduli: uno utilizzato per la combustione dei rifiuti e per la produzione di vapore surriscaldato (sistema forno-caldia), l'altro utilizzato per la trasformazione dell'energia meccanica del vapore in energia elettrica grazie alla presenza di una turbina e di un alternatore trifase sincrono che trasferisce in rete l'energia elettrica prodotta (sistema turbina-alternatore).

Le linee di termovalorizzazione hanno capacità autorizzate come di seguito riportate:

- Linea 1 –125.200 t/anno di rifiuti termovalorizzabili; Potenza al massimo carico termico continuo: 52,17 MWt;
- Linea 2 –136.000 t/anno di rifiuti termovalorizzabili; Potenza al massimo carico termico continuo: 56,67 MWt;
- Linea 3 –136.000 t/anno di rifiuti termovalorizzabili; Potenza al massimo carico termico continuo: 56,67 MWt;
- Linea 4 – 205.400 t/anno di rifiuti termovalorizzabili; Potenza al massimo carico termico continuo: 90,1 MWt.

La capacità di trattamento complessiva autorizzata dell'impianto è pari a 447.200 t/anno di rifiuti

Nei confini di stabilimento è presente una sottostazione elettrica che riceve l'energia elettrica dalle linee ed è collegata alla Stazione elettrica TERNA "S.Vittore", del tipo a doppia sbarra isolato in aria con interruttore di parallelo, tramite un collegamento a 150 kV.

**Linea 1**

La Linea 1, è in esercizio dal 2016 a seguito dell'ultimazione dei lavori di revamping della linea esistente, ed è capace di sviluppare al massimo carico termico continuo 52,17 MWt.

I mezzi in ingresso saranno sottoposti alle procedure di accettazione qualitativa e quantitativa (pesa), anche con controllo radiometrico. I mezzi sono avviati al punto di scarico dei rifiuti secondo una viabilità ben definita.

Superati i controlli preliminari i rifiuti sono stoccati all'interno dell'edificio fossa, che è preceduto da un'avanfossa ospitante i veicoli in fase di scarico. L'edificio fossa è suddiviso in due locali in modo da non mescolare il rifiuto solido con i fanghi.

Tale locale viene mantenuto in lieve depressione per evitare la dispersione in atmosfera di eventuali odori, l'aria estratta dal locale viene utilizzata come aria primaria al combustore.

Nel caso in cui il combustore non sia operativo, ad esempio in condizioni di fermata/manutenzione, l'impianto è dotato di un sistema di deodorizzazione a secco costituito da uno stadio di pre-filtrazione e uno stadio di filtrazione su filtro chimico.

La parte finale dell'edificio fossa è collegata alla parte anteriore della camera di combustione dall'alimentatore del rifiuto (spintore), un dispositivo ad azionamento idraulico che spinge i rifiuti solidi sul primo settore della griglia.

Il caricamento dei fanghi viene condotto tramite una tramoggia e tramite le coclee poste sul fondo di questa: i fanghi vengono caricati su di un redler che li conduce fino ad uno scivolo posizionato in modo da non interferire con le attività di caricamento del rifiuto solido.

Il rifiuto solido viene alimentato ad una griglia che ha lo scopo di sostenere, mescolare e far avanzare il rifiuto che brucia sopra di essa. Le scorie derivanti dalla combustione cadono dall'ultimo modulo della griglia nel pozzo scorie per essere convogliate nell'estrattore ad umido sottostante.

Le camere di combustione e di post-combustione sono costituite da pareti refrattarie in modo da resistere alle alte temperature e alla corrosione.

Nella camera di post-combustione sono installati i bruciatori ausiliari a gas naturale, che vengono adoperati in fase di avviamento e per assicurare sempre una temperatura minima di 850 °C.

La caldaia è di tipo ad irraggiamento/convezione a tubi d'acqua a circolazione naturale, è dotata di un corpo bollitore, posto sopra la camera di combustione ed è progettata per produrre vapore surriscaldato. Nell'area sottostante alla caldaia è presente una vasca di raccolta delle acque tecnologiche potenzialmente inquinate, detta Buffer Tank; le acque stoccate in questa vasca vengono riutilizzate in fase di raffreddamento scorie.

Il vapore ad alta pressione prodotto è canalizzato verso l'edificio ciclo termico dove viene utilizzato per la produzione di energia elettrica: una turbina a condensazione è collegata, tramite riduttore, a un generatore elettrico sincrono, ai morsetti del quale viene resa energia elettrica, a sua volta collegato ad un trasformatore elevatore per portare la tensione a 20kV.

Il vapore esausto scaricato dalla turbina viene condensato in un condensatore ad aria e l'acqua ottenuta viene riutilizzata alla caldaia, chiudendo il ciclo.

I fumi uscenti dalla camera di post-combustione, vengono opportunamente trattati prima della loro immissione in atmosfera. La linea di trattamento fumi è costituita da:

- riduzione non catalitica (SNCR) degli ossidi di azoto, mediante l'iniezione di urea direttamente in camera di post-combustione;
- stadio di abbattimento ceneri volanti mediante precipitatore elettrostatico;
- iniezione di bicarbonato di sodio e di carboni attivi in reattore a secco;
- abbattimento delle rimanenti particelle di ceneri volanti e dei residui della reazione di trattamento a secco con filtro a maniche;
- riduzione catalitica (SCR) degli ossidi di azoto.

Dopo l'SCR i fumi cedono calore all'acqua di alimento caldaia ottimizzando, i recuperi termici di impianto, per poi essere emessi in atmosfera.

## **Linee 2 e 3**

Le linee 2 e 3 sono in esercizio dal 2011, ognuna di esse è capace di sviluppare al massimo carico termico continuo una potenza termica di 56,67 MWt, ha una propria linea di depurazione fumi e una propria turbina a vapore a condensazione in grado di generare, al massimo carico termico continuo, una potenza elettrica lorda pari a 15,1 MWe. Il vapore esausto in uscita dalla turbina a vapore è condensato in un condensatore ad aria per ciascuna linea.

I mezzi in ingresso sono sottoposti alle procedure di accettazione qualitativa e quantitativa (pesa), anche con controllo radiometrico. I mezzi sono avviati al punto di scarico dei rifiuti secondo una viabilità ben definita.

Superati i controlli preliminari i rifiuti sono stoccati all'interno dell'edificio fossa, che è preceduto da un'avanfossa ospitante i veicoli in fase di scarico. L'edificio fossa è suddiviso in due locali in modo da non mescolare il rifiuto solido con i fanghi.

Tale locale viene mantenuto in lieve depressione per evitare la dispersione in atmosfera di eventuali odori, l'aria estratta dal locale viene utilizzata come aria primaria al combustore.

Nel caso in cui il combustore non sia operativo, ad esempio in condizioni di fermata/manutenzione, l'impianto è dotato di un sistema di deodorizzazione a secco costituito da uno stadio di pre-filtrazione e uno stadio di filtrazione su filtro chimico.

La parte finale dell'edificio fossa è collegata alla parte anteriore della camera di combustione dall'alimentatore del rifiuto (spintore), un dispositivo ad azionamento idraulico che spinge i rifiuti solidi sul primo settore della griglia.

Il caricamento dei fanghi viene condotto tramite una tramoggia e tramite le coclee poste sul fondo di questa: i fanghi vengono caricati su di un redler che li conduce fino ad uno scivolo posizionato in modo da non interferire con le attività di caricamento del rifiuto solido.

Il rifiuto solido viene alimentato ad una griglia che ha lo scopo di sostenere, mescolare e far avanzare il rifiuto che brucia sopra di essa. Le scorie derivanti dalla combustione sono scaricate attraverso due canali posti al di sotto del forno, vengono raffreddate a secco, tramite immissione di aria ambiente. Tale aria rientra nella camera di combustione come aria secondaria.

Le camere di combustione e di post-combustione sono costituite da pareti refrattarie in modo da resistere alle alte temperature e alla corrosione.

Nella camera di post-combustione sono installati i bruciatori ausiliari a gas naturale, che vengono adoperati in fase di avviamento e per assicurare sempre una temperatura minima di 850 °C.

La caldaia è di tipo ad irraggiamento/convezione a tubi d'acqua a circolazione naturale, è dotata di un corpo bollitore, posto sopra la camera di combustione ed è progettata per produrre vapore surriscaldato. Nell'area sottostante alla caldaia è presente una vasca di raccolta delle acque tecnologiche potenzialmente inquinate, detta Buffer Tank; le acque stoccate in questa vasca vengono nebulizzate per l'abbattimento polveri in fase di raffreddamento scorie.

Il vapore ad alta pressione prodotto è canalizzato verso l'edificio ciclo termico dove viene utilizzato per la produzione di energia elettrica: una turbina a condensazione è collegata, tramite riduttore, a un generatore elettrico sincrono ai morsetti del quale viene resa energia elettrica a 11kV, a sua volta collegato ad un trasformatore elevatore per portare la tensione a 20kV.

Il vapore esausto scaricato dalla turbina viene condensato in un condensatore ad aria e l'acqua ottenuta viene riutilizzata alla caldaia, chiudendo il ciclo.

I fumi uscenti dalla camera di post-combustione vengono opportunamente trattati prima della loro immissione in atmosfera.

La linea di trattamento fumi è costituita da:

- un depolveratore a elettrofiltro;
- un reattore chimico di deacidificazione a secco;

- un depolveratore finale su filtro a maniche;
- un sistema di abbattimento catalitico degli ossidi di azoto (SCR).

Dopo l'SCR i fumi cedono calore all'acqua di alimento caldaia ottimizzando i recuperi termici di impianto, per poi essere emessi in atmosfera.

#### **Linea 4**

La linea 4 è di recente autorizzazione e futura realizzazione. Essa è capace di sviluppare al massimo carico termico continuo 90,10 MWt.

I mezzi in ingresso saranno sottoposti alle procedure di accettazione qualitativa e quantitativa (pesa), anche con controllo radiometrico. I mezzi sono avviati al punto di scarico dei rifiuti secondo una viabilità ben definita.

Superati i controlli preliminari i rifiuti sono stoccati all'interno dell'edificio fossa, che è preceduto da un'avanfossa ospitante i veicoli in fase di scarico. L'edificio fossa è suddiviso in due locali in modo da non mescolare il rifiuto solido con i fanghi.

Tale locale viene mantenuto in lieve depressione per evitare la dispersione in atmosfera di eventuali odori, l'aria estratta dal locale viene utilizzata come aria primaria al combustore.

Nel caso in cui il combustore non sia operativo, ad esempio in condizioni di fermata/manutenzione, l'assorbimento degli odori viene realizzato mediante contatto aria-reagente in due scrubber in serie, prima viene effettuato il lavaggio acido poi quello basico, seguiti da una fase di assorbimento su carbone attivo.

La parte finale dell'edificio fossa è collegata alla parte anteriore della camera di combustione dall'alimentatore del rifiuto (spintore), un dispositivo ad azionamento idraulico che spinge i rifiuti solidi sul primo settore della griglia.

Il caricamento dei fanghi viene condotto tramite una tramoggia e tramite le coclee poste sul fondo di questa: i fanghi vengono caricati su di un redler che li conduce fino ad uno scivolo posizionato in modo da non interferire con le attività di caricamento del rifiuto solido.

Il rifiuto solido viene alimentato ad una griglia che ha lo scopo di sostenere, mescolare e far avanzare il rifiuto che brucia sopra di essa. Le scorie derivanti dalla combustione cadono dall'ultimo modulo della griglia nel pozzo scorie per essere convogliate nell'estrattore ad umido sottostante.

Le camere di combustione e di post-combustione sono costituite da pareti refrattarie in modo da resistere alle alte temperature e alla corrosione.

Nella camera di post-combustione sono installati i bruciatori ausiliari a gas naturale, che vengono adoperati in fase di avviamento e per assicurare sempre una temperatura minima di 850 °C.

La caldaia è di tipo ad irraggiamento/convezione a tubi d'acqua a circolazione naturale, è dotata di un corpo bollitore, posto sopra la camera di combustione ed è progettata per produrre vapore surriscaldato. Nell'area sottostante alla caldaia è presente una vasca di raccolta delle acque tecnologiche potenzialmente inquinate, detta Buffer Tank; le acque stoccate in questa vasca vengono riutilizzate in fase di raffreddamento scorie.

Il vapore ad alta pressione prodotto è canalizzato verso l'edificio ciclo termico dove viene utilizzato per la produzione di energia elettrica: una turbina a condensazione è collegata, tramite riduttore, a un generatore elettrico sincrono ai morsetti del quale viene resa energia elettrica, a sua volta collegato ad un trasformatore elevatore per portare la tensione a 20kV.

Il vapore esausto scaricato dalla turbina viene condensato in un condensatore ad aria e l'acqua ottenuta viene riutilizzata alla caldaia, chiudendo il ciclo.

I fumi uscenti dalla camera di post-combustione vengono opportunamente trattati prima della loro immissione in atmosfera.

La linea di trattamento fumi è costituita da:

- riduzione non catalitica (SNCR) degli ossidi di azoto, mediante l'iniezione di urea direttamente in camera di post-combustione;
- reattore a secco (Bicarbonato e Carbone Attivo);
- filtro a maniche;
- reattore a secco (Bicarbonato e Carbone Attivo);
- filtro a maniche;
- sistema SCR a moduli fissi a nido d'ape per la riduzione degli NOx.

Dopo l'SCR i fumi cedono calore all'acqua di alimento caldaia ottimizzando, i recuperi termici di impianto, per poi essere emessi in atmosfera.

### Rifiuti in ingresso

Le linee di termovalorizzazione hanno capacità autorizzate come di seguito riportate:

- ✓ Linea 1 –125.200 t/anno di rifiuti termovalorizzabili;
- ✓ Linea 2 –136.000 t/anno di rifiuti termovalorizzabili;
- ✓ Linea 3 –136.000 t/anno di rifiuti termovalorizzabili;
- ✓ Linea 4 – 205.400 t/anno di rifiuti termovalorizzabili.

La capacità di trattamento complessiva autorizzata dell'impianto è pari a 447.200 t/anno di rifiuti. Non è previsto, né permesso il funzionamento in contemporanea delle n. 4 linee di coincenerimento: le 4 linee vengono esercite secondo una logica di "mutuo soccorso" in modo tale da non interrompere la combustione dei rifiuti in occasione delle manutenzioni e/o delle attività di revamping delle linee, garantendo così il funzionamento costante e contemporaneo di 3 linee di coincenerimento.

Nella seguente tabella sono specificati, per ciascuna delle 4 linee dell'Impianto, i codici EER dei rifiuti in ingresso autorizzati dall'AIA, la relativa descrizione, le operazioni di cui all'Allegato C della Parte IV del D.Lgs.152/06 e s.m.i. autorizzate dall'AIA e la quantità massima di rifiuti da sottoporre a tali operazioni autorizzate dall'AIA.

**Si riportano a seguire i EER dei rifiuti in ingresso, operazioni di recupero e capacità massima di trattamento dei rifiuti per ciascuna linea dell'impianto autorizzate dall'AIA**

Codice EER	Descrizione	Operazioni di recupero	Quantità massima autorizzata (t/anno)
<b>Linea 1</b>			
19.12.10	Rifiuti combustibili	R1/R13	125.200 (limite annuo previsto per i rifiuti identificati con codice EER 19.08.05 pari a 15.000 t/anno)
19.08.05	Fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane		
<b>Linea 2</b>			
19.12.10	Rifiuti combustibili	R1/R13	136.000 (limite annuo complessivo previsto per rifiuti identificati con codice EER 03.03.07, EER 03.03.10,
03.03.07	Scarti della separazione meccanica nella produzione di polpa da rifiuti da carta e cartone		
03.03.10	Scarti di fibre e fanghi contenenti fibre, riempitivi e prodotti di rivestimento generati dai processi di separazione meccanica		

Codice EER	Descrizione	Operazioni di recupero	Quantità massima autorizzata (t/anno)
19.08.05	Fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane		EER 19.08.05, pari a 15.400 t/anno)
<b>Linea 3</b>			
19.12.10	Rifiuti combustibili	R1/R13	136.000 (limite annuo complessivo previsto per rifiuti identificati con codice EER 03.03.07, EER 03.03.10, EER 19.08.05, pari a 20.400 t/anno)
03.03.07	Scarti della separazione meccanica nella produzione di polpa da rifiuti da carta e cartone		
03.03.10	Scarti di fibre e fanghi contenenti fibre, riempitivi e prodotti di rivestimento generati dai processi di separazione meccanica		
19.08.05	Fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane		
<b>Linea 4</b>			
19.12.10	Rifiuti combustibili	R1/R13	205.400 (limite annuo previsto per i rifiuti identificati con codice EER 19.08.05 pari a 50.000 t/anno)
19.12.12	Atri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19.12.11		
03.03.07	Scarti della separazione meccanica nella produzione di polpa da rifiuti da carta e cartone		
19.08.05	Fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane		
<b>Quantità complessiva delle linee 1 – 2 – 3 – 4</b>			<b>447.200</b>

Nell'ambito del riesame dell'AIA il gestore ha proposto alcune modifiche che non interessano né il processo condotto né la capacità produttiva dell'installazione, né l'elenco degli EER dei rifiuti ammessi in ingresso all'installazione in R1/R13. Le modifiche alla configurazione attuale autorizzata dell'impianto che Acea Ambiente intende realizzare e che chiede che vengano autorizzate nell'ambito del riesame dell'AIA sono rappresentate da:

1. installazione di un'officina provvisoria (Edificio E2), prefabbricata, da utilizzarsi fino alla realizzazione dell'edificio richiamato in seguito con la lettera E1 che costituirà l'officina "definitiva";
2. installazione di una guardiania provvisoria (Edificio S1), costituita da un container, da utilizzarsi fino alla realizzazione della portineria vera e propria (Edificio S2) già autorizzata con AIA D.D. Regione Lazio n. G14621 del 26/10/2022;
3. realizzazione Edificio E1 che verrà adibito a nuova officina e servizi ditte esterne;
4. slittamento e modifica Edificio E – magazzino, già autorizzato;
5. realizzazione Edificio D che verrà adibito a sala congressi;
6. realizzazione Edificio B1 che verrà adibito a spogliatoi;
7. cambio di destinazione d'uso dell'edificio E3 trasformandolo in magazzino;
8. realizzazione Campo Sportivo R, ad uso dei dipendenti Acea;
9. installazione nuovi container (Area K2) per il deposito di olii freschi per rabbocchi/manutenzioni;
10. risagomatura edificio antincendio Linea 4, già autorizzato;
11. realizzazione di due nuove vasche di accumulo acque reflue civili (VAC e VAC1) a servizio di una parte dei servizi igienici;
12. adeguamenti viabilità interna, parcheggi e recinzione perimetrale;
13. individuazione di nuove aree destinate alla verifica/accettazione dei rifiuti in ingresso;
14. individuazione di nuove aree destinate allo stoccaggio di materie prime;

15. realizzazione vasca "Q" di raccolta acque meteoriche dilavanti superfici non inquinate (tetti) e acque di seconda pioggia/di lavaggio piazzali provenienti dalle superfici dilavanti delle Linee 2 e 3;
16. rilocalizzazione dei piezometri PV2 e PV3 per interferenza con la viabilità di accesso all'impianto progettata nell'ambito della linea 4;
17. incremento dello stoccaggio istantaneo di rifiuti in ingresso caratterizzati da EER 191210/191212/030307 della Linea 4 da 1.650 t a 2.500 t;
18. identificazione di due nuove aree di deposito temporaneo di rifiuti prodotti, quali ceneri leggere (EER 19 01 13\*/19 01 14) e PSR (EER 19 01 05\*), nell'area in prossimità del camino E4 della linea 4;
19. unificazione in un unico deposito temporaneo rifiuti denominato "E1" delle aree di deposito temporaneo L1, L2 e L3 per le ceneri leggere da caldaia con le aree di deposito temporaneo E1, E2 e E3 per le ceneri leggere da elettrofiltro.

Si aggiunge che, in riferimento alle Conclusioni sulle BAT per l'incenerimento dei rifiuti pubblicate in data 03/12/2019 sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, la Società dichiara che l'impianto è ad esse già conforme come descritto nell'Allegato D.15. Tuttavia, è emersa la necessità di adeguare lo scenario emissivo attualmente autorizzato per le linee 1, 2 e 3. Per la linea 4 invece si conferma lo scenario emissivo autorizzato, che è già allineato alle Conclusioni sulle BAT per l'incenerimento dei rifiuti.

In riferimento al punto 17:

È richiesta l'autorizzazione per l'incremento dello stoccaggio istantaneo di rifiuti in ingresso alla Linea 4 caratterizzati da EER 191210/191212/030307 da 1.650 t a 2.500 t, senza apportare variazioni ai quantitativi di rifiuti ammessi in ingresso all'impianto per le operazioni R1.

Pertanto, nella configurazione di progetto (futura) lo stoccaggio massimo istantaneo di rifiuti in ingresso per ciascuna linea sarà il seguente:

Linea 1		Linea 2		Linea 3		Linea 4	
EER	Ton	EER	Ton	EER	Ton	EER	Ton
19 12 10	750	19 12 10	2500	19 12 10	2500	19 12 10	2500
19 08 05	137					19 12 12	
						03 03 07	
		19 08 05	137	19 08 05	137	19 08 05	380
		03 03 07		03 03 07			
		03 03 10		03 03 10			
<b>TOTALE</b>	<b>887</b>	<b>TOTALE</b>	<b>2637</b>	<b>TOTALE</b>	<b>2637</b>	<b>TOTALE</b>	<b>2880</b>

Fig.1: planimetria riassuntiva dello stato attuale e delle aree soggette a modifica



## **B. SINTESI DEI PARERI PERVENUTI E DI QUANTO EMERSO DURANTE LA CONFERENZA DI SERVIZI**

### **B.1 Sintesi Verbale della prima seduta di Conferenza dei servizi del 13/02/2024**

*...Ing. Ferdinando Maria Leone:*

*L'autorità competente A.I.A. rileva che successivamente alla convocazione della conferenza dei servizi odierna è pervenuta per conoscenza una nota, acquisita al prot. n. 169328 del 06/02/2024, inviata da parte della società al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e contenente la documentazione relativa alla caratterizzazione e alla classificazione delle scorie prodotte dell'impianto. La nota di cui sopra si riferisce ad aspetti già precedentemente palesati alla Regione Lazio con il fine di istituire un tavolo tecnico ma, come indicato nella determinazione G14307 del 30/10/2023 (cfr. punto 6), sentita ARPA Lazio, si è ritenuto che "la richiesta presentata esula dalle competenze regionali, in quanto ...la valutazione sulla classificazione di un rifiuto in uscita da un attività di termovalorizzazione, come già effettuato per altre tipologie di trattamenti e classificazione di rifiuti in uscita da tali trattamenti (vedi "Linee guida sulla*

*classificazione dei rifiuti” di cui alla delibera del Consiglio del Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente del 18 maggio 2021, n.105, così come integrate dal sotto-paragrafo denominato “3.5.9 - Rifiuti prodotti dal trattamento meccanico/meccanico-biologico dei rifiuti urbani indifferenziati”). Si è dunque ritenuto che tale valutazione ...debba essere effettuata dalla struttura competente ministeriale tenuto conto che vi sono altre tipologie impiantistiche analoghe sul territorio nazionale e che tali rifiuti speciali in uscita potrebbero essere conferiti ad impianti ubicati al di fuori della Regione Lazio”.*

*Nella nota acquisita al prot. n. 169328 del 06/02/2024, la società chiede ...di voler validare la Procedura di classificazione delle ceneri pesanti (con particolare riferimento al Paragrafo 9) prodotte presso il Termovalorizzatore di San Vittore del Lazio, proposta dalla società, quale parte integrante del PMeC allegato all’istanza di riesame/rinnovo dell’AIA.*

*Conseguentemente, l’autorità competente prende atto che la società, come indicato nella suddetta Determinazione, ha inviato la richiesta al Ministero Competente ai fini della valutazione mediante un tavolo tecnico con il supporto tecnico di ISPRA.*

*Ne consegue, quindi, che per completezza la documentazione di cui sopra verrà inserita nel box informatico (link riportato a seguire), seppur oggetto di una valutazione parallela svincolata al presente procedimento e di cui se ne prenderà atto degli esiti una volta definiti da parte del Ministero.*

*La Società Acea Ambiente Srl concorda con tale linea di procedimento.*

*L’autorità competente, dopo lettura del parere di ARPA Lazio, ferma restando la necessità di riscontro a tutti i rilievi indicati (che verranno riassunti in apposito quadro sinottico con le valutazioni dell’Area AIA) rileva di particolare importanza la richiesta di ottemperanza al nuovo PRQA e conseguentemente l’aggiornamento dello studio di dispersione dei contaminanti precedentemente inviato nell’ambito del PAUR della 4° linea (antecedente all’entrata in vigore del nuovo PRQA).*

*Viene data lettura del parere della provincia di Frosinone, dove per il servizio AIA e il servizio Tutela delle acque si rimette alle valutazioni ARPA Lazio, mentre per il Servizio Opere Idrauliche, si riferisce ai manufatti di scarico SF1 e SF2 e ritiene necessario richiedere alla Società di fornire chiarimenti e documentazione necessaria al completamento dell’iter istruttorio. Per l’Ufficio Risorse Idriche, invece, in riferimento ai pozzi denominati P0 e P1, si rilevano modifiche nelle quantità di emungimento, per le quali vengono richieste ulteriori specifiche. Per il pozzo denominato P3, invece, si riporta che l’istanza di ricerca è sospesa in attesa delle definizioni autorizzative dei pozzi P0, P1 e P2. In conclusione, nel parere per quanto riguarda l’Ufficio Risorse Idriche si riporta che “Per tutto quanto sopra esposto relativamente alle sole competenze dell’ufficio Risorse Idriche, tenuto conto del lungo iter istruttorio che contraddistingue sempre il rilascio di Concessioni a derivare acque pubbliche (come ad esempio, richiesta di nulla osta, pareri, pubblicazioni, chiarimenti e comunicazioni a Enti interessati), detto procedimento rimarrà esterno alla conferenza dei servizi di cui trattasi”.*

*Area Urbanistica, Copianificazione e Programmazione Negoziata: Province Laziali – Ing. Roberto Pacioni; Geom. Carlo Recine: l’area illustra sinteticamente il contenuto di una nota che verrà a breve inviata di richiesta integrazioni e chiarimenti.*

*La Società Acea Ambiente Srl manifesta la propria intenzione di ottemperare alle richieste con le dovute tempistiche necessarie.*

*L'Ing. Ferdinando Maria Leone confermando relativamente a quanto indicato dall'Area Urbanistica che l'impianto di termovalorizzazione di San Vittore del Lazio risulta ricompreso tra quelli strategici e funzionali alla chiusura del ciclo di gestione dei rifiuti secondo le previsioni del vigente Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti di cui alla D.C.R. Lazio n. 4 del 5 agosto 2020, richiede alla società un aggiornamento in merito allo stato di progettazione esecutiva e costruzione della Linea 4 autorizzata con la variante sostanziale A.I.A. di cui alla D.D. n. G14621 del 26/10/2022 e successivo PAUR di cui alla D.D. n. G14844 del 28/10/2022.*

*La Società Acea Ambiente Srl conferma lo stato di progettazione è in fase esecutiva e l'inizio della realizzazione è previsto entro fine 2024. La società segnala, inoltre, il permanere delle problematiche in merito alla modifica della viabilità autorizzata esistente, nonostante le interlocuzioni attivate con i competenti uffici ad oggi non concluse.*

*Considerando la scadenza per il riesame A.I.A. prevista ai sensi dell'art. 29-octies, comma 3, lettera a), del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. a seguito della pubblicazione sulla G.U.U.E. del 3/12/2019 della Decisione UE n. 2010 del 12/11/2019, l'Autorità Competente chiede alla società una tempistica di consegna delle integrazioni.*

*La società consapevole di quanto indicato si impegna a consegnare quanto richiesto nel più breve tempo possibile non avendo avuto ancora contezza definitiva di tutto quanto richiesto viste le note pervenute in data odierna e le richieste dell'Area Urbanistica ancora da formalizzare.*

*In conclusione, la Regione Lazio conferma che la Conferenza di Servizi si aggiornerà in funzione delle integrazioni che la società dovrà produrre a seguito di quanto richiesto nelle note richiamate e nel presente verbale, nonché negli ulteriori pareri e/o richieste di integrazioni che dovessero pervenire da parte degli altri enti coinvolti, assicurandosi che la Società possa avere il tempo di visionare adeguatamente gli ulteriori pareri di cui sopra che verranno prontamente pubblicati sul box dedicato al procedimento.*

*Si ricorda, come indicato nella nota di convocazione della presente seduta di conferenza che ARPA Lazio è stata convocata anche ai fini del supporto istruttorio, con riferimento a quanto previsto dalla L.R. n. 6 del 26/05/2021 e successivo regolamento regionale n. 21 del 25/11/2021 (adottato con D.G.R. n. 736 del 09/11/2021 e pubblicato sul BURL n.110 del 30/11/2021).*

### **B.1.a Sintesi note pervenute prima seduta di Conferenza dei servizi:**

- nota ARPA Lazio prot. n. 9845 del 12/02/2024 acquisita al prot. regionale al n. 0198892 del 13/02/2024, avente ad oggetto “ACEA Ambiente S.r.l. – impianto di termovalorizzazione loc. Valle Porchio, Comune di San Vittore (FR). Convocazione della Conferenza dei Servizi per il procedimento di Riesame con valenza di rinnovo dell’AIA rilasciata con D.D. n. G00063 del 13/01/2016 e s.m.i. Numero codice pratica: 35\_2023. Parere di Arpa Lazio ai sensi dell’art. 29-quater c. 6 del D.Lgs. n. 152/2006”, nella quale l’Agenzia regionale ha richiesto al gestore chiarimenti e precisazioni sulle modalità di monitoraggio e controllo delle attività impiantistiche al fine di rielaborare il PMeC anche alla luce delle BAT di settore;
- nota Provincia di Frosinone prot. n. SU\_5344\_2024 del 13/02/2024, acquisita al prot. regionale n.202439 del 13/02/2024 e avente ad oggetto “ACEA AMBIENTE s.r.l. - Impianto di termovalorizzazione ubicato a San Vittore del Lazio (FR), località Valle Porchio, Istanza di riesame con valenza di rinnovo con modifiche dell’AIA ai sensi dell’art.

29-octies, comma 3, lettera a), del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. a seguito della pubblicazione sulla G.U.U.E. del 3/12/2019 della Decisione UE n. 2010 del 12/11/2019. Pratica n. 35-2023 PARERE 1^ CDS”, nella quale l’Ente territoriale ha richiesto al Gestore dei chiarimenti e delle integrazioni in merito alla apertura di nuovi pozzi ovvero all’evidenza che presso lo stesso Ente provinciale sono già in fase di istruttoria procedimenti relativi a tali aspetti idraulici che restano esclusi dal procedimento di riesame in oggetto.

## **B.2 Sintesi Verbale della seconda seduta di conferenza dei servizi del 16/05/2024**

...L’Ing. Leone dell’Area A.I.A. illustra il parere ARPA Lazio e riporta un quadro sinottico prescrittivo rispetto a quanto riportato nel suddetto parere:

<b>N°</b>	<b>Parere ARPA Lazio del 0638120 del 15/05/2024</b>	<b>Valutazioni AREA A.I.A.</b>
1	<p>Pertanto si ribadisce che, tenuto conto di quanto previsto al punto 7.4 e all’Annex A della citata norma, il prospetto analitico proposto dovrebbe includere:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Il potere calorifico inferiore, determinato anche in riferimento al tenore di sostanza secca, oltre che considerando il tenore di umidità nel campione “tal-quale” ossia as received (ar).</li> <li>- La determinazione della forma delle particelle, oltre al diametro, secondo quanto previsto al punto 7.3 della UNI EN ISO 21640:2021.</li> <li>- La determinazione del Piombo volatile, Rame (composti solubili) e Zinco, in base al punto 7.4 della UNI EN ISO 21654:2022.</li> <li>- La restituzione della media aritmetica del Cloro e della mediana del Mercurio entrambe calcolate su base secca.</li> </ul> <p>Stante quanto sopra rappresentato si ritiene necessario adeguare il PMeC</p>	<p>Relazionare in merito e fornire riscontri puntuali alle richieste di Arpa Lazio nel precedente parere, aggiornando contestualmente il PMeC</p>
2	<p>Relativamente alle tempistiche di applicazione del Manuale Operativo per la Gestione dei Rifiuti, si evidenzia a codesta Autorità competente che il Gestore ha prodotto il seguente cronoprogramma</p>	<p>Oggetto di prescrizione specifica</p>
3	<p>Fermo restando le determinazioni che saranno assunte riguardo alla Procedura di classificazione allegata al PMeC e di cui in premessa, resta inteso che le scorie e le ceneri pesanti dovranno avere caratteristiche compatibili con il destino finale</p>	<p>Oggetto di prescrizione specifica</p>
4	<p>Per quanto riguarda lo SME della IV linea si suggerisce all’AC di prescrivere la conformità del sistema a quanto previsto dal Titolo III-bis della Parte IV del D.Lgs. n. 152/2006 e, per quanto non previsto, all’Allegato VI alla parte V, nonché alle norme tecniche di riferimento, in particolare dalla UNI EN 14181, e la presentazione di un manuale conforme alle citate prescrizioni. Al riguardo si richiama la Linea Guida SNPA 43/2022 Proposta prescrizioni/condizioni sui SME in atmosfera a supporto dei procedimenti autorizzativi AIA.</p>	<p>Oggetto di prescrizione specifica</p>
5	<p>Rispetto a quanto precedentemente richiesto circa la compilazione della tabella C.6 sui sistemi di trattamento fumi, risultano aggiunti soltanto gli impianti deodorizzazione, mentre mancano i filtri degli sfianti dei silos/serbatoi di stoccaggio. Pertanto si chiede di aggiornare il PMeC in tal senso.</p>	<p>Aggiornare PMeC</p>
6	<p>Con riferimento all’impatto odorigeno si richiama che, al fine di confermare i risultati ottenuti dallo studio previsionale elaborato nell’ambito del procedimento di PAUR per la realizzazione della IV linea, nel precedente parere si suggeriva all’AC di prescrivere, dopo l’entrata in esercizio della linea 4, una rielaborazione dello studio modellistico con i dati delle campagne di misura previste nel PMeC riferiti al primo anno di funzionamento dell’impianto nel suo complesso</p>	<p>Oggetto di prescrizione specifica</p>

7	<i>Rispetto a quanto sopra si ribadisce la necessità che i parametri di processo, nonché le eventuali azioni correttive intraprese in occasione di scostamenti dai valori che garantiscono l'ottimale andamento del processo di combustione, siano registrati durante la conduzione dell'impianto e resi disponibili all'Autorità di controllo</i>	<i>Oggetto di prescrizione specifica</i>
8	<i>Per quanto riguarda il monitoraggio discontinuo nelle fasi di avvio e arresto programmato, nelle quali il Gestore prevede di effettuare misure dei micro e macroinquinanti di cui al Par 7.2 del PMeC con frequenza triennale si ribadisce che si ritiene utile prevedere in una fase iniziale una frequenza almeno annuale, da rivalutare successivamente sulla base dei dati registrati inerenti le fermate programmate di tutte le linee.</i>	<i>Oggetto di prescrizione specifica</i>
9	<i>Per quanto riguarda le condizioni di rispetto dei valori limite di emissione nel piano delle OTNOC è indicato che in corrispondenza dei transitori di avviamento e arresto dell'impianto, non è previsto il confronto con i valori limite emissivi. Al riguardo si ribadisce all'AC che ciò risulta in contrasto con la normativa vigente e con prescrizione 65 dell'AIA vigente la quale prevede di garantire che l'impianto, in tutte le condizioni di normale esercizio e funzionamento, compresi i periodi di avvio e arresto programmati, rispetti i limiti di emissione. Pertanto il piano delle OTNOC deve essere adeguato per prevedere il rispetto dei valori limite anche in corrispondenza dei transitori di avvio e arresto.</i>	<i>Aggiornamento del Piano delle OTNOC e Oggetto di prescrizione specifica</i>
10	<i>Rispetto al documento allegato dal Gestore, in riferimento a quanto previsto dalla BAT 18, si ribadisce la necessità di:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>o <i>specificare le conseguenze di ciascuna OTNOC in termini di impatti sulle emissioni dell'impianto, in particolare prevedendo la quantificazione annua delle emissioni corrispondenti alle OTNOC da riportare nel reporting sulle emissioni eccezionali.</i></li> <li>o <i>predisporre e attuare un piano di manutenzione preventiva delle apparecchiature essenziali per la protezione dell'ambiente come peraltro previsto dalla BAT 1 xii;</i></li> <li>o <i>valutare periodicamente le emissioni in OTNOC e attuare gli interventi correttivi se necessario.</i></li> </ul>	<i>Adeguare la documentazione a quanto richiesto da ARPA LAZIO</i>
11	<i>Con riferimento alla gestione delle condizioni anomale di funzionamento si ricorda all'AC che l'art. 237-octiesdecies prevede che in autorizzazione l'Autorità competente fissi il periodo massimo di tempo durante il quale a causa di disfunzionamenti, guasti o arresti tecnicamente inevitabili dei dispositivi di depurazione e di misurazione, le concentrazioni delle sostanze regolarmente presenti nelle emissioni in atmosfera e nelle acque reflue depurate possono superare i valori limite di emissione autorizzati. In tali casi si applica quanto previsto al comma 4 dell'art. 237-octiesdecies circa il rispetto dei limiti e delle prescrizioni da garantire anche nei casi di condizioni anomale di funzionamento. Tale condizione, richiamata al punto 71 dell'AT dell'AIA vigente, deve essere riportata anche all'interno del Piano delle OTNOC</i>	<i>Aggiornare il Piano delle OTNOC e oggetto di prescrizione specifica</i>
12	<i>Si rammenta infine all'Autorità competente che a parere della scrivente Agenzia il Piano delle OTNOC dovrà essere parte integrante del PMeC da approvare e che la gestione del monitoraggio in continuo in corrispondenza dei transitori deve essere conforme a quanto riportato all'interno del Manuale di gestione dello SME.</i>	<i>Aggiornamento PMeC + Oggetto di prescrizione specifica</i>
13	<i>Rispetto a quanto sopra si fa presente all'AC che sulla base della documentazione agli atti del procedimento, l'assetto impiantistico sembra prevedere la tecnica della riduzione catalitica selettiva (SCR) su tutte e quattro le linee, in tal caso sarebbe applicabile il valore inferiore del range indicato come Bat-Ael per gli NOx ovvero il valore di 50 mg/Nm<sup>3</sup> su tutte le linee. Si richiede all'AC di approfondire la citata questione per le determinazioni di competenza.</i>	<i>Relazionare in merito</i>
14	<i>Rispetto all'autorizzazione vigente si evidenzia che nel quadro emissivo per la linea 4 devono essere specificati, al pari delle linee 1, 2 e 3, i periodi di campionamento di tutti i microinquinanti, nonché devono essere richiamate tutte le norme previste nell'Allegato 1 al Titolo III-bis alla parte Quarta del D.Lgs. n. 152/2006</i>	<i>Relazionare in merito + Oggetto di prescrizione specifica</i>

15	<i>Poiché il Gestore dichiara che per le linee 1, 2 e 3 sarà adottata una frequenza quadrimestrale per il monitoraggio dei metalli, si ritiene pertinente ripristinare le medesime frequenze indicate nel PMeC ad oggi vigente per ciascuna linea.</i>	Aggiornare PMeC
16	<i>Con riferimento al campionamento a lungo termine di diossine e furani nel PMeC è indicata una misura con frequenza mensile e durata di campionamento tra 2 e 4 settimane in linea con la BAT 4; al riguardo si ritiene appropriato prevedere un campionamento continuo di durata mensile, come prescritto nel PMeC vigente.</i>	Oggetto di prescrizione specifica
17	<i>Il monitoraggio del N2O previsto con frequenza annuale dalla Bat 4 deve essere inserito anche per i camini delle linee 2 e 3, in quanto mancante.</i>	Correggere refuso
18	<i>Preso atto di quanto sopra riportato in riferimento alle linee 1, 2 e 3, si chiede di ripristinare per la linea IV il campionamento a lungo termine dei PCB-DL di durata mensile, in conformità a quanto previsto nell'atto autorizzativo vigente, anche al fine di valutare il livello di emissione nel tempo</i>	Oggetto di prescrizione specifica
19	<i>In riferimento alla frequenza di autocontrollo, laddove nell'autorizzazione vigente è prevista una frequenza quadrimestrale/trimestrale con la nota trimestrale per i primi 12 mesi dal riavvio, si ritiene che la stessa debba essere ripristinata nel PMeC da autorizzare per i medesimi inquinanti e parametri</i>	Aggiornare PMeC
20	<i>Al riguardo poiché nell'ultima versione del PMeC in atti è stata eliminata la sezione 14 <u>Qualità dell'aria</u>, si evidenzia la necessità che la stessa sia ripristinata integralmente in conformità al PMeC vigente e che il Gestore continui a svolgere tutte le attività di monitoraggio ivi previste. Con specifico riferimento alla centralina di San Vittore, la stessa potrà essere eliminata soltanto dopo l'effettivo passaggio alla rete regionale di qualità dell'aria, previsto dalla sopra citata Determinazione regionale. Alla luce di quanto sopra si ritiene necessario anche confermare la prescrizione 73 dell'Allegato Tecnico di cui alla Determinazione G14307/2023</i>	Aggiornare PMeC + Oggetto di prescrizione specifica
21	<i>Il fondo dell'area oggetto di studio del 2022, fornito dall'ARPA Lazio, ricomprende il contributo dell'impianto di termovalorizzazione funzionante con tre linee operative. È il contributo della sola quarta linea, la cui attivazione costituisce la modifica dell'impianto, che sommandosi a tale fondo va ad incrementare l'impatto totale e ciò va valutato secondo la metodologia prevista nella succitata nota, cioè: "1. Calcolo della concentrazione <math>\Delta C = C_{post-operam} - C_{ante-operam}</math> per ogni inquinante e per ogni ora. Dove Cante-operam è il campo di concentrazione oraria fornito dalla simulazione modellistica dell'impianto nelle condizioni pre-esistenti e Cpost-operam è il campo di concentrazione oraria fornito dalla simulazione modellistica dell'impianto nelle condizioni a valle delle modifiche. 2. Sovrapposizione, per ogni inquinante e per ogni ora, del campo di concentrazione oraria <math>\Delta C</math> ottenuto nel punto 1 con il campo di background calcolato secondo le modalità descritte nel par. 4.1.". Questo tipo di valutazione (punto 27 della nota della Regione Lazio prot. n. 218321 del 15/02/2024) risulta assente.</i>	Relazionare in merito, integrando la valutazione come richiesto da Arpa Lazio
22	<i>Rispetto ai punti di campionamento dei flussi da monitorare il Gestore ha prodotto l'elaborato planimetrico C10 revisionato, dalla cui disamina emerge quanto di seguito rappresentato. Il pozzetto di prelievo M11, relativo alle acque di prima pioggia della Linea 1 a valle del trattamento (I1) e non destinate al recupero nella vasca antincendio (M2) previo trattamento chimico fisico (O), è posizionato a valle di MN1, relativo ai flussi di seconda pioggia della Linea 1. Pertanto il Gestore dovrà garantire che il campionamento dei flussi di prima pioggia depurati avvenga in assenza del contributo dei volumi di seconda pioggia</i>	Relazionare in merito
23	<i>Il pozzetto di campionamento MN4.1, relativo al troppo pieno della vasca antincendio/servizi (I3) (I5) dove sono raccolte le acque di</i>	Aggiornare Planimetria

	<i>prima pioggia della Linea 4 a valle del trattamento (VIP) e le acque di seconda pioggia e dei pluviali della Linea 4, previo trattamento chimico fisico (39), sembrerebbe posizionato erroneamente sulla rete di convogliamento delle acque meteoriche potenzialmente non inquinate dai tetti di aree comuni su cui risulta già presente il pozzetto MN3. Si ritiene necessario aggiornare la planimetria riguardo a tale aspetto</i>	
24	<i>1. B23/C12 – Planimetria sorgenti sonore e zone di influenza. Le Planimetrie devono includere tutti i punti (12 punti al confine modificato + 11 punti recettori) previsti dalla Tabella C13 del PMeC revisionato in relazione alla classificazione acustica del territorio interessato all’installazione adottata dal Comune o scelta in base ai criteri dell’art. 6 del D.P.C.M. 01/03/1991</i>	<i>Integrare Planimetria B23/C12</i>
25	<i>2. B24 – Identificazione e quantificazione dell’impatto acustico Nella planimetria Allegato al documento B.24, integrato nella documentazione in atti, manca la distribuzione dei recettori A1, A2, A3 e A5. Per le prossime misure periodiche, si ribadisce la necessità di indicare l’incertezza di misura riscontrata e la relativa regola decisionale applicata, ai sensi della norma di “buona tecnica” UNI TR 11326-1:2009 e norma UNI TS 11326-2:2015, ai fini del confronto dei valori misurati / stimati con i valori limite</i>	<i>Integrare Planimetria B24 – oggetto di specifica prescrizione</i>

*Acea Ambiente s.r.l. alla luce di quanto indicato dall’Autorità Competente e del parere ARPA Lazio si riserva di dare riscontro puntuale a quanto indicato. Preliminarmente vuole però evidenziare quanto indicato nel quadro sinottico al punto 9. Acea ribadisce la risposta già effettuata per la precedente medesima richiesta in cui si evidenziava quanto segue : “Si ritiene che non vi sia alcun contrasto tra i due periodi nella misura in cui si stabilisca che le "condizioni di normale esercizio e funzionamento, compresi i periodi di avvio e arresto" coincidano con le attività di incenerimento dei rifiuti. Si evidenzia, a tal proposito, che in condizioni di normale esercizio e funzionamento, e cioè nei periodi in cui vengono coinceneriti i rifiuti, la Società monitora tutti i parametri, che vengono confrontati con i valori limite di emissione stabiliti dall’AIA, mentre nei periodi in cui non vengono inceneriti i rifiuti e quindi l’impianto sta temporaneamente utilizzando il metano come combustibile, la Società monitora tutti i parametri, che, solamente in questa specifica condizione e per un tempo massimo di 48 ore (salvo imprevisti e/o manutenzioni straordinarie comunicate tempestivamente all’A.C.), non possono e non devono essere confrontati con i valori limite di emissione stabiliti dall’AIA, come peraltro previsto dall’art. 237-quattordicesimo, comma 2 e Allegato 2, paragrafo C, punto 1 del D.Lgs. n. 152/06. Le stesse BAT chiariscono, per ciascun inquinante, che i livelli di emissione (BAT-AEL) per le emissioni nell’atmosfera sono derivanti dall’incenerimento dei rifiuti. Si ritiene, pertanto, necessario chiarire la prescrizione n. 65, definendo le "condizioni di normale esercizio e funzionamento, compresi i periodi di avvio e arresto" come le condizioni in cui vengono inceneriti/coinceneriti i rifiuti.”. Rispetto a quanto indicato la società chiarisce ulteriormente che i sistemi di abbattimento rimangono comunque attivi sia nella fase di incenerimento/coincenerimento che nella fase di utilizzo del metano come combustibile come su definiti.*

*La Regione Lazio richiede alla società di fornire una apposita relazione che descriva nel dettaglio quanto su riportato al fine di poter confrontarsi con ARPA Lazio e aggiornare/chiarire la prescrizione già riportata.*

*La Provincia di Frosinone rileva di aver finito da poco l'istruttoria e arriverà il parere entro la giornata di oggi. Si anticipa che per quanto riguarda il servizio AIA la provincia si rimette a quanto indicato da ARPA Lazio. Per il servizio risorse idriche sono in corso i procedimenti paralleli di autorizzazione all'approvvigionamento idrico. Per quanto riguarda le Opere Idrauliche la Provincia di Frosinone rileva che nel presente procedimento verranno valutate sia gli scarichi ai fini idraulici (e tutte le opere connesse presenti nella fascia di rispetto demaniale) relativi alle 3 linee esistenti che quello relativo alla futura quarta linea, rispondendo anche alla prescrizione indicata nella modifica sostanziale AIA emessa nel 2022. Come poi sarà riportato in dettaglio nella nota che perverrà in data odierna, verranno richieste una serie di integrazioni documentali ai fini di autorizzare tutto ciò che è stato realizzato e/o verrà realizzato che si trova nella fascia di rispetto demaniale. A seguito di tali valutazioni verrà emessa una determinazione autorizzativa unica che riporterà in allegato apposito disciplinare concessorio in cui sarà chiarito quanto dovuto per il canone demaniale da corrispondere alla Regione Lazio. La Provincia resta a disposizione della società per eventuali chiarimenti e/o incontri rispetto a quanto richiesto nella nota che verrà inviata in data odierna. Infine la Provincia evidenzia la necessità che vengano riconsegnati da parte della società tutti gli elaborati tecnici-amministrativi definitivi finali che verranno allegati all'autorizzazione da emettere.*

*L'Area Urbanistica Regionale ha completato l'istruttoria e invierà il proprio contributo di competenza a valle della presente seduta di conferenza. Si anticipa che l'aspetto principale dal punto di vista urbanistico è quella, vista la mancanza di un PRG vigente per il Comune di San Vittore del Lazio, di confermare che, anche per gli interventi oggetto della presente Conferenza di Servizi, valgono i presupposti posti alla base del precedente parere della scrivente Area, prot. n. 0953538 del 19/11/2021, espresso nell'ambito della CdS riguardante l' "Adeguamento impiantistico e sistemazione ambientale del termovalorizzatore di San Vittore del Lazio con la realizzazione di una quarta linea", e di seguito riportati:*

*L'impianto di termovalorizzazione di San Vittore del Lazio risulta ricompreso tra quelli strategici e funzionali alla chiusura del ciclo di gestione dei rifiuti secondo le previsioni del vigente Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti di cui alla D.C.R. Lazio n. 4 del 5 agosto 2020.*

*L'impianto esistente è stato assentito ai sensi dell'art. 35 della L. 164/2014 e dell'art. 5 comma 1-bis e dell'art. 29-ter del D.lgs. 152/2006 e, allo stesso modo, l'impianto in oggetto viene dichiarato infrastruttura e insediamento strategico di preminente interesse nazionale, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del D.P.C.M. 10.08.2016 e ai sensi dell'art. 35, comma 1, del D.L. 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164 (cd. "Sblocca Italia").*

*La procedura autorizzativa intrapresa per l'intervento in oggetto fa ricorso all'art. 208 del D. Lgs 152/2006 ed ai fini dell'approvazione dell'impianto si fa ricorso alla procedura di cui all'art. 27 bis del medesimo D. Lgs 152/06 che dispone un Provvedimento Autorizzativo Unico Regionale.*

*Per quanto riguarda gli aspetti richiesti nel precedente parere, con riferimento al riscontro effettuato dalla società, si anticipa che restano da chiarire le seguenti richieste che verranno meglio dettagliate nella nota che verrà inviata a breve:*

- *acquisizione dei pareri propedeutici ai progetti in variante urbanistica;*
- *riduzione dei parcheggi dell'impianto;*
- *chiarimenti sulla nuova viabilità e come la stessa si raccorda con la viabilità esistente;*

- *ulteriori questioni di dettaglio relative probabilmente a refusi nella documentazione fornita.*

*Infine, si ricorda che ancora non risulta pervenuta l'attestazione di inesistenza di usi civici da parte del Comune di San Vittore. La società ha indicato tale inesistenza ma è necessario acquisire l'attestazione da parte del Comune.*

*L'Autorità Competente a riscontro di quanto richiesto dall'Area Urbanistica Regionale ribadisce quanto già indicato nel precedente verbale di conferenza di servizi del 11/02/2024 relativamente ai presupposti alla base del parere urbanistico stante la mancanza di un PRG nel Comune di San Vittore nel Lazio. L'impianto di termovalorizzazione di San Vittore del Lazio risulta ricompreso tra quelli strategici e funzionali alla chiusura del ciclo di gestione dei rifiuti secondo le previsioni del vigente Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti di cui alla D.C.R. Lazio n. 4 del 5 agosto 2020.*

*L'impianto esistente è stato assentito ai sensi dell'art. 35 della L. 164/2014 e dell'art. 5 comma 1-bis e dell'art. 29-ter del D.lgs. 152/2006 e, allo stesso modo, l'impianto in oggetto viene dichiarato infrastruttura e insediamento strategico di preminente interesse nazionale, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del D.P.C.M. 10.08.2016 e ai sensi dell'art. 35, comma 1, del D.L. 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164 (cd. "Sblocca Italia").*

*La procedura autorizzativa intrapresa per l'intervento in oggetto fa ricorso al riesame-rinnovo dell'A.I.A. con modifiche di cui all'art. 29-octies e 29-quater del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. L'A.I.A. sostituisce l'autorizzazione di cui all'art. 208 del D. Lgs 152/2006 e s.m.i. ai sensi dell'allegato IX alla parte del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e l'art. 6 comma 14 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. indica esplicitamente che "Per le attività di smaltimento o di recupero di rifiuti svolte nelle installazioni di cui all'articolo 6, comma 13, anche qualora costituiscano solo una parte delle attività svolte nell'installazione, l'autorizzazione integrata ambientale, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 29-quater, comma 11, costituisce anche autorizzazione alla realizzazione o alla modifica, come disciplinato dall'articolo 208".*

*Per quanto riguarda i pareri propedeutici ai progetti in variante urbanistica si segnala che la ASL territorialmente competente è stata invitata alla presente conferenza di servizi e potrà eventualmente inviare il proprio parere nelle tempistiche e modalità previste dalla L. 241/1990 e s.m.i. e che per il parere ex art. 89 del D.P.R. n. 380/2001 di competenza dell'Area Tutela del Territorio, Servizio Geologico e Sismico Regionale, si provvederà a coinvolgere la suddetta Area nel presente procedimento, fermo restando che nel caso specifico non essendoci un Piano Regolatore vigente, non dovrebbe trovare applicazione tale valutazione preliminare.*

*In conclusione, la Regione Lazio indica che la Conferenza di Servizi si aggiornerà in funzione delle integrazioni che la società dovrà produrre a seguito di quanto richiesto nelle note richiamate e nel presente verbale, nonché negli ulteriori pareri e/o richieste di integrazioni che perverranno come anticipate nel presente verbale da parte degli altri enti coinvolti, assicurandosi che la Società possa avere il tempo di visionare adeguatamente gli ulteriori pareri di cui sopra che verranno prontamente pubblicati sul box dedicato al procedimento.*

*L'Autorità Competente richiede alla società vista la tempistica e la necessità di procedere all'emissione del riesame/rinnovo nei termini stabiliti a seguito della pubblicazione delle BAT di settore come previsto dall'art. 29-octies del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., di consegnare tutte le integrazioni richieste (comprese quelle della Provincia e dell'Area Urbanistica) entro 45 giorni*

*dalla data della presente seduta. Si richiede altresì di anticipare prima del suddetto termine le integrazioni richieste da ARPA Lazio e esplicitate nel quadro sinottico riportato precedentemente e nel verbale, al fine di metterle a disposizione dell’Agenzia Regionale per l’emissione del parere conclusivo.*

### **B.2.a Sintesi note pervenute seconda seduta di Conferenza dei servizi:**

- nota ARPA Lazio prot. n. 33993 del 15/05/2024, acquisita al prot. regionale al n. 0638120 del 15/05/2024, avente ad oggetto “ACEA Ambiente S.r.l. – impianto di termovalorizzazione loc. Valle Porchio, Comune di San Vittore (FR). Convocazione della Conferenza dei Servizi per il procedimento di Riesame con valenza di rinnovo dell’AIA rilasciata con D.D. n. G00063 del 13/01/2016 e s.m.i. Numero codice pratica: 35\_2023. Parere di Arpa Lazio ai sensi dell’art. 29-quater c. 6 del D.Lgs. n. 152/2006, con il quale l’Agenzia ha richiesto al gestore l’integrazione della documentazione tecnica precedentemente già fornita in quanto necessaria e propedeutica all’aggiornamento del PMeC;
- parere Area Urbanistica Regione Lazio prot. n. 0647749 de17/05/2024, avente ad oggetto “ACEA AMBIENTE s.r.l. - Impianto di termovalorizzazione ubicato a San Vittore del Lazio (FR), località Valle Porchio, Istanza di riesame con valenza di rinnovo con modifiche dell’AIA ai sensi dell’art. 29-octies, comma 3, lettera a), del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. a seguito della pubblicazione sulla G.U.U.E. del 3/12/2019 della Decisione UE n. 2010 del 12/11/2019. - Avvio procedimento e convocazione 1° conferenza di servizi per il giorno 13/02/2024, ore 10:30 – pratica n. 35-2023 - Riscontro a Richiesta chiarimenti e integrazioni, con il quale la Direzione regionale di competenza ha richiesto alla Società di fornire l’ubicazione esatta delle nuove aree della linea 4 in quanto non rinvenibili dagli elaborati già forniti e la attestazione comunale di cui all’art.3 L. regionale n.1/86;
- parere Provincia di Frosinone acquisito al prot. regionale n. 0655516 del 20/05/2024, avente ad oggetto “ACEA AMBIENTE s.r.l. - Impianto di termovalorizzazione ubicato a San Vittore del Lazio (FR), località Valle Porchio, Istanza di riesame con valenza di rinnovo con modifiche dell’AIA ai sensi dell’art. 29-octies, comma 3, lettera a), del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. a seguito della pubblicazione sulla G.U.U.E. del 3/12/2019 della Decisione UE n. 2010 del 12/11/2019. Pratica n. 35-2023 - PARERE 2^ CDS”, con il quale l’Ente ha comunicato alla Società la presenza di blocchi di CLS in corrispondenza di uno scarico, chiedendone la legittimità oltre alla necessità di collettare tutta la documentazione tecnico-amministrativa in un unico file, comprese le integrazioni richieste.

### **B.3 Sintesi Verbale della terza seduta di Conferenza dei servizi del 24/07/2024:**

*Interviene la Provincia di Frosinone e viene data sintetica lettura della nota citata in premessa. La Provincia richiede riscontro alle osservazioni di carattere amministrativo indicate nel primo paragrafo della suddetta nota, mentre sugli aspetti tecnici relativi alle competenze sul rilascio delle autorizzazioni ai fini idraulici richiede chiarimenti alla società rendendosi disponibile per un tavolo tecnico specifico sul tema. Si segnala che ai fini del rilascio del parere è necessario acquisire il nulla osta da parte del Consorzio di Bonifica competente (Valle del Liri di Cassino). Si chiede pertanto che tale consorzio venga convocato in conferenza al fine di acquisire il nulla osta indicato.*

La Regione Lazio relativamente ai chiarimenti procedurali rileva che il procedimento di riesame/rinnovo riguarda l'intera installazione compresa la 4° linea. Come indicato in premessa essendo già stato effettuato il procedimento di modifica sostanziale dell'AIA relativo alla 4° linea la stessa è stata già valutata conforme alle BAT di settore del 2019. In ogni caso l'autorizzazione di riesame/rinnovo che scaturirà dal presente procedimento sarà unica per l'intera installazione prendendo atto di quanto già emerso per la 4° linea e valutando il riesame e l'adeguamento alle BAT di settore delle altre 3 linee esistenti. In merito alla convogliabilità delle emissioni in un unico punto di emissione si lascia alla società di fornire riscontro tecnico rispetto a tale richiesta. Sull'inquadramento dell'impianto con riferimento alla determinazione del 2016 e quella del 2022, come indicato nella nota di convocazione della presente conferenza si informa che l'Autorità Competente sta effettuando approfondimenti sul tema anche tramite l'istituto dell'interpello ambientale presso il MASE, al quale tuttora non è pervenuto riscontro. Il riesame dell'intera installazione chiarirà tale argomento.

La società relativamente alla convogliabilità delle emissioni richiama quanto già valutato e autorizzato nell'ambito del procedimento di PAUR della 4° linea, nell'ambito del quale tale argomento era già stato dibattuto, valutato e autorizzato. Per quanto riguarda il tavolo tecnico con la Provincia di Frosinone preso atto della disponibilità viene concordato un incontro per il 30/07/2024.

L'Area AIA, ferme restando le valutazioni di ARPA Lazio che è anche organo tecnico/istruttorio regionale ai sensi del R.R. n. 21/2021, illustra il quadro sinottico riferito alla precedente nota ARPA Lazio n. 638120 del 15/05/2024 riscontrato dalla Società e per il quale si richiede approfondimento e valutazione da parte di ARPA Lazio in particolare per i punti riscontrati nn.1,9,11,13,20,21.

Si specifica, inoltre che, in merito al punto 3 i rifiuti saranno classificati secondo linee guida ISPRA n° 105/2021.

N°	Parere ARPA Lazio prot. n. 638120 del 15/05/2024	Verbale CdS del 16/05/2024	Riscontro Acea Ambiente
1	Pertanto si ribadisce che, tenuto conto di quanto previsto al punto 7.4 e all'Annex A della citata norma, il prospetto analitico proposto dovrebbe includere: - Il potere calorifico inferiore, determinato anche in riferimento al tenore di sostanza secca, oltre che considerando il tenore di umidità nel campione "tal-qual" ossia as received (ar). - La determinazione della forma delle particelle, oltre al diametro, secondo quanto previsto al punto 7.3 della UNI EN ISO 21640:2021. - La determinazione del Piombo volatile, Rame (composti solubili) e Zinco, in base al punto 7.4 della UNI EN ISO 21654:2022. - La restituzione della media aritmetica del Cloro e della mediana del Mercurio entrambe calcolate su base secca. Stante quanto sopra rappresentato si ritiene necessario adeguare il PMeC.	Relazionare in merito e fornire riscontri puntuali alle richieste di Arpa Lazio nel precedente parere, aggiornando contestualmente il PMeC	Il PMeC è stato parzialmente adeguato in base a quanto chiesto da ARPA (paragrafo 13.7), poiché, con specifico riferimento alla determinazione del piombo volatile, del rame (composti solubili) e zinco, si evidenzia che il punto 7.4 della UNI EN ISO 21654:2022 (Solid recovered fuels - Determination of calorific value) dal titolo "Thermosta" non tratta l'argomento della determinazione dei suddetti parametri. Considerato, inoltre, che i suddetti parametri non sono citati né nel punto 7.4 né nell'Annex A della UNI EN ISO 21640:2021, non sono stati inseriti nel PMeC. Le altre richieste sono state inserite nel PMeC.
2	Relativamente alle tempistiche di applicazione del Manuale Operativo per la Gestione dei Rifiuti, si evidenzia a codesta Autorità competente che il Gestore ha prodotto il seguente cronoprogramma	Oggetto di prescrizione specifica	Si prende atto della prescrizione.
3	Fermo restando le determinazioni che saranno assunte riguardo alla Procedura di classificazione allegata al PMeC e di cui in premessa, resta inteso che le scorie e le ceneri pesanti dovranno avere caratteristiche compatibili con il destino finale	Oggetto di prescrizione specifica	Le scorie saranno caratterizzate e classificate in base a quanto riportato nella Procedura - Allegato E3 al PMeC.
4	Per quanto riguarda lo SME della IV linea si suggerisce all'AC di prescrivere la conformità del sistema a quanto previsto dal Titolo III- bis della Parte IV del D.Lgs. n. 152/2006 e, per quanto non previsto, all'Allegato VI alla parte V, nonché alle norme tecniche di riferimento, in particolare dalla UNI EN 14181, e la presentazione di un manuale conforme alle citate prescrizioni. Al riguardo si richiama la Linea Guida SNPA 43/2022 Proposta prescrizioni/condizioni sui SME in atmosfera a supporto dei procedimenti autorizzativi AIA.	Oggetto di prescrizione specifica	Si prende atto della prescrizione.
5	Rispetto a quanto precedentemente richiesto circa la compilazione della tabella C.6 sui sistemi di trattamento fumi, risultano aggiunti soltanto gli impianti deodorizzazione, mentre mancano i filtri degli sfati dei silos/serbatoi di stoccaggio. Pertanto si chiede di aggiornare il PMeC in tal senso.	Aggiornare PMeC	Il PMeC è stato aggiornato.
6	Con riferimento all'impatto odorigeno si richiama che, al fine di confermare i risultati ottenuti dallo studio previsionale elaborato nell'ambito del procedimento di PAUR per la realizzazione della IV linea, nel precedente parere si suggeriva all'AC di prescrivere, dopo l'entrata in esercizio della linea 4, una rielaborazione dello studio modellistico con i dati delle campagne di misura previste nel PMeC riferiti al primo anno di funzionamento dell'impianto nel suo complesso	Oggetto di prescrizione specifica	Si prende atto della prescrizione.

7	Rispetto a quanto sopra si ribadisce la necessità che i parametri di processo, nonché le eventuali azioni correttive intraprese in occasione di scostamenti dai valori che garantiscono l'ottimale andamento del processo di combustione, siano registrati durante la conduzione dell'impianto e resi disponibili all'Autorità di controllo	Oggetto di prescrizione specifica	Si prende atto della prescrizione.
8	Per quanto riguarda il monitoraggio discontinuo nelle fasi di avvio e arresto programmato, nelle quali il Gestore prevede di effettuare misure del micro e macroinquinanti di cui al Par 7.2 del PMeC con frequenza triennale si ribadisce che si ritiene utile prevedere in una fase iniziale una frequenza almeno annuale, da rivalutare successivamente sulla base dei dati registrati inerenti le fermate programmate di tutte le linee.	Oggetto di prescrizione specifica	Si prende atto della prescrizione.
9	Per quanto riguarda le condizioni di rispetto dei valori limite di emissione nel piano delle OTNOC è indicato che in corrispondenza dei transitori di avviamento e arresto dell'impianto, non è previsto il confronto con i valori limite emissivi. Al riguardo si ribadisce all'AC che ciò risulta in contrasto con la normativa vigente e con prescrizione 65 dell'AIA vigente la quale prevede di garantire che l'impianto, in tutte le condizioni di normale esercizio e funzionamento, compresi i periodi di avvio e arresto programmati, rispetti i limiti di emissione. Pertanto il piano delle OTNOC deve essere adeguato per prevedere il rispetto dei valori limite anche in corrispondenza dei transitori di avvio e arresto.	Aggiornamento del Piano delle OTNOC e Oggetto di prescrizione specifica	Si rimanda alla lettura della relazione allegata redatta dall'ing. Fornari.
10	Rispetto al documento allegato dal Gestore, in riferimento a quanto previsto dalla BAT 18, si ribadisce la necessità di: o specificare le conseguenze di ciascuna OTNOC in termini di impatti sulle emissioni dell'impianto, in particolare prevedendo la quantificazione annua delle emissioni corrispondenti alle OTNOC da riportare nel reporting sulle emissioni eccezionali. o predisporre e attuare un piano di manutenzione preventiva delle apparecchiature essenziali per la protezione dell'ambiente come peraltro previsto dalla BAT 1 xii; o valutare periodicamente le emissioni in OTNOC e attuare gli interventi correttivi se necessario.	Adeguare la documentazione a quanto richiesto da ARPA LAZIO	Si allega il Piano delle OTNOC modificato.
11	Con riferimento alla gestione delle condizioni anomale di funzionamento si ricorda all'AC che l'art. 237- octiesdecies prevede che in autorizzazione l'Autorità competente fissi il periodo massimo di tempo durante il quale a causa di disfunzionamenti, guasti o arresti tecnicamente inevitabili dei dispositivi di depurazione e di misurazione, le concentrazioni delle sostanze regolarmente presenti nelle emissioni in atmosfera e nelle acque reflue depurate possono superare i valori limite di emissione autorizzati. In tali casi si applica quanto previsto al comma 4 dell'art. 237-octiesdecies circa il rispetto dei limiti e delle prescrizioni da garantire anche nei casi di condizioni anomale di funzionamento. Tale condizione, richiamata al punto 71 dell'AT dell'AIA vigente, deve essere riportata anche all'interno del Piano delle OTNOC	Aggiornare il Piano delle OTNOC e oggetto di prescrizione specifica	Si rimanda alla lettura della relazione allegata redatta dall'ing. Fornari.
12	Si rammenta infine all'Autorità competente che a parere della scrivente Agenzia il Piano delle OTNOC dovrà essere parte integrante del PMeC da approvare e che la gestione del monitoraggio in continuo in corrispondenza dei transitori deve essere conforme a quanto riportato all'interno del Manuale di gestione dello SME.	Aggiornamento PMeC + Oggetto di prescrizione specifica	Il Piano delle OTNOC è stato allegato al PMeC.
13	Rispetto a quanto sopra si fa presente all'AC che sulla base della documentazione agli atti del procedimento, l'assetto impiantistico sembra prevedere la tecnica della riduzione catalitica selettiva (SCR) su tutte e quattro le linee, in tal caso sarebbe applicabile il valore inferiore del range indicato come Bat-Ael per gli NOx: ovvero il valore di 50 mg/Nm <sup>3</sup> su tutte le linee. Si richiede all'AC di approfondire la citata questione per le determinazioni di competenza.	Relazionare in merito	I sistemi di abbattimento delle emissioni sono descritti sinteticamente nella Tabella 4.7a dell'Allegato C6, riportata alla pagina 16 del parere ARPA. In riferimento alla linea 1, si evidenzia che la stessa è stata realizzata nel 2002 e sottoposta a revamping nel 2016. Il sistema SNCR non è stato oggetto di revamping, pertanto risulta progettato e realizzato con criteri e tecnologie diverse rispetto a quelle più performanti che saranno impiegate nella Linea 4. Per la Linea 1 si chiede, pertanto, di mantenere, per quanto riguarda gli ossidi di azoto, il valore limite di 70 mg/Nm <sup>3</sup> , poiché si pone comunque all'interno del range fissato dalle BAT, più vicino al limite inferiore (50), rispetto al limite superiore (180).
14	Rispetto all'autorizzazione vigente si evidenzia che nel quadro emissivo per la linea 4 devono essere specificati, ai pari delle linee 1, 2 e 3, i periodi di campionamento di tutti i microinquinanti, nonché devono essere richiamate tutte le norme previste nell'Allegato I al Titolo III-bis alla parte Quarta del D.Lgs. n. 152/2006	Relazionare in merito + Oggetto di prescrizione specifica	Il quadro emissivo trasmesso con nota prot. n. 2156 del 11/04/2024 ed allegato al quadro sinottico è già conforme a quanto chiesto da ARPA. Ad ogni buon conto si allega il quadro emissivo in cui sono stati aggiunti i riferimenti normativi all'Allegato I, titolo III bis, parte IV, del D.Lgs. n. 152/06. Ove approvato da Codesto Spett.le Ente, il quadro emissivo allegato al presente quadro sinottico può sostituire quello presente nella D.D. n. G14307/2023, poiché conforme a quanto chiesto da ARPA.
15	Poiché il Gestore dichiara che per le linee 1, 2 e 3 sarà adottata una frequenza quadrimestrale per il monitoraggio dei metalli, si ritiene pertinente ripristinare le medesime frequenze indicate nel PMeC ad oggi vigenti per ciascuna linea.	Aggiornare PMeC	Il PMeC è stato aggiornato.
16	Con riferimento al campionamento a lungo termine di diossine e furani nel PMeC è indicata una misura con frequenza mensile e durata di campionamento tra 2 e 4 settimane in linea con la BAT 4; al riguardo si ritiene appropriato prevedere un campionamento continuo di durata mensile, come prescritto nel PMeC vigente.	Oggetto di prescrizione specifica	Si prende atto della prescrizione.
17	Il monitoraggio del N2O previsto con frequenza annuale dalla Bat 4 deve essere inserito anche per i camini delle linee 2 e 3, in quanto mancante.	Correggere refuso	Il PMeC è stato aggiornato. Non si tratta comunque di refuso, poiché la BAT 4 prevede il monitoraggio del N2O in caso di Incenerimento dei rifiuti in forno a letto fluido e Incenerimento dei rifiuti quando per la SNCR viene usata l'urea.
18	Preso atto di quanto sopra riportato in riferimento alle linee 1, 2 e 3, si chiede di ripristinare per la linea IV il campionamento a lungo termine del PCB-DL di durata mensile, in conformità a quanto previsto nell'atto autorizzativo vigente, anche al fine di valutare il livello di emissione nel tempo	Oggetto di prescrizione specifica	Si prende atto della prescrizione.

*L'Area Urbanistica Regionale interviene e rispetto alle integrazioni fornite dalla società rileva che alcuni aspetti sono stati chiariti in particolare sulle questioni urbanistiche. L'Area regionale al fine di emettere il parere finale chiede alcuni chiarimenti sulla documentazione fornita dalla società, con particolare riferimento all'individuazione delle aree di stoccaggio della linea 4 relativamente alla planimetria C11.*

*La società chiarisce che nella planimetria C11 rev1 l'area stoccaggio della linea 4 è individuata con la sigla A4 e A4.1. Tali stoccaggi sono comunque riportati anche nella planimetria C6d rev1.*

*L'Area Urbanistica ai fini delle proprie valutazioni prenderà atto delle tavole di progetto consegnate, in particolare la C6d rev1 e Int.3 rev1. In ultimo l'area urbanistica richiede informazioni sulla certificazione comunale di inesistenza usi civici già richiesta.*

*L'Autorità Competente rileva che il Comune di San Vittore non ha rilasciato pareri né partecipato alle conferenze di servizi.*

*L'Area Urbanistica Regionale si esprimerà sulla base di quanto emerso in conferenza e della documentazione integrativa prodotta dalla società.*

*L'Autorità Competente ricorda quanto anticipato all'interno della nota di convocazione della presente seduta di conferenza prot. n. 0865108 del 04/07/2024 nella quale si riportava quanto segue:*

*“Relativamente all'autorizzazione rilasciata all'impianto in argomento oggetto del presente procedimento di riesame/rinnovo A.I.A., alla luce di approfondimenti effettuati e di quanto altresì emerso nel procedimento autorizzativo PAUR relativo alla modifica sostanziale dell'impianto per la realizzazione della 4° linea, si informa che la scrivente Autorità Competente Regionale ha inoltrato con nota prot. reg. n. 854167 del 02/07/2024 specifico interpello al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ai sensi dell'art. 3-septies del D.Lgs 152/06 s.m.i. al fine di chiarire la corretta classificazione del combustibile derivante da rifiuto/combustibile solido secondario (CSS, codice EER 19 12 10) decadente dalle attività intermedie di trattamento (TM/TMB/TBM) dei rifiuti urbani non differenziati (EER 20 03 01) e destinato a recupero energetico.*

*Ai fini della definizione del procedimento di riesame dell'impianto relativamente in particolare alle 3 linee esistenti, si richiede inoltre alla Società Acea Ambiente S.r.l. di approntare specifica relazione e/o presentazione illustrativa avente ad oggetto il calcolo del coefficiente di efficienza energetico R1 riferito alle 3 linee esistenti e ad eventuali impatti dovuti alle attività di revamping previste dal progetto. Tale documentazione verrà implementata quale allegato al verbale della 3° Conferenza dei Servizi e sarà oggetto di valutazioni tecniche con il supporto tecnico-istruttorio di ARPA Lazio.”*

*Relativamente all'interpello ambientale si informa che allo stato attuale non è pervenuto riscontro dal MASE e non appena perverranno riscontri saranno depositati nel box dedicato all'istanza. Si lascia la parola alla Società al fine di illustrare quanto sopra richiesto in merito al coefficiente energetico R1 riferito alle 3 linee esistenti e agli eventuali impatti dovuti al riesame dell'AIA per l'adeguamento alle BAT.*

*Si precisa che l'Autorità Competente si riserva di fare ulteriori valutazioni all'atto del ricevimento dell'interpello richiesto al ministero e sopra citato.*

*La società fornisce la relazione richiesta e presenta la stessa in conferenza ai convenuti. La relazione viene allegata al presente verbale.*

*Dalla visione della relazione l'Autorità Competente chiede alla società di integrare la stessa con i dati più aggiornati relativamente al calcolo R1 sulle tre linee esistenti, nonché specificare se con il riesame per l'adeguamento alle BAT i dati con i quali viene effettuato il calcolo subiranno modifiche.*

*La relazione verrà in ogni caso trasmessa ad ARPA Lazio al fine del supporto tecnico-istruttorio richiesto.*

*La società in conclusione relativamente alle richieste pervenute dall'autorità giudiziaria ai fini dell'incenerimento di stupefacenti, nonché di tabacchi, fermo restando che per quanto riguarda gli stupefacenti esiste già una determinazione specifica, chiede all'Autorità Competente nel riesame dell'AIA di disciplinare tale possibilità che spesso viene richiesta alla società da parte della polizia giudiziaria.*

*In conclusione, la Regione Lazio indica che la Conferenza di Servizi si aggiornerà in funzione delle integrazioni che la società dovrà produrre a seguito di quanto richiesto nelle note richiamate e nel presente verbale, nonché negli ulteriori pareri e/o richieste di integrazioni che perverranno come anticipate nel presente verbale da parte degli altri enti coinvolti (in particolare ARPA Lazio), assicurandosi che la Società possa avere il tempo di visionare adeguatamente gli ulteriori pareri di cui sopra che verranno prontamente pubblicati sul box dedicato al procedimento...*

### **B.3.a Sintesi note pervenute terza seduta di Conferenza dei servizi:**

- nota prot. n. 25467 del 24/07/2024 della Provincia di Frosinone acquisita al prot. regionale n. 0946052 in pari data, con la quale l'Ente territoriale, alla luce delle numerose criticità emerse e non risolte dalla Società, ha comunicato il proprio parere NON favorevole;
- nota ARPA Lazio prot. 0053211 del 23/07/2024 acquisita al prot. reg. n. 0939737 in pari data con la quale il Dipartimento Pressioni sull'Ambiente Servizio Supporto Tecnico ai Processi Autorizzatori Unità Valutazioni Ambientali, con la quale l'Agenzia comunica che la relazione tecnica risulta quasi completata e verrà trasmessa in tempi brevi;
- parere Area Urbanistica Regione Lazio prot. regionale n. 1011559 del 08/08/2024 avente ad oggetto "ACEA AMBIENTE s.r.l. - Impianto di termovalorizzazione ubicato a San Vittore del Lazio (FR), località Valle Porchio, Istanza di riesame con valenza di rinnovo con modifiche dell'AIA ai sensi dell'art. 29-octies, comma 3, lettera a), del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. a seguito della pubblicazione sulla G.U.U.E. del 3/12/2019 della Decisione UE n. 2010 del 12/11/2019. -Pratica n. 35-2023 – Parere, con il quale la competente Direzione regionale ha definitivamente espresso il proprio parere favorevole, condizionato ad alcune prescrizioni;
- Relazione tecnica di ARPA Lazio prot. n. 56805 del 05/08/2024 acquisita al prot. regionale n. 0990817 in pari data con la quale l'Agenzia ha fornito le indicazioni conclusive circa le modalità di monitoraggio e controllo da prevedere per l'impianto da autorizzare; nonché le indicazioni alla Autorità Competente circa le necessarie e consigliate condizioni di autorizzazione ed esercizio dell'installazione.

### **B.4 Sintesi Verbale della quarta seduta conclusiva di Conferenza dei servizi del 20/11/2024:**

*La Regione Lazio evidenzia che al fine di schematizzare e mappare i riscontri inoltrati da parte della Società alle richieste di ARPA Lazio, Area Urbanistica, Copianificazione e Programmazione Negoziata - Province laziali e Provincia di Frosinone si riportano di seguito i quadri sinottici di sintesi.*

*Ove possibile si richiede alle autorità competenti e alla Società di reiterare questo modello e la relativa numerazione al fine di mantenere una tabulazione ordinata di quanto ancora eventualmente da integrare.*

<b>Item</b>	<b>Parere ARPA LAZIO prot. n. 0990817 del 05/08/2024</b>	<b>Valutazioni Area A.I.A</b>	<b>Riscontro Acea Ambiente Prot. n. 1259041 del 14/10/2024</b>	<b>Parere Arpa Lazio n.1420750 del 19-11-2024</b>
1	Stante quanto sopra, sulla base dei dati forniti dal Gestore, si ritiene che relativamente all'efficienza energetica la Società applichi le pertinenti BAT.	Oggetto di specifica prescrizione: Il Gestore dovrà inviare annualmente la verifica del rispetto dell'efficienza energetica prevista dalle pertinenti BAT nei seguenti range: 25-35 % per impianti nuovi e 20-35 % per impianti esistenti.	Si prende atto della Prescrizione.	
2	Al riguardo, come già nelle precedenti valutazioni, si evidenzia all'AC che la categoria IPPC 1.1 è relativa alla Combustione di combustibili in installazione con una potenza termica nominale totale pari o superiore a 50 MW, e non implica il recupero di rifiuti. Si evidenzia inoltre che nella precedente autorizzazione del 2016 la medesima installazione era autorizzata soltanto per la categoria 5.2	Relazionare in merito	Come già indicato nella nota del Ministero dell'Ambiente prot. n. 86998 del 6/8/2021, la finalità dell'impianto è principalmente volta al recupero energetico di rifiuti non pericolosi, pertanto, con specifico riferimento all'Allegato VIII, parte II, l'attività principale è quella corrispondente al punto 5.2 "Recupero dei rifiuti in impianti di coincenerimento dei rifiuti": a) per i rifiuti non pericolosi con una capacità superiore a 3 Mg all'ora. L'attività secondaria consiste nella "Combustione di combustibili in installazione con una potenza termica nominale totale pari o superiore a 50 MW" (Attività 1.1).	Circa gli impianti di combustione di cui alla citata attività IPPC 1.1, si segnala che l'art. 28 della Direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) chiarisce che le disposizioni per gli impianti di combustione aventi una potenza termica nominale totale pari o superiore a 50 MW non si applicano a impianti che utilizzano come combustibile qualsiasi rifiuto solido o liquido diverso dai rifiuti di cui all'articolo 3, punto 31, lettera b), ossia gli specifici rifiuti costituiti da biomasse ivi elencate. Poiché l'impianto di San Vittore gestisce rifiuti diversi rispetto a quelli di cui all'articolo 3, punto 31, lettera b) della Direttiva 2010/75/UE, a parere della scrivente Agenzia non svolge attività IPPC 1.1

Item	Parere ARPA LAZIO prot. n. 0990817 del 05/08/2024	Valutazioni Area A.I.A	Riscontro Acea Ambiente Prot. n. 1259041 del 14/10/2024	Parere Arpa Lazio n.1420750 del 19-11-2024
3	<p><i>Tabella quantitativi gestibili presso l'installazione per ciascun tipo di rifiuto.</i></p> 	<p><i>Relazionare in merito</i></p>	<p><i>La Tabella è stata redatta in base a quanto chiesto da ARPA Lazio nel parere prot. n. 198892 del 13/02/2024 (pag. 11). La Tabella contiene le medesime informazioni già contenute nella D.D. n. G14307 del 30/10/2023, ma riadattate in base alle richieste di ARPA Lazio</i></p>	<p><i>Al riguardo il Gestore ha precisato di aver aggiornato le informazioni contenute nella tabella già autorizzata, di seguito riprodotta, in funzione delle richieste formulate sulla base dell'art. 237-sexies c.1 lett. a)1 del D.Lgs. n. 152/06 dalla scrivente Agenzia nel parere del 13/02/2024 [...]</i></p>
4	<p><i>Rispetto alla proposta del Gestore relativamente al CSS, Arpa Lazio aveva evidenziato che ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera cc) del D.Lgs. n. 152/06 esso deve rispettare le caratteristiche di classificazione e di specificazione individuate delle norme tecniche di recente emanazione UNI EN ISO 21640:2021, in sostituzione della Uni Cen/Ts 15359. Al riguardo, in riscontro alle osservazioni di Arpa Lazio, il prospetto analitico, da ultimo presentato risulta coerente con le previsioni di cui al punto 7.4 e all'Annex A della citata norma UNI.</i></p>	<p><i>Oggetto di prescrizione specifica</i></p>	<p><i>Si prende atto della Prescrizione, tenendo in considerazioni le possibili modifiche e integrazioni delle norme UNI EN ISO.</i></p>	
5	<p><i>Il Gestore specifica, inoltre, di rispettare i BAT-AEL per il tenore di TOC in scorie e ceneri pesanti, in particolare che Le ceneri pesanti presentano un tenore di incombusti</i></p>	<p><i>Oggetto di prescrizione specifica</i></p>	<p><i>Si prende atto della Prescrizione.</i></p>	

Item	Parere ARPA LAZIO prot. n. 0990817 del 05/08/2024	Valutazioni Area A.I.A	Riscontro Acea Ambiente Prot. n. 1259041 del 14/10/2024	Parere Arpa Lazio n.1420750 del 19-11-2024																																								
	<p>totali, espressi come TOC, minore o uguale al 3% in peso, corrispondente all'estremo superiore del range definito dalla citata BAT. A tal fine il Gestore dichiara che monitorerà una volta ogni tre mesi il tenore di carbonio organico totale nelle ceneri pesanti secondo le norme EN 14899 e EN 13137 o EN 15936. Al riguardo si evidenzia che il monitoraggio associato alla BAT 14, da ultimo presentato, risulta conforme alle previsioni di cui alla BAT 7.</p>																																											
6	<p>Il Gestore dichiara di garantire il rispetto della BAT 12 in merito all'adeguatezza degli stoccaggi, attraverso l'utilizzo di misure finalizzate ad evitare l'accumulo di rifiuti e il monitoraggio del quantitativo di rifiuti depositati in relazione al limite massimo consentito per la capacità di stoccaggio.</p> <table border="1" data-bbox="199 1301 580 1485"> <thead> <tr> <th colspan="2">Linea 1</th> <th colspan="2">Linea 2</th> <th></th> </tr> <tr> <th>EER</th> <th>Ton</th> <th>EER</th> <th>Ton</th> <th>EF</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>19 12 10</td> <td>750</td> <td>19 12 10</td> <td>2500</td> <td>19 1</td> </tr> <tr> <td>19 08 05</td> <td>137</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>19 08 05</td> <td>137</td> <td>19 0</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>03 03 07</td> <td></td> <td>03 0</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>03 03 10</td> <td></td> <td>03 0</td> </tr> <tr> <td><b>TOTALE</b></td> <td><b>887</b></td> <td><b>TOTALE</b></td> <td><b>2637</b></td> <td><b>TOT</b></td> </tr> </tbody> </table>	Linea 1		Linea 2			EER	Ton	EER	Ton	EF	19 12 10	750	19 12 10	2500	19 1	19 08 05	137						19 08 05	137	19 0			03 03 07		03 0			03 03 10		03 0	<b>TOTALE</b>	<b>887</b>	<b>TOTALE</b>	<b>2637</b>	<b>TOT</b>	Oggetto di specifica prescrizione.	Si prende atto della Prescrizione.	
Linea 1		Linea 2																																										
EER	Ton	EER	Ton	EF																																								
19 12 10	750	19 12 10	2500	19 1																																								
19 08 05	137																																											
		19 08 05	137	19 0																																								
		03 03 07		03 0																																								
		03 03 10		03 0																																								
<b>TOTALE</b>	<b>887</b>	<b>TOTALE</b>	<b>2637</b>	<b>TOT</b>																																								
7	<p>Con riferimento alla Determinazione n. G14307 del 30/10/2023, si ribadisce all'AC la necessità di riportare nell'Allegato Tecnico il quadro riassuntivo dell'emissione E4, in termini di portata, caratteristiche del camino e flussi di massa degli inquinanti emessi, in analogia a quanto riportato per i camini E1, E2 ed E3.</p>	<p>Si richiede alla Società di produrre il quadro riassuntivo dell'emissione E4 così come richiesto da ARPA Lazio + Oggetto di specifica prescrizione</p>	<p>Si trasmette il Quadro emissivo complessivo delle 4 Linee.</p>	<p>Al riguardo al punto 7 del quadro sinottico l'AC chiede alla Società di fornire il relativo quadro emissivo e la Società presenta nuovamente il quadro riassuntivo delle emissioni dei 4 camini da autorizzare. In proposito si evidenzia all'AC che la scrivente Agenzia intendeva rilevare la necessità di integrare il quadro riassuntivo delle emissioni riportato in autorizzazione, inserendo anche le</p>																																								

<i>Item</i>	<i>Parere ARPA LAZIO prot. n. 0990817 del 05/08/2024</i>	<i>Valutazioni Area A.I.A</i>	<i>Riscontro Acea Ambiente Prot. n. 1259041 del 14/10/2024</i>	<i>Parere Arpa Lazio n.1420750 del 19-11-2024</i>
				<p><i>caratteristiche del camino E4 (provenienza, portata, temperatura, durata emissioni, etc.), oltre ai pertinenti valori limite di emissione. Con riferimento all'autorizzazione vigente, nel parere precedentemente trasmesso era stato evidenziato che nel quadro emissivo per la linea 4 dovessero essere specificati, al pari delle linee 1, 2 e 3, i periodi di campionamento di tutti i microinquinanti, e dovessero essere richiamate tutte le norme previste nell'Allegato 1 al Titolo III-bis alla parte Quarta del D.Lgs. n. 152/2006. Al riguardo si ribadisce che per tutte e quattro le linee di incenerimento deve essere richiamato il rispetto di tutte le norme previste all'Allegato I al Titolo III-bis; in proposito si segnala che il par. C del citato Allegato non è riportato integralmente nell'autorizzazione vigente, in particolare manca il richiamo alle norme tecniche da utilizzare per le misurazioni periodiche ai fini della valutazione della rispondenza ai valori limite di emissione. Pertanto, si evidenzia la necessità di prescrivere in autorizzazione che le stesse metodiche debbano essere impiegate anche per l'assicurazione di qualità e dei sistemi automatici di misurazione e la loro taratura, in base ai metodi di misurazione di riferimento. Al riguardo, si segnala che per l'Ammoniaca è disponibile il metodo UNI EN 21877:2020 che, tenendo conto dei criteri di priorità di cui all'art. 271 c. 17 del D.Lgs. n. 152/06, dovrà</i></p>

<b>Item</b>	<b>Parere ARPA LAZIO prot. n. 0990817 del 05/08/2024</b>	<b>Valutazioni Area A.I.A</b>	<b>Riscontro Acea Ambiente Prot. n. 1259041 del 14/10/2024</b>	<b>Parere Arpa Lazio n.1420750 del 19-11-2024</b>
				<i>essere usato in luogo della metodica EPA CTM-027 :1997.</i>
<b>8</b>	<i>Inoltre, il Gestore specifica che nel software di gestione dello SME è individuabile il numero progressivo associato ad una specifica OTNOC ai fini della caratterizzazione dei dati di emissione rilevati nel corso della OTNOC stessa. Al riguardo si ribadisce la necessità di effettuare una quantificazione annua di tutte le emissioni corrispondenti alle OTNOC, da riportare nel reporting sulle emissioni eccezionali</i>	<i>Oggetto di specifica prescrizione</i>	<i>Si prende atto della Prescrizione.</i>	
<b>9</b>	<i>Per quanto riguarda il monitoraggio discontinuo nelle fasi di avvio e arresto programmato, di cui alla Bat 5, nelle quali il Gestore prevede di effettuare misure dei micro e macroinquinanti di cui al Par 7.2 del PMeC con frequenza triennale, nelle precedenti valutazioni si evidenziava che si ritiene utile prevedere in una fase iniziale una frequenza almeno annuale, da rivalutare successivamente sulla base dei dati registrati inerenti le fermate programmate di tutte le linee. Si precisa che ci si riferisce alle fasi di avvio e arresto programmato mentre non vengono inceneriti rifiuti</i>	<i>Oggetto di specifica prescrizione</i>	<i>Si prende atto della Prescrizione.</i>	
<b>10</b>	<i>Con riferimento alle condizioni da prevedersi nelle fasi di avvio e arresto si osserva che l'Allegato 1,</i>	<i>Oggetto di specifica prescrizione</i>	<i>Si prende atto della Prescrizione.</i>	

<b>Item</b>	<b>Parere ARPA LAZIO prot. n. 0990817 del 05/08/2024</b>	<b>Valutazioni Area A.I.A</b>	<b>Riscontro Acea Ambiente Prot. n. 1259041 del 14/10/2024</b>	<b>Parere Arpa Lazio n.1420750 del 19-11-2024</b>
	<p>paragrafo C punto 1, al Titolo III – bis della parte quarta del D.Lgs 152/06, relativo alla Valutazione dell’osservanza dei valori limite di emissione in atmosfera, riporta che I valori medi su 30 minuti e i valori medi su 10 minuti sono determinati durante il periodo di effettivo funzionamento (esclusi i periodi di avvio e di arresto se non vengono inceneriti rifiuti) in base ai valori misurati, previa sottrazione del rispettivo valore dell'intervallo di confidenza al 95% riscontrato sperimentalmente. Da quanto sopra si ricava che i valori medi su 30 e 10 minuti non devono essere determinati, e quindi non concorrono alla verifica dei valori limite di emissione, nei casi di avvio e di arresto solo a condizione che non vengano inceneriti rifiuti</p>			
<b>II</b>	<p>Circa il richiamo all’impianto di coincenerimento, che si rammenta essere un’unità tecnica la cui funzione principale consiste nella produzione di energia o di materiali e che utilizza rifiuti come combustibile normale o accessorio, occorre precisare che il riferimento del Gestore a tale tipologia di impianti non risulta pertinente al caso di specie. Quanto sopra per le decisioni di codesta AC</p>	<p>Relazionare in merito</p>	<p>Si rimanda alla lettura della Risposta n. 1. In particolare, poiché la funzione principale dell’impianto in oggetto consiste nella produzione di energia (operazione di recupero RI) e non nel trattamento termico ai fini dello smaltimento dei rifiuti, lo stesso impianto deve essere considerato un impianto di coincenerimento dei rifiuti ai sensi della lettera c), comma 1 dell’art. 237-ter del D.Lgs. n. 152/06</p>	<p>Rispetto a quanto sopra si osserva che la circostanza che una attività di gestione di rifiuti si configuri come smaltimento o recupero non rileva al fine di inquadrare la stessa nel novero degli impianti di incenerimento o di coincenerimento dei rifiuti, come sembra argomentare il Gestore; per esempio, l’attività di smaltimento (trattamento termico ai fini dello smaltimento) è citata proprio nella nozione di coincenerimento, al contempo l’Allegato C alla parte quarta delle D.Lgs. n. 152/06 nella nota (4) stabilisce quando associare all’incenerimento una operazione di recupero RI. Pertanto, sulla base delle considerazioni già formulate al riguardo nel precedente parere, si</p>

<b>Item</b>	<b>Parere ARPA LAZIO prot. n. 0990817 del 05/08/2024</b>	<b>Valutazioni Area A.I.A</b>	<b>Riscontro Acea Ambiente Prot. n. 1259041 del 14/10/2024</b>	<b>Parere Arpa Lazio n.1420750 del 19-11-2024</b>
				<p>ribadisce, per le valutazioni di codesta AC, che a parere di Arpa Lazio l'installazione in oggetto si configura come impianto di incenerimento ai sensi dell'art. 237-ter c. 1 lett. b) del D.Lgs. n. 152/06 e pertanto ad esso si applicano, secondo il comma 2 dell'art. 237-duodecies, i valori limite di emissione di cui al Paragrafo A dell'Allegato 1 al Titolo III-bis della Parte Quarta del D.Lgs. . n. 152/2006, nonché tutte le prescrizioni ivi previste per gli inceneritori</p>
<b>12</b>	<p>Per nessun motivo in caso di superamento dei valori limite di emissione, l'impianto di incenerimento o di coincenerimento o la linea di incenerimento può continuare ad incenerire rifiuti per più di quattro ore consecutive. La durata cumulativa del funzionamento in tali condizioni in un anno deve essere inferiore a sessanta ore. La durata di sessanta ore si applica alle linee dell'intero impianto che sono collegate allo stesso dispositivo di abbattimento degli inquinanti dei gas di combustione.</p> <p>In corrispondenza di qualsiasi guasto devono comunque essere sempre rispettati i limiti per Polveri, TOC e CO previsti dal comma 4 del citato articolo. Quanto sopra per le valutazioni di codesta AC.</p>	Oggetto di specifica prescrizione	Si rimanda alla lettura della Risposta n. 1, in cui si afferma che in corrispondenza di qualsiasi guasto NON devono essere sempre rispettati i limiti per Polveri, TOC e CO previsti dal comma 4 del citato articolo.	<p>Al punto 12 del quadro sinottico l'AC rimanda tale aspetto a specifica prescrizione, mentre il Gestore, richiamando nuovamente la definizione di impianto di coincenerimento, afferma che in corrispondenza di qualsiasi guasto NON devono essere sempre rispettati i limiti per Polveri, TOC e CO previsti dal comma 4 del citato articolo, in quanto tale comma si applica agli impianti di incenerimento e non agli impianti di coincenerimento, quale l'impianto in oggetto.</p> <p>Al riguardo, per quanto osservato in precedenza, si ribadisce che occorre applicare l'art. 237 octiesdecies c. 4 del D.Lgs. n. 152/06, ovvero garantire, anche nelle condizioni anomale di funzionamento di cui ai commi 1 e 2 del citato articolo, il rispetto dei limiti per Polveri, TOC e CO ivi indicati</p>
<b>13</b>	A parere della scrivente Agenzia, in caso di adozione di sistemi di abbattimento di tipo SCR, di cui è	Relazionare in merito	Si rimanda alla lettura della Risposta n. 2.	Con riferimento ai Bat-Ael da applicare per gli Ossidi di Azoto e per l'Ammoniaca, nel parere

<b>Item</b>	<b>Parere ARPA LAZIO prot. n. 0990817 del 05/08/2024</b>	<b>Valutazioni Area A.I.A</b>	<b>Riscontro Acea Ambiente Prot. n. 1259041 del 14/10/2024</b>	<b>Parere Arpa Lazio n.1420750 del 19-11-2024</b>
	<p>stata confermata la presenza per tutte e quattro le linee, resta fermo il valore di Bat-Ael previsto e sopra richiamato.</p> <p>Analogamente, per quanto riguarda il Bat-Ael fissato per l'Ammoniaca, si ritiene raggiungibile il limite inferiore del range fissato dalla Bat 29, ovvero 2 mg/Nm<sup>3</sup>, quantomeno per le linee 2, 3 e 4, in quanto la linea 1 è esistente e applica la SNCR senza sistema di abbattimento a umido. Quanto sopra per le decisioni di codesta AC.</p>			<p>precedentemente trasmesso Arpa Lazio aveva richiesto alla Società di valutare la possibilità di garantire il rispetto di un Bat-Ael quanto più prossimo al livello inferiore previsto. Si richiama al riguardo che la Decisione Ue 2019/2010 stabilisce alla Bat 29 per gli Ossidi di azoto il range di 50-120 mg/Nm<sup>3</sup> per impianti nuovi e 50-150 mg/Nm<sup>3</sup> per impianti esistenti; per l'Ammoniaca il range è 2-10 mg/Nm<sup>3</sup> sia per impianti nuovi che per impianti esistenti. In entrambi i casi la nota 1 di cui alla tabella 6 specifica che il limite inferiore dell'intervallo può essere raggiunto nel caso in cui si ricorra alla SCR.</p> <p>Nelle ultime integrazioni, il Gestore ha richiamato delle difficoltà correlate al raggiungimento dei citati Bat-Ael dei due inquinanti, in quanto correlati tra loro e influenzati dalle modalità gestionali adottate. Dal quadro emissivo da ultimo ripresentato si ricaverebbe che i Bat-Ael proposti siano pertanto i Seguenti [...] Stante quanto sopra, si rimette a codesta AC per la definizione dei più opportuni Bat-Ael da applicare per gli Ossidi di azoto e per l'Ammoniaca</p>
<b>14</b>	<p>In riferimento al monitoraggio discontinuo di tutti i Metalli (compreso il Mercurio) si ribadisce la necessità di adeguare il PMeC in atti alle frequenze di campionamento stabilite nel PMeC allegato all'Aia vigente, dove è riportata la dicitura Mensile, quadrimestrale, trimestrale, specificando trimestrale per i primi</p>	<p>Aggiornare PMeC</p>	<p>Si rimanda alla lettura della Risposta n. 3.</p>	<p>Con riferimento al controllo dei Metalli alle emissioni dei quattro camini, nel parere precedentemente trasmesso l'Agenda aveva evidenziato alcune criticità in merito alla definizione delle frequenze del monitoraggio periodico da prevedersi. Al riguardo si richiama che</p>

<b>Item</b>	<b>Parere ARPA LAZIO prot. n. 0990817 del 05/08/2024</b>	<b>Valutazioni Area A.I.A</b>	<b>Riscontro Acea Ambiente Prot. n. 1259041 del 14/10/2024</b>	<b>Parere Arpa Lazio n.1420750 del 19-11-2024</b>
	<i>dodici mesi dal riavvio</i>			<p><i>nell'attuale autorizzazione è previsto per le tre linee esistenti per i parametri Cd+Tl, Mercurio e Metalli pesanti la terminologia "mensile, quadrimestrale, trimestrale per i primi 12 mesi dal riavvio", mentre per la IV linea è prevista la stessa dicitura per Cd+Tl e Metalli pesanti e la dicitura "mensile" per il Mercurio. Al riguardo, fermo restando che non appare chiaro il senso e la finalità della terminologia mensile, quadrimestrale, prevista dall'autorizzazione oggetto di riesame, tenuto conto tuttavia che, per quanto di conoscenza di Arpa Lazio, a oggi negli autocontrolli della Società la determinazione di tutti i Metalli avviene mensilmente, si suggerisce all'AC, in via cautelativa, di confermare e definire univocamente una frequenza mensile per tutti i Metalli</i></p>
<b>15</b>	<p><i>Per quanto riguarda il monitoraggio del benzoapirene previsto dalla BAT 30, nel PMeC per tutti e 4 i camini è presente una nota in cui il Gestore precisa che nell'ambito della misura degli IPA verrà eseguito con cadenza almeno annuale il monitoraggio del Benzoapirene per scopi conoscitivi. Il relativo metodo analitico è stato modificato come dà indicazioni del primo parere dell'Agenzia</i></p>	<p><i>Oggetto di specifica prescrizione</i></p>	<p><i>Si prende atto della Prescrizione.</i></p>	
<b>16</b>	<p><i>Per quanto riguarda il monitoraggio</i></p>	<p><i>Oggetto di specifica</i></p>	<p><i>Si prende atto della</i></p>	

<b>Item</b>	<b>Parere ARPA LAZIO prot. n. 0990817 del 05/08/2024</b>	<b>Valutazioni Area A.I.A</b>	<b>Riscontro Acea Ambiente Prot. n. 1259041 del 14/10/2024</b>	<b>Parere Arpa Lazio n.1420750 del 19-11-2024</b>
	<p>dei PBDD/F che la BAT 4 prevede di monitorare nel caso siano inceneriti i rifiuti contenenti ritardanti di fiamma bromurati o negli impianti che utilizzano la BAT 31 d) con iniezione continua di bromo, il Gestore dichiara che il monitoraggio di PBDD/F non è necessario visto che non vengono inceneriti rifiuti contenenti ritardanti di fiamma bromurati né viene iniettato in continuo bromo per contenere le emissioni di mercurio. Allo scopo di escludere la necessità del monitoraggio dei PBDD/F negli effluenti gassosi, il Gestore propone comunque la verifica che nei rifiuti in ingresso non siano presenti i ritardanti di fiamma bromurati. È infatti previsto un controllo analitico dei rifiuti conferiti a cura del Produttore - con frequenza semestrale, o ad ogni modifica del processo di produzione del rifiuto dei ritardanti di fiamma al fine di dimostrarne l'assenza ed escludere il monitoraggio del PBDD/F, come meglio chiarito nel manuale operativo di gestione rifiuti</p>	<p>prescrizione</p>	<p>Prescrizione.</p>	
<p>17</p>	<p>Per il monitoraggio dei PCB-DL si richiama che la Bat 4 stabilisce che esso non si applica solo se ricorre una delle seguenti due condizioni: se è dimostrato che i livelli di emissione sono sufficientemente stabili o se le emissioni di PCB diossina-simili sono inferiori a 0,01 ng WHO-TEQ/Nm3. Nel primo parere si chiedeva al Gestore di dimostrare la sussistenza di tali requisiti. Al</p>	<p>Oggetto di specifica prescrizione</p>	<p>Si prende atto della Prescrizione.</p>	

<b>Item</b>	<b>Parere ARPA LAZIO prot. n. 0990817 del 05/08/2024</b>	<b>Valutazioni Area A.I.A</b>	<b>Riscontro Acea Ambiente Prot. n. 1259041 del 14/10/2024</b>	<b>Parere Arpa Lazio n.1420750 del 19-11-2024</b>
	<p>riguardo il Gestore ha dichiarato che le emissioni di PCB diossina simili sono inferiori a 0,01 ng WHO-TEQ/Nm<sup>3</sup>, pertanto non ritiene applicabile il monitoraggio a lungo termine.</p> <p>Inoltre, ha trasmesso la Tabella riassuntiva dei risultati relativi alle Linee 1-2-3 per gli anni 2021-2022 e 2023. Preso atto di quanto sopra riportato in riferimento alle linee 1, 2 e 3, nella precedente valutazione si chiedeva di ripristinare per la linea IV il campionamento a lungo termine dei PCB-DL di durata mensile, in conformità a quanto previsto nell'atto autorizzativo vigente, anche al fine di valutare il livello di emissione nel tempo.</p> <p>Al riguardo, nel quadro sinottico prescrittivo presente nel Verbale della seconda seduta della CdS, codesta AC ha specificato che tale aspetto sarà Oggetto di prescrizione specifica</p>			
18	<p>Per quanto riguarda il monitoraggio del Mercurio il Gestore prevede in conformità al D.Lgs. n. 152/2006 un monitoraggio discontinuo con frequenza trimestrale e per la linea 4 mensile durante il primo anno. Al riguardo nel primo parere si rilevava che, in applicazione della BAT 4, il monitoraggio del mercurio potrà essere effettuato in modalità discontinua solo dopo aver verificato che il tenore di mercurio sia contenuto e stabile in tutti i flussi di rifiuti alimentati all'impianto.</p> <p>Tenendo conto della variabilità della composizione e delle caratteristiche del CER 19 12 12, la scrivente Agenzia indicava la necessità di stabilire una frequenza di controllo</p>	Oggetto di specifica prescrizione	Si prende atto della Prescrizione.	

<b>Item</b>	<b>Parere ARPA LAZIO prot. n. 0990817 del 05/08/2024</b>	<b>Valutazioni Area A.I.A</b>	<b>Riscontro Acea Ambiente Prot. n. 1259041 del 14/10/2024</b>	<b>Parere Arpa Lazio n.1420750 del 19-11-2024</b>
	<p><i>del tenore di mercurio compatibile con la variabilità del rifiuto stesso e dei conferimenti. Nella documentazione integrativa il Gestore precisa che prima del conferimento in impianto di rifiuti identificati con codici EER 19 08 05, 03 03 07, 03 03 10 e 19 12 12 il Produttore dovrà trasmettere una relazione tecnica in cui dimostri che il contenuto di mercurio nei rifiuti sia contenuto e stabile. Nel caso in cui non disponga di dati storici, il Produttore dovrà condurre una campagna di analisi e controllo in conformità alla norma UNI EN ISO 21640:2021 (10 lotti), volta a verificare che il contenuto di mercurio nei rifiuti sia contenuto e stabile. Pertanto, in applicazione della BAT 4, il monitoraggio del mercurio sarà effettuato in modalità discontinua, poiché il Gestore verificherà preliminarmente, sulla base delle informazioni fornite dal Produttore, che il tenore di mercurio sia contenuto e stabile in tutti i flussi di rifiuti alimentati all'impianto. Le suddette condizioni non sono applicabili ai rifiuti EER 19.12.10. poiché il Gestore ha già dimostrato che il contenuto di mercurio è contenuto e stabile (si rimanda alla lettura dell'appendice 2 dell'elaborato D15). Il Gestore si riserva la facoltà, in base ai risultati ottenuti, di prevedere un monitoraggio in continuo del mercurio, previa comunicazione all'A.C. ex art. 29-nonies del D.Lgs. n. 152/06. Il Manuale Operativo per la gestione dei rifiuti, in riferimento ai rifiuti EER 19 12 12, prevede che il Produttore analizzi il tenore di mercurio con cadenza semestrale (e ad ogni variazione del processo</i></p>			

<b>Item</b>	<b>Parere ARPA LAZIO prot. n. 0990817 del 05/08/2024</b>	<b>Valutazioni Area A.I.A</b>	<b>Riscontro Acea Ambiente Prot. n. 1259041 del 14/10/2024</b>	<b>Parere Arpa Lazio n.1420750 del 19-11-2024</b>
	<i>produttivo).</i>			
<b>19</b>	<i>Con riferimento alla durata del campionamento a lungo termine di Diossine e Furani da eseguire con frequenza mensile, fermo restando che la Decisione Ue 2019/2010 prevede una durata di campionamento compresa tra 2 e 4 settimane, nelle precedenti valutazioni si specificava che è opportuno mantenere la medesima durata di quattro settimane prevista nel PMeC vigente. Al riguardo, nel quadro sinottico prescrittivo presente nel Verbale della seconda seduta della CdS, codesta AC ha specificato che tale aspetto sarà Oggetto di prescrizione specifica</i>	<i>Oggetto di specifica prescrizione</i>	<i>Si prende atto della Prescrizione.</i>	
<b>20</b>	<i>Con riferimento al monitoraggio del N2O si prende atto che lo stesso è da prevedersi, in accordo alla Bat 4, unicamente per le linee 1 e 4, dotate di tecnica SNCR con urea. Pertanto, secondo la Decisione Ue 2019/2010 il monitoraggio annuale del N2O non è prescrittivo per le linee 2 e 3.</i>	<i>Aggiornamento PMeC + Oggetto di specifica prescrizione</i>	<i>Il PMeC è stato aggiornato</i>	
<b>21</b>	<i>In riferimento alla frequenza di autocontrollo di tutti i parametri oggetto di misure discontinue per tutte e quattro le linee, nel precedente parere si richiamava di specificare una frequenza trimestrale per i primi 12 mesi dal riavvio. Poiché il PMeC non è stato aggiornato in tal senso di chiede di effettuare tale modifica.</i>	<i>Aggiornare PMeC</i>	<i>Si rimanda alla lettura della Risposta n. 3.</i>	<i>Preso atto che a oggi non sono previste attività di revamping delle linee esistenti, si chiede comunque di specificare nel PMeC che in caso di fermate prolungate delle linee e successivi riavvii, laddove è prevista una frequenza quadrimestrale, per i primi 12 mesi dal riavvio si passi ad una frequenza trimestrale</i>

<b>Item</b>	<b>Parere ARPA LAZIO prot. n. 0990817 del 05/08/2024</b>	<b>Valutazioni Area A.I.A</b>	<b>Riscontro Acea Ambiente Prot. n. 1259041 del 14/10/2024</b>	<b>Parere Arpa Lazio n.1420750 del 19-11-2024</b>
22	<p>Rispetto al PMeC allegato alla Determinazione n. G00063 del 13/01/2016 si evidenzia infine l'assenza del controllo dei metalli Zn e Sn, sia nel monitoraggio discontinuo dei camini che nel monitoraggio della qualità dell'aria. Al riguardo si ritiene opportuno reinserire il controllo di tali metalli, in quanto la loro presenza nelle emissioni di un inceneritore è contemplata anche dal Bref di riferimento.</p>	<p>Aggiornamento PMeC + Oggetto di specifica prescrizione</p>	<p>Si trasmette il PMeC aggiornato e si rimanda alla lettura della Risposta n. 4.</p>	<p>Rispetto al PMeC allegato alla Determinazione n. G00063 del 13/01/2016 nel precedente parere era stata evidenziata l'assenza del controllo dei metalli Zn e Sn, sia nel monitoraggio discontinuo dei camini che nel monitoraggio della qualità dell'aria, richiedendo pertanto un aggiornamento del PMeC.</p> <p>Al riguardo si prende atto dell'aggiornamento del PMeC come chiesto dall'AC al punto 22 del quadro sinottico</p>
23	<p>Si richiama infine all'AC che al Paragrafo A Valori limite di emissione in atmosfera dell'Autorizzazione vigente manca il quadro emissivo di sintesi dell'emissione E4, con i dati fisici e geometrici del camino, la portata massima, le ore annue di funzionamento, etc.</p> <p>Inoltre, rispetto all'autorizzazione vigente si evidenzia che nel quadro emissivo per la linea 4 devono essere specificati, al pari delle linee 1, 2 e 3, i periodi di campionamento di tutti i microinquinanti, nonché devono essere richiamate tutte le norme previste nell'Allegato 1 al Titolo III-bis alla parte Quarta del D.Lgs. n. 152/2006.</p>	<p>Confronta item n° 7</p>	<p>Si trasmette il Quadro emissivo relativo alle 4 linee</p>	
24	<p>Rispetto all'ultima valutazione tecnica trasmessa, con riferimento al monitoraggio della qualità dell'aria, si prende atto che è stata ripristinata la sezione 14 Qualità dell'aria del PMeC e si rimanda all'AC la valutazione di quanto richiesto dal</p>	<p>Oggetto di specifica prescrizione</p>	<p>Si rimane in attesa della formulazione della specifica Prescrizione.</p>	

<b>Item</b>	<b>Parere ARPA LAZIO prot. n. 0990817 del 05/08/2024</b>	<b>Valutazioni Area A.I.A</b>	<b>Riscontro Acea Ambiente Prot. n. 1259041 del 14/10/2024</b>	<b>Parere Arpa Lazio n.1420750 del 19-11-2024</b>
	<p>Gestore circa l'opportunità di eliminare, fin d'ora, l'obbligo di effettuare le campagne mobili, poiché non ricomprese nella Deliberazione n. 1124/2022. Si evidenzia, inoltre, che nella revisione della Prescrizione n. 73 della DD n. G14307/2023, si dovrà necessariamente inserire il riferimento alla Deliberazione n. 1124/2022, e cioè si dovrà specificare che il monitoraggio della centralina di San Vittore dovrà essere interrotto una volta che la centralina sarà gestita direttamente da ARPA. Si chiede, infine, di specificare gli Enti ai quali trasmettere le risultanze dei campionamenti fissi e/o mobili.</p>			
25	<p>Si precisa che laddove il limite normativo si riferisce ad un numero di superamenti (media oraria e giornaliera dell'SO<sub>2</sub>, media oraria dell'NO<sub>2</sub>, media giornaliera del PM<sub>10</sub>) i valori e le mappe dovrebbero essere riferiti al percentile corrispondente. Ad esempio, per la media giornaliera del PM<sub>10</sub>, i 35 superamenti all'anno del valore di 50ug/m<sup>3</sup> corrispondono al percentile 90.4° della distribuzione. Dalla relazione non si evince se nei risultati e nelle mappe si faccia riferimento o meno al percentile</p>	<p>Relazionare in merito</p>	<p>Si trasmette la Nota tecnica specifica.</p>	
26	<p>Rispetto ai punti di prelievo si ricorda che, affinché i campionamenti siano rappresentativi dei singoli flussi da monitorare, i pozzetti di prelievo devono essere posizionati sulla rete di convogliamento prima della</p>	<p>Elaborazione di planimetria specifica da allegare alla Determinazione finale.</p>	<p>Si trasmette la Tavola C10 aggiornata.</p>	<p>Al riguardo, nel punto 26 del quadro sinottico codesta Autorità competente ha chiesto l'elaborazione di una planimetria specifica da allegare alla determinazione finale. Il Gestore ha prodotto la</p>

<b>Item</b>	<b>Parere ARPA LAZIO prot. n. 0990817 del 05/08/2024</b>	<b>Valutazioni Area A.I.A</b>	<b>Riscontro Acea Ambiente Prot. n. 1259041 del 14/10/2024</b>	<b>Parere Arpa Lazio n.1420750 del 19-11-2024</b>
	<i>commistione con altri contributi, in quanto tale aspetto non emerge univocamente dall'elaborato planimetrico</i>			<i>tavola C10 aggiornata, in cui è stato corretto anche il refuso evidenziato da Arpa Lazio nel precedente parere e nel quadro sinottico (punto 27) in merito all'indicazione del pozzetto MN4.5</i>
27	<i>Con riferimento al PMeC si prende atto che presso il punto MI4 è prevista la verifica annuale qualitativa, analogamente a MI1, MI2 e MI3, mentre nel punto MN4.5 una misura conoscitiva. Tuttavia, in planimetria il pozzetto MN4.5 risulta erroneamente indicato come MN5, pertanto si ritiene necessario correggere il refuso.</i>	<i>Aggiornare planimetria</i>	<i>Si trasmette la Tavola C10 aggiornata.</i>	
28	<i>Rispetto alla gestione sopra rappresentata, con l'istanza di che trattasi il Gestore richiede, analogamente a quanto autorizzato per la Linea 4, di poter recuperare come acqua per i servizi o antincendio anche le acque di seconda pioggia e delle coperture relative alle Linee 2 e 3, realizzando a tal fine una vasca di accumulo. Al riguardo valgono le considerazioni già evidenziate per il riutilizzo delle acque.</i>	<i>Oggetto di specifica prescrizione</i>	<i>Si prende atto della Prescrizione.</i>	
29	<i>Con riferimento al monitoraggio delle acque di falda il Gestore propone la rilocalizzazione dei piezometri PV2 e PV3 al fine di risolvere l'interferenza con la viabilità di accesso all'impianto progettata nell'ambito della Linea 4. Al riguardo si ricorda che i nuovi piezometri dovranno in ogni caso essere ubicati a valle rispetto alla</i>	<i>Oggetto di specifica prescrizione + Aggiornamento PMeC previa approvazione ARPA Lazio + nuova planimetria ubicazione pozzi</i>	<i>Si rimanda alla lettura della Risposta n. 8.</i>	<i>In merito il Gestore ha precisato che, sulla base dell'andamento piezometrico ricostruito dai dati di soggiacenza della falda misurati durante le indagini a suo tempo condotte da CNR IRSA, i cui risultati sono parte integrante degli atti del procedimento di cui alla Determinazione DD G14844 del 28/10/2022, i nuovi piezometri</i>

<b>Item</b>	<b>Parere ARPA LAZIO prot. n. 0990817 del 05/08/2024</b>	<b>Valutazioni Area A.I.A</b>	<b>Riscontro Acea Ambiente Prot. n. 1259041 del 14/10/2024</b>	<b>Parere Arpa Lazio n.1420750 del 19-11-2024</b>
	<i>direzione di falda.</i>			<i>denominati PV2 e PV3 si discostano di poche decine di metri rispetto alla precedente proposta, non modificando pertanto la loro posizione rispetto al deflusso di falda</i>
<b>30</b>	<i>Nella documentazione integrativa Allegato B.24 Rev. marzo 2024 è stata indicata l'incertezza di misura riscontrata ai sensi della norma di "buona tecnica" UNI TR 11326-1:2009 e norma UNI TS 11326-2:2015, ai fini del confronto dei valori misurati / stimati con i valori limite. A tal riguardo, si ribadisce la necessità di indicare tale incertezza ogni qualvolta verranno eseguite misure periodiche, avendo cura di specificare anche la relativa regola decisionale applicata</i>	<i>Oggetto di specifica prescrizione</i>	<i>Si prende atto della Prescrizione.</i>	
<b>31</b>	<i>Come da nota inserita nella Tabella C13 del PMeC_Giugno2024, per le prossime valutazioni, il Gestore si impegna ad eseguire una misura effettiva del rumore residuo da pianificare durante i periodi di manutenzione o fermi impianto programmati, con particolare riguardo ai recettori di cui sopra, al fine di verificarne la corrispondenza con quanto calcolato in via Previsionale</i>	<i>Oggetto di specifica prescrizione</i>	<i>Si prende atto della Prescrizione.</i>	

<b>Item</b>	<b>Parere Area Urbanistica, Copianificazione e programmazione Negozziata: Province Laziali prot. n. 101159 del 1011559 del 08/08/2024;</b>	<b>Riscontro Società prot. n. 1259041 del 14/10/2024</b>	<b>Riscontro nell'ambito del verbale</b>
32	in caso di certificazione comunale che attesti la presenza di gravame di uso civico nell'area d'intervento il presente parere non potrà ritenersi efficace dovendosi procedere alle necessarie verifiche di ammissibilità per le quali attivare le necessarie procedure;	Si ribadisce che l'installazione in oggetto è ubicata in terreni di proprietà della scrivente Società e quindi non gravati da uso civico	L'Area Urbanistica Regionale e l'Autorità Competente richiedono alla società di effettuare apposita istanza al Comune di San Vittore al fine di ottenere l'attestazione di inesistenza di uso civico in particolare sulle aree oggetto di modifica presentate nell'ambito del riesame in oggetto
33	siano acquisiti i pareri propedeutici previsti dalla normativa vigente in merito alle varianti urbanistiche: parere di cui all'art. 89 del D.P.R. 380/2001 e parere preventivo della ASL.	<p>Il Comune di San Vittore del Lazio (FR) non è dotato di strumenti di pianificazione urbanistica vigenti e la procedura autorizzativa intrapresa per l'istanza in oggetto fa ricorso al D.Lgs. n. 152/06 e non al D.P.R. n. 380/2001. Come ampiamente noto, l'autorizzazione integrata ambientale disciplinata, tra gli altri, dall'art. 208 del D.Lgs. n. 152/06 costituisce titolo abilitativo edilizio alla realizzazione dell'impianto di recupero di rifiuti e delle relative modifiche.</p> <p>A tal proposito si ricorda, ove necessario, che la Linea 1 è stata autorizzata alla realizzazione in data 8 ottobre 1997 con Decreto MICA, ai sensi del DPR 203/88, e con Licenza Edilizia del 15 Agosto 1997 del Comune di San Vittore del Lazio, quest'ultima reiterata in data 12 agosto 2002; in data 25 Luglio 2007 con Decreto Commissariale n. 72 è stata rilasciata l'Autorizzazione Integrata Ambientale per la realizzazione ed esercizio della Linea 2, nonché l'adeguamento della Linea 1, e con Decreto Commissariale n. 2 del 13/03/2008 è stata rilasciata l'Autorizzazione Integrata Ambientale per la realizzazione ed esercizio della Linea 3.</p> <p>Con D.D. n. G00063 del 13/01/2016 è stata rinnovata l'AIA delle 3 linee esistenti e con D.D. n. G09041 del 12/07/2022, n. G14621 del 26/10/2022, n. G14844 del 28/10/2022 e parere positivo della ASL di Frosinone del 24/09/2021 (prot. n. 55585) è stata autorizzata la realizzazione della quarta linea, nel</p>	L'Area Urbanistica si rimette alle valutazioni di competenza degli uffici preposti al rilascio del parere ex art. 89 del D.P.R. n. 380/2001 e della ASL territorialmente competente, per cui ci si rimette alle espressioni degli Enti comunque invitati in conferenza di servizi

<b>Item</b>	<b>Parere Area Urbanistica, Copianificazione e programmazione Negozziata: Province Laziali prot. n. 101159 del 1011559 del 08/08/2024;</b>	<b>Riscontro Società prot. n. 1259041 del 14/10/2024</b>	<b>Riscontro nell'ambito del verbale</b>
		<p>corso di un iter autorizzativo in cui sono stati analizzati e valutati gli aspetti relativi all'intera installazione (3 linee esistenti + IV linea). Pertanto, come già scritto nella nostra nota prot. n. 2156 dell'11/04/2024, la pianificazione urbanistica che sarà redatta, approvata ed adottata dal Comune dovrà necessariamente tenere conto della presenza delle 4 linee di coincenerimento e quindi dell'uso industriale dell'area.</p>	
34	<p>in fase di rilascio del titolo autorizzativo l'Autorità Competente dovrà procedere ai dovuti accertamenti in merito alla titolarità e disponibilità da parte del soggetto proponente, ad operare la modifica del tracciato viario. Resta inteso, in ogni caso, che la realizzazione della viabilità alternativa di progetto dovrà essere realizzata e resa fruibile prima della dismissione del tratto esistente interno per il quale dovrà essere garantita la disponibilità e/o titolarità delle aree.</p>	<p>Si ricorda che il tracciato viario è stato già autorizzato dalla Regione Lazio con D.D. n. G09041 del 12/07/2022 e n. G14621 del 26/10/2022 e non viene modificato con le opere previste nell'istanza de quo</p>	<p>L'Area Urbanistica conferma la necessità di verifica preliminare indicata che riguarda un aspetto non legato espressamente al presente riesame e alle modifiche richieste nello stesso, quanto al precedente procedimento relativo all'autorizzazione per la realizzazione della 4° Linea, già rilasciato.</p> <p>Relativamente all'autorizzazione per le modifiche alla viabilità attualmente esterna all'impianto che verrebbe inglobata all'interno dell'area dell'impianto con la realizzazione di una viabilità nuova esterna al futuro ampliamento autorizzato per la 4° linea, l'Autorità Competente per l'AIA ribadisce che l'AIA non sostituisce tale tipo di autorizzazione alle modifiche della viabilità, sicuramente necessarie al fine della realizzazione dell'opera, pertanto la società dovrà verificare presso gli Enti competenti relativamente alla viabilità per l'ottenimento delle autorizzazioni alle modifiche indicate.</p> <p>La società ribadisce che il PAUR rilasciato con la Determinazione n. G14844 del 28/10/2022 contiene all'interno anche le modifiche alla viabilità e nel procedimento hanno partecipato gli Enti preposti al rilascio di pareri relativi a tale aspetto, pertanto ribadisce che tale aspetto risulta già autorizzato.</p>

<b>Item</b>	<b>Parere Provincia di Frosinone prot. n. 25467 del 24/07/2024</b>	<b>Riscontro Acea Ambiente Prot. n. 1259041 del 14/10/2024</b>	<b>Parere provincia di Frosinone</b>
35	<p>Nell'elaborato SEZIONI TRASVERSALI E PROFILI LONGITUDINALI QUOTATI DELLE OPERE RELATIVE ALLO SCARICO SF1 (file denominato MR219A D005 3 - SEZIONI TRASVERSALI E PROFILO LONGITUDINALE SF1.pdf) la sezione 6-6 non sembrerebbe corrispondente a quanto rappresentato nel documento DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA SF1 (file denominato MR219A R004 2 – Documentazione fotografica SF1.pdf.p7m). Le incongruenze rilevate riguardano la quota del tubo di scarico, la sezione che sembrerebbe essere allargata, mentre le immagini individuate con Fig. 3-4-5 rappresentano un corso d'acqua con alveo cementificato a sezione trapezoidale simmetrica. Si evidenzia altresì che la sezione 6-6 interessata non riporta la recinzione esistente, che dagli elaborati planimetrici, risulta insistere in parte sulla fascia di rispetto demaniale.</p> <p>Nell'elaborato SEZIONI TRASVERSALI E PROFILI LONGITUDINALI QUOTATI DELLE OPERE RELATIVE ALLO SCARICO SF2 (file denominato MR219B D005 3 - SEZIONI TRASVERSALI E PROFILO LONGITUDINALE SF2.pdf) la sezione 3-3 non sembrerebbe essere corrispondente a quanto rappresentato nel documento DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA SF2 (file denominato MR219B R004</p>	<p>Gli elaborati grafici (denominati MR219A D005 4 - SEZIONI TRASVERSALI E PROFILO LONGITUDINALE SF1.pdf e MR219B D005 4 - SEZIONI TRASVERSALI E PROFILO LONGITUDINALE SF2.pdf) sono stati revisionati coerentemente con quanto rilevato e riportato nelle relazioni fotografiche (denominate MR219A R004 3 - Documentazione fotografica SF1. Pdf e MR219B R004 3 - Documentazione fotografica SF2.pdf). Si evidenzia che il fondo in entrambi i corsi d'acqua, pur essendo rivestito e di forma trapezia, in fase di rilievo ha mostrato la presenza di vegetazione e terra e pertanto le sezioni inserite nel modello risultano con un fondo non perfettamente regolare. È stata aggiornata la MR219A R004 3 Documentazione Fotografica scarico SF1 e MR219B R004 3 Documentazione Fotografica SF1 con foto aventi stesso orizzonte temporale.</p>	<p>Recinzione non sembrerebbe essere rappresentata correttamente nelle corrispondenti sezioni, secondo quanto dichiarato sulla modalità realizzativa della stessa. Altresì nelle sezioni, per un probabile refuso negli assi delle sezioni viene riportata la scala di rappresentazione 1:1000, mentre risulta essere chiaramente 1:100 dalle quote presenti nell'elaborato stesso.</p> <p>Si chiede di aggiornare tale documento con la sezione della recinzione coerente con quanto rappresentato nelle relazioni tecnico descrittive e nella nota esplicativa allegata alla documentazione integrativa trasmessa. [...] alla FOTO 1 – Vista nord-ovest dell'affluente del Fosso Castagna dalla sinistra idraulica contenuta nel documento relativo allo scarico SF2, è rappresentato un fabbricato in prossimità dell'alveo, al di fuori dell'area di intervento e di proprietà dell'istante, con probabile violazione di quanto prescritto dal RD 368/1904. Per tale manufatto è necessario che venga trasmessa apposita segnalazione al Comune di San Vittore del Lazio [...] Si chiede di aggiornare tale documento con la sezione della recinzione coerente con quanto rappresentato nelle relazioni tecnico descrittive e nella nota esplicativa allegata alla documentazione integrativa trasmessa</p>

<b>Item</b>	<b>Parere Provincia di Frosinone prot. n. 25467 del 24/07/2024</b>	<b>Riscontro Acea Ambiente Prot. n. 1259041 del 14/10/2024</b>	<b>Parere provincia di Frosinone</b>
	<p>2 - documentazione fotografica SF2.pdf) in particolare la Fig. 4 rappresenta un corso d'acqua con alveo cementificato, a sezione trapezoidale simmetrica. La relativa planimetria ubicativa riportante i coni ottici, sembrerebbe non trovare riscontro con quanto rappresentato negli elaborati grafici. Inoltre, la Foto n. 3 e la Foto n. 4, che di seguito si riportano, sembrerebbero non rappresentare lo stesso punto di scarico SF2. Si chiede di chiarire in merito e di produrre documentazione fotografica meglio dettagliata con angolazioni e visuali in continuità che consentano una corretta individuazione del punto di scarico ed il relativo contesto (stato dei luoghi).</p>		
36	<p>Nell'elaborato grafico PIANO QUOTATO DELLE OPERE RELATIVE ALLO SCARICO SF2 1/2 e 2/2 (file denominati MR219B D006-1 3 - PIANO QUOTATO OPERE SF2-Piano Quotato (1 di 2).pdf e MR219B D006-2 3 - PIANO QUOTATO OPERE SF2-Piano Quotato (2 di 2).pdf) si riscontra la presenza di una recinzione di delimitazione del lotto di proprietà del Termovalorizzatore, il posizionamento di un pozzetto ed un corpo di fabbrica denominato "tettoia", localizzati tutti in fascia di rispetto demaniale. Per tali opere esistenti non risulta agli atti alcun titolo</p>	<p>Sono stati prodotti gli elaborati MR219A D008 0 - PLAN FASCE RISPETTO INVILUPPO - SF1 AO, MR219A D009 0 - PLAN FASCE RISPETTO INVILUPPO - SF1 PO, MR219B D008 0 - PLAN FASCE RISPETTO INVILUPPO - SF2 AO, MR219B D009 0 - PLAN FASCE RISPETTO INVILUPPO - SF2 PO. Nelle tavole è possibile visualizzare tutte le opere ricadenti nelle fasce di rispetto in condizione ante operam e oggetto di demolizione e/o spostamento, tutte le opere ricadenti nelle fasce di rispetto in condizione post operam. Nelle tavole MR219A D006 4 - PLAN QUOTATA OPERE - SF1 e MR219B D006 4 - PLAN QUOTATA OPERE - SF2 si evidenziano le distanze e le lunghezze di tutte le opere ricadenti in fascia da autorizzare nella condizione post operam che garantisce il rispetto del Regio Decreto. Si evidenzia che la tubazione di scarico SF1 in PVC dal</p>	

<b>Item</b>	<b>Parere Provincia di Frosinone prot. n. 25467 del 24/07/2024</b>	<b>Riscontro Acea Ambiente Prot. n. 1259041 del 14/10/2024</b>	<b>Parere provincia di Frosinone</b>
	<i>di legittimità degli stessi ai sensi del RD 523/1904 e RD 368/1904.</i>	<i>diametro DN 500 mm poggia sul rivestimento in cls.</i>	
37	<p><i>Richiesta n. 2 Provincia</i>  <i>Si evidenzia che in tali elaborati viene graficizzata l'opera in corrispondenza di entrambe le sponde e in corrispondenza dell'alveo. Tutto ciò in difformità a quanto dichiarato nella lettera di trasmissione.</i></p> <p><i>Risposta n. 2</i>  <i>Si evidenzia che il tratto del corso d'acqua che interessa sia SF1 che SF2 allo stato attuale è rivestito in calcestruzzo per l'intera sezione come evidenziato nella Relazione Fotografica MR217A R004 2 - Documentazione fotografica SF1 ed MR217B R004 2 - Documentazione fotografica SF2, e le opere di protezione dell'alveo in corrispondenza degli scarichi SF1 ed SF2 interessano anch'esse l'intera sezione del corso d'acqua come evidenziato negli elaborati grafici MR217B D004 3 -</i>  <b>PARTICOLARI ESECUTIVI QUOTATI OPERE - SF2 ed MR217A D004 3 – PART ESECUTIVI QUOTATI OPERE - SF1.</b>  <i>Si prende atto di quanto dichiarato e si riscontra negli elaborati sopra menzionati la presenza della graficizzazione delle opere di difesa dell'alveo con le relative caratteristiche tipologico-dimensionali. Altresì, secondo quanto dichiarato dalla Società e rappresentato nella documentazione fotografica sopra richiamata, si evidenzia che l'alveo del corso d'acqua Fosso Castagna in corrispondenza</i></p>	<i>Sono state eliminate le opere di protezione dell'alveo.</i>	<i>si prende atto di quanto dichiarato e già riscontrato al punto 1 della presente</i>

<b>Item</b>	<b>Parere Provincia di Frosinone prot. n. 25467 del 24/07/2024</b>	<b>Riscontro Acea Ambiente Prot. n. 1259041 del 14/10/2024</b>	<b>Parere provincia di Frosinone</b>
	<p>dello scarico SF1 e dell'affluente in corrispondenza dello scarico SF2 risultano essere cementificati.</p> <p>Relativamente al Fosso Castagna, appartenente al demanio naturale (RD 523/1904), precedentemente considerato con alveo naturale, la realizzazione di opere di protezione dell'alveo probabilmente risultano essere superflue. Stesso dicasi per l'alveo del corso denominato graficamente "Affluente del Fosso Castagna", appartenente al demanio di bonifica (RD 368/1904). Qualora tali opere di difesa si ritengano necessarie, a seguito naturalmente di opportune valutazioni (quantitativo di acqua immesso, altezza dello scarico, velocità ecc.), se dovessero generare problemi alle sponde, si chiede di esplicitarne le motivazioni e soprattutto di predisporre degli elaborati congruenti fra loro (relazioni tecnico descrittive, Calcoli e verifiche idrauliche, elaborati su catastale e particolari costruttivi di dettaglio). Si chiede di chiarire in merito.</p>		
38	<p>Si chiede all'Autorità Procedente di eventualmente inserire fra gli Enti coinvolti il Consorzio oppure si chiede alla Società di adoperarsi per avere una dichiarazione dello stesso sulla legittimità della realizzazione del rivestimento dell'alveo esistente in Cls.</p>	<p>Si ribadisce che i blocchi in Cls sono esistenti e non di proprietà della scrivente Società. A seguito di interlocuzioni con l'Ufficio Tecnico del Consorzio di Bonifica Valle del Liri è emerso che trattasi di rivestimenti cementizi esistenti realizzati sia sulle sponde che sul fondo dell'alveo, come eseguito similamente in corsi d'acqua della zona.</p>	<p>Si prende atto di quanto chiarito altresì si ribadisce quanto già esplicitato in merito alla necessità di una dichiarazione da parte del Consorzio di Bonifica territorialmente competente, che risulta inserito, fra gli Enti coinvolti nel procedimento, come da nota REGISTRO UFFICIALE.U.1330648.29-10-2024. Si resta in attesa dell'espressione del parere del Consorzio di Bonifica Valle del Liri, propedeutico al rilascio del titolo richiesto ai sensi del RD 523/1904 e RD 368/1904 e sulla legittimità delle opere in Cls sono esistenti in alveo</p>
39			

<b>Item</b>	<b>Parere Provincia di Frosinone prot. n. 25467 del 24/07/2024</b>	<b>Riscontro Acea Ambiente Prot. n. 1259041 del 14/10/2024</b>	<b>Parere provincia di Frosinone</b>
	<i>Si chiede di esplicitare la verifica anche per la soluzione scelta, ribadendo altresì quanto rappresentato al precedente punto n. 2 della presente in merito alla necessità della realizzazione delle stesse.</i>	<i>Si ribadisce che i blocchi in Cls sono esistenti e non di proprietà della scrivente Società. Trattandosi di rivestimenti in Cls per l'intero tratto di entrambi i corsi d'acqua non è necessaria una verifica al trascinamento.</i>	<i>Si prende atto di quanto dichiarato altresì si rimanda a quanto già esplicitato al precedente punto n. 3.</i>
<b>40</b>	<i>Si prende atto di quanto dichiarato, altresì si necessita di chiarimenti in merito alla realizzazione di tale tombinamento sotto strada, al fine di individuarne la titolarità e la relativa legittimità, da parte del Comune e/o dal Consorzio di Bonifica territorialmente competente.</i>	<i>Nelle relazioni tecniche relative agli scarichi SF1 e SF2 (denominate MR219A R001 4 - Relazione tecnica descrittiva delle opere ed annessi SF1 e MR219B R001 4 - Relazione tecnica descrittiva delle opere ed annessi SF2) sono elencate le opere di proprietà della scrivente Società.</i>	<i>Pur se rappresentate graficamente tutte le opere sopra elencate, coerentemente con quanto riportato nel modello di istanza e nelle relazioni tecnico descrittive, per ogni elemento non vengono precisate le relative caratteristiche tipologico-dimensionali. Come già esplicitato al precedente punto 1 della presente non vengono riportate le relative quote negli elaborati grafici. Si chiede, prima dell'emissione del titolo autorizzativo richiesto, di aggiornare la documentazione in atti con tali informazioni.</i>
<b>41</b>	<i>Si precisa che i diritti di istruttoria allegati agli atti del presente procedimento, non possono essere ritenuti validi (oneri nuovi) poiché allegati al procedimento 66/2020. Quest'ultimo si è concluso con autorizzazione A.I.A. di cui alla D.D. n. G14621 del 26/10/2022 e successivo PAUR di cui alla D.D. n. G14844 del 28/10/2022, pur se con parere non favorevole della Provincia di Frosinone. Trattandosi di altro procedimento si ritiene necessario che vengano pagati i relativi diritti di istruttoria.</i>	<i>Si allega la ricevuta di pagamento dei diritti di istruttoria.</i>	<i>la presenza del pagamento dei diritti istruttoria pari a 520,00 € (file denominato Pagamento diritti istruttoria), altresì secondo il nuovo tariffario pubblicato sul sito istituzionale i diritti di istruttoria previsti risultano essere pari a 650,00 €. Si chiede di integrare tale pagamento prima dell'emissione del titolo autorizzativo.</i>
<b>42</b>	<b>RICHIESTA PROVINCIA – CRITICITÀ N. 7 Osservazioni della Provincia di Frosinone</b>	<i>Negli elaborati grafici (denominati MR219A D003 4 - PLAN CATASTALE UBICAZ RETE DI DRENAG METEORICA ESIST - SF1- Plan_Catastale e MR219B D003 4 -</i>	<i>Si riscontra la presenza del Modello di Istanza aggiornato nella cartella 2024 10 14 Trasmissione integrazioni per riesame.1259041.14-10-2024all /Scarichi SF1-SF2 (file denominato Modulo di richiesta di</i>

<b>Item</b>	<b>Parere Provincia di Frosinone prot. n. 25467 del 24/07/2024</b>	<b>Riscontro Acea Ambiente Prot. n. 1259041 del 14/10/2024</b>	<b>Parere provincia di Frosinone</b>
	<p>Si prende atto di quanto dichiarato e si riscontra la presenza di tale modello di Richiesta di Autorizzazione ai</p> <p>Soli Fini Idraulici (file denominato Autorizzazione idraulica_rev01) nella cartella Documentazione amministrativa.</p> <p>Altresì lo stesso non risulta essere conforme a quanto contenuto negli elaborati grafici, in quanto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• viene richiesta l'Autorizzazione ai sensi del RD 368/1904, corretta per quello che viene definito affluente del Fosso Castagna, poiché mappato ma ancora parcellizzato catastalmente, ma non per il Fosso Castagna che risulta essere appartenente al demanio idrico naturale;</li> </ul>	<p>PLAN CATASTALE UBICAZIONE RETE DRENAG METEORICA ESIS - SF2) sono state rappresentate le fasce di rispetto ai sensi del RD 523/1904 per il Fosso Castagna e ai sensi del RD 368/1904 per l'affluente del Fosso Castagna. Il modello di istanza è stato aggiornato.</p>	<p>Autorizzazione idraulica con occupazione di area demaniale (1) rev01.pdf) datato 14/10/2024, firmato digitalmente da Ilir Dhima, in qualità di procuratore della Società Acea Ambiente Srl [...] Tali manufatti risultano coerenti con quanto rappresentato negli elaborati grafici e descritto nelle relazioni tecnico descrittive, altresì come già esplicitato ai precedenti punti 1 e 5 della presente, non si riscontrano le caratteristiche tipologico dimensionali delle stesse. Si chiede alla Società, prima dell'emissione del titolo autorizzativo, di fornire tali informazioni</p>
43	<p>l'autorizzazione è richiesta, oltre che per due manufatti di scarico anche per n. 8 attraversamenti con tubazione di pertinenze idrauliche per derivazione e/o scarico, non rappresentati e definiti in dettaglio all'interno degli elaborati grafici;</p>	<p>L'istanza è stata aggiornata come richiesto.</p>	
44	<p>non vengono specificate le particelle coinvolte in dx idraulica in prossimità delle opere da autorizzare (SF1 e SF2)</p>	<p>L'istanza è stata aggiornata come richiesto.</p>	<p>Risultano inseriti i riferimenti catastali.</p>
45	<p>La superficie demaniale da occupare oggetto di rilascio di concessione, oltre che per gli scarichi ed i manufatti di</p>	<p>La rete di drenaggio, la recinzione, i pozzetti e la tettoia che ricadono nella fascia di rispetto sono oggetto di autorizzazione ai soli fini idraulici. Il</p>	<p>Si chiede, prima dell'emissione del titolo autorizzativo, di aggiornare la documentazione in atti inserendo tutte le quote delle opere/manufatti presenti in fascia di rispetto e</p>

<b>Item</b>	<b>Parere Provincia di Frosinone prot. n. 25467 del 24/07/2024</b>	<b>Riscontro Acea Ambiente Prot. n. 1259041 del 14/10/2024</b>	<b>Parere provincia di Frosinone</b>
	<p>protezione dell'alveo, risulta essere richiesta per la rete di drenaggio acque meteoriche (76,5 mq) e per una Tettoia e parte del piazzale (258,64 mq). Si precisa che solo per le opere insistenti su particelle demaniali è previsto il rilascio di concessione, mentre per tutte le opere ricadenti in fascia di rispetto è previsto il rilascio di apposita autorizzazione ai soli fini idraulici</p>	<p>tombino (sotto strada) e le platee in CLS sul fondo e sulle sponde dei corsi d'acqua sono opere esistenti e non risultano di proprietà della scrivente Società. Nelle relazioni tecniche (denominate MR219A R001 4 - Relazione tecnica descrittiva delle opere ed annessi SF1 e MR219B R001 4 - Relazione tecnica descrittiva delle opere ed annessi SF2) sono state elencate le opere di proprietà della scrivente Società.</p>	<p>comunque da autorizzare ai sensi del RD 523/1904 e RD 368/1904.</p>
<p><b>46</b></p>	<p>i titoli autorizzativi delle opere esistenti dichiarati non trovano corrispondenza con la data di realizzazione degli stessi (esistenti dal 2001) e le autorizzazioni (ai fini idraulici autorizzazione rilasciata da Provincia di Frosinone n. 338 del 2008 e ai fini edilizi AIA rilasciata da Regione Lazio n. G00063 del 2016) che dovranno chiaramente precisare quali opere esistenti legittimano; pertanto, si chiede di produrre copia delle stesse.</p>	<p>Lo scarico finale SF1 nel corpo idrico recettore "Fosso Castagna" è asservito alla sola Linea 1, mentre lo scarico finale SF2 nel corpo idrico recettore "Affluente del Fosso Castagna" è asservito alle Linee 2 e 3. Il gruppo Acea ha rilevato nel 2006 l'impianto di San Vittore del Lazio ed a quella data sul sito industriale era presente soltanto la Linea 1. Al momento dell'acquisizione del 2006 l'impianto di San Vittore era di proprietà della società EALL srl con sede legale in Orvieto (TR). Nel tempo la società EALL srl è stata incorporata per fusione in ARIA Srl, a sua volta confluita poi in Acea Ambiente Srl. Questi passaggi societari hanno determinato fisiologicamente una frammentazione degli archivi che, per lo più cartacei nella prima decade del 2000, rendono in alcuni casi difficoltosa la ricerca documentale. Ad ogni buon conto attraverso la consultazione degli archivi è stato possibile ricostruire quanto segue.</p> <p>La EALL Srl è stata autorizzata alla realizzazione della Linea 1 dell'impianto di San Vittore del Lazio in data 8 Ottobre 1997 con Decreto MICA ai sensi del DPR 203/88 e con Licenza Edilizia del 15 Agosto 1997 del Comune di San Vittore del Lazio, quest'ultima reiterata in data 12 agosto 2002.</p> <p>Alla data odierna non è stato ancora possibile trovare negli archivi i documenti tecnici alla base delle suddette autorizzazioni.</p>	<p>Si prende atto di quanto dichiarato e si riscontra nella cartella 2024 10 14 Trasmissione integrazioni per riesame.1259041.14-10-2024all /Scarichi SF1-SF2 la presenza dei seguenti titoli sopra richiamati: [...]</p>

<b>Item</b>	<b>Parere Provincia di Frosinone prot. n. 25467 del 24/07/2024</b>	<b>Riscontro Acea Ambiente Prot. n. 1259041 del 14/10/2024</b>	<b>Parere provincia di Frosinone</b>
		<p><i>Per quanto riguarda le acque meteoriche è noto, poiché già in atti, che l'autorizzazione allo scarico delle acque meteoriche nel Fosso Castagna è stata rilasciata dalla Provincia di Frosinone con D.D. n. 283 del 2001 in data 12 giugno 2001.</i></p> <p><i>In questo contesto si può ricostruire, con ragionevole certezza, che la rete fognaria acque meteoriche sia stata realizzata in concomitanza temporale con la realizzazione della Linea 1 e sulla base delle autorizzazioni su esposte (Decreto MICA e Licenza Edilizia) in capo ad EALL srl; tale rete meteorica, strettamente interconnessa all'impianto e funzionale al suo esercizio, risultava peraltro già attiva nel 2001 come si evince</i></p> <p><i>dal verbale ARPA del 20/09/2001; tale prelievo veniva effettuato sulla base di quanto prescritto dalla stessa autorizzazione allo scarico del 2001. Con Autorizzazione Dirigenziale n. 338 del 28/07/2008 la Provincia di Frosinone ha rilasciato</i></p> <p><b><i>l'AUTORIZZAZIONE, IN SANATORIA E AI SOLI FINI IDRAULICI AI SENSI DEL R.D. N. 523/1904, PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE RELATIVE ALLO SCARICO DI ACQUE METEORICHE NEL FOSSO CASTAGNA IN CORRISPONDENZA DEL MAPPALE N. 685 DEL FOGLIO N. 18 DEL COMUNE DI SAN VITTORE DEL LAZIO. DITTA: SOC. EALL S.R.L. VIA GIORDANO BRUNO N. 7 05100 TERNI. Su istanza presentata da EALL srl nel 2006, in data 25 Luglio 2007 con Decreto Commissariale n. 72 veniva rilasciata l'Autorizzazione Integrata Ambientale per la realizzazione ed esercizio della Linea 2 dell'impianto di San Vittore del Lazio nonché l'adeguamento della Linea 1. Con Decreto Commissariale n. 2 del 13/03/2008 veniva rilasciata l'Autorizzazione Integrata Ambientale per la realizzazione ed esercizio della Linea 3. Con D.D. n. G00063 del 13/01/2016 è stata rinnovata l'AIA delle 3 linee esistenti. La Linea 2 e la Linea 3 sono entrate in esercizio nel</i></b></p>	

<b>Item</b>	<b>Parere Provincia di Frosinone prot. n. 25467 del 24/07/2024</b>	<b>Riscontro Acea Ambiente Prot. n. 1259041 del 14/10/2024</b>	<b>Parere provincia di Frosinone</b>
		<p>2011. Pertanto, in conclusione, per quanto potuto accertare in atti, le opere relative allo scarico SF1 sono esistenti dal 2001, mentre le opere relative allo scarico SF2 sono esistenti dal 2011.</p>	
47	<p>Relativamente ai titoli che legittimano le opere ai fini idraulici ed ai fini edilizi si rimanda a quanto esplicitato in merito al precedente punto 7 della presente.</p>	<p>In riferimento alle opere esistenti e ai titoli di proprietà degli stessi, si ribadisce quanto già comunicato con nostra nota prot. n. 2156 dell'11/04/2024. In particolare, la strada "ad uso pubblico" denominata via Padula è esistente e non risulta di proprietà della scrivente Società. Il tracciato è stato autorizzato con D.D. n. G14844 del 28/10/2022 e rimane, ad oggi, invariato. Il tombino (sotto strada) è esistente e non risulta di proprietà della scrivente Società.</p>	
48	<p>Si ribadisce quanto esplicitato nella precedente nota provinciale in merito a quanto richiesto relativamente alla legittimità delle opere esistenti e si rimanda a quanto esplicitato al precedente punto 7 della presente per le opere che necessitano di autorizzazione ai soli fini idraulici e per quelle che necessitano anche di rilascio di concessione demaniale per occupazione di pertinenze idrauliche.</p>	<p>Nelle relazioni tecniche relative agli scarichi SF1 e SF2 (denominate MR219A R001 4 - Relazione tecnica descrittiva delle opere ed annessi SF1 e MR219B R001 4 - Relazione tecnica descrittiva delle opere ed annessi SF2) sono elencate le opere di proprietà della scrivente Società.</p>	
49	<p>Si prende atto di quanto dichiarato altresì si precisa che nella nota esplicativa prot. 3728/2024 del 28/06/2024, acquisita dalla Provincia di Frosinone al prot. n. 17270 del 16/05/2024 e dalla REGIONE LAZIO al REGISTRO UFFICIALE.E.0839831.28-06-2024, la Società dichiara che: la documentazione annulla e sostituisce quella</p>	<p>La documentazione è stata integrata come richiesto</p>	

<b>Item</b>	<b>Parere Provincia di Frosinone prot. n. 25467 del 24/07/2024</b>	<b>Riscontro Acea Ambiente Prot. n. 1259041 del 14/10/2024</b>	<b>Parere provincia di Frosinone</b>
	<p>di pari oggetto già la precedente trasmessa. Pertanto, l'istruttoria tecnico-amministrativa relativa alla procedura in trattazione verrà effettuata esclusivamente sulla documentazione presente agli atti del procedimento registro elenco n. 35/2023. Relativamente ai manufatti di protezione dell'alveo si rimanda ai precedenti punti n. 1 e n. 2 della presente.</p>		
50	<p>Si rimanda a quanto riportato ai precedenti punti n. 7, 8, 9 e 10 della presente.</p>	<p>L'istanza è stata aggiornata come richiesto.</p>	
51	<p>Si prende atto di quanto dichiarato e si riscontra la presenza Relazione idrologica per lo scarico SF1 (file denominato MR219A R002 3 - Relazione idrologica ed idrografica SF1.pdf). Relativamente ai contenuti delle Relazioni idrologiche ed idrografiche degli scarichi si rimanda a quanto esplicitato ai precedenti punti n. 1, 2, 3 e 4 della presente</p>	<p>La relazione idrologica (denominata MR219 R002 4 - Relazione idrologica idraulica e calcoli SF1 e SF2) è stata aggiornata coerentemente con quanto richiesto.</p>	
52	<p>È stato effettuato lo studio su un modello idraulico unico per entrambi gli scarichi SF1 ed SF2 e sono state inserite tre sezioni a valle dello scarico SF1 evidenziando che non ci sono ricadute. Si prende atto di quanto dichiarato altresì lo studio effettuato risulta non essere conforme in quanto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- stima dei deflussi superficiali: per quanto riguarda l'influenza dello stato di umidità del suolo all'inizio dell'evento meteorico, è stato fatto riferimento alla condizione</li> </ul>	<p>La relazione idrologica (denominata MR219 R002 4 - Relazione idrologica idraulica e calcoli SF1 e SF2) è stata aggiornata coerentemente con quanto richiesto. I calcoli idraulici sono stati aggiornati tenendo conto della condizione di terreno saturo per il calcolo della pioggia efficace.</p>	

<b>Item</b>	<b>Parere Provincia di Frosinone prot. n. 25467 del 24/07/2024</b>	<b>Riscontro Acea Ambiente Prot. n. 1259041 del 14/10/2024</b>	<b>Parere provincia di Frosinone</b>
	<p>media di umidità del terreno (classe AMC II), poiché lo studio è rivolto al calcolo delle massime portate di piena nella trasformazione degli afflussi in deflussi e considerato che in occasione delle massime piene è da presumere che il terreno del bacino si trovi in condizioni di elevata umidità o di saturazione al verificarsi dell'evento meteorico critico, perché possano verificarsi i massimi deflussi, è da preferire il valore di CN corrispondente alla condizione di terreno saturo per il calcolo della pioggia efficace;</p>		
53	<p>l'estensione del rilievo del tronco d'asta fluviale a monte dell'immissione dello scarico per un tratto di almeno circa 30 volte la larghezza media dell'alveo con l'interposizione di almeno 3 sezioni, e dei manufatti ivi ricadenti per cui si possa tener conto in modo significativo degli effetti di eventuali infrastrutture o opere esistenti che possono influenzare il regime di deflusso e/o essere interessate dalle variazioni di livello idrico determinate dalle opere in oggetto;</p>	<p>Sono stati modellati i tronchi d'asta fluviali del Fosso Castagna e dell'Afluente del Fosso Castagna per una estensione di circa 30 volte la larghezza media dell'alveo a monte e a valle delle sezioni di scarico. Negli elaborati grafici rappresentanti profili e sezioni idrauliche (denominati MR219A D004 4 – SEZ TRASVERSALI E PROF LONGITUDINALE SF1 AO, MR219A D005 4 - SEZ TRASVERSALI E PROF LONGITUDINALE SF1 PO, MR219B D004 4 - SEZ TRASVERSALI E PROF LONGITUDINALE SF2 AO, MR219B D005 4 - SEZ TRASVERSALI E PROF LONGITUDINALE SF2 PO sono rappresentati i tronchi d'asta fluviale considerati nel calcolo idraulico</p>	
54	<p>relativamente alla presenza di opere di difesa dell'alveo, alle caratteristiche ed alle relative verifiche a trascinarsi si rimanda a quanto esplicitato ai precedenti punti nn. 1, 2 e 4 della presente; Copia informatica per consultazione Protocollo N.</p>	<p>Si rimanda alla lettura delle sopra riportate risposte</p>	

<b>Item</b>	<b>Parere Provincia di Frosinone prot. n. 25467 del 24/07/2024</b>	<b>Riscontro Acea Ambiente Prot. n. 1259041 del 14/10/2024</b>	<b>Parere provincia di Frosinone</b>
	25467/2024 del 24/07/2024 Pag. 16 a 17.		
55	<i>Le sezioni poste alla base della verifica idraulica, da implementare come sopra specificato, dovranno essere numerate in modo univoco ed essere riconducibili e congruenti a quelle rappresentate negli elaborati grafici allegati (planimetrie, sezioni, profili e particolari costruttivi).</i>	<i>Le sezioni sono state numerate coerentemente negli elaborati grafici e nelle relazioni.</i>	

*Il Rappresentante del Consorzio di Bonifica Valle del Liri rappresenta per quanto riguarda le proprie competenze (ovvero relativamente alla verifica che le opere idrauliche previste non compromettano l'attività di manutenzione in capo al Consorzio di Bonifica) che il proprio parere è un parere favorevole. Si conferma che i fossi in argomento sono stati cementati dal Consorzio di Bonifica come indicato dalla società e come fatto per altri corsi d'acqua della zona. I fossi risultano cementati in quanto fanno parte dello scolo della rete di irrigazione sinistra del Fiume Gari. Tali fossi risultano essere stati espropriati ai fini dei suddetti lavori legati alla rete di irrigazione e non risultano essere corsi d'acqua naturali che il Consorzio ha rivestito. Tutto ciò a riscontro di quanto richiesto dalla Provincia di Frosinone per il rilascio dell'autorizzazione ai fini idraulici di competenza provinciale ai sensi del RD 523/1904 e del RD 368/1904.*

*La società alla luce di quanto indicato dal Consorzio di Bonifica richiede chiarimenti sulla procedura da seguire e sulle fasce di rispetto da garantire, in quanto ad esito del procedimento è necessario spostare alcuni manufatti esistenti in funzione di tali fasce di rispetto.*

*Il Consorzio di Bonifica evidenzia di non avere un regolamento interno che disciplina le fasce di rispetto, i fossi che vengono richiamati sono fossi pubblici che il Consorzio di Bonifica è tenuto a mantenere. L'autorità competente è la Provincia che come indicato nel parere richiamato ha ritenuto necessario indicare le fasce di rispetto riportate nel medesimo parere.*

*L'Autorità Competente per l'A.I.A. ribadisce che l'autorizzazione A.I.A. non sostituisce l'autorizzazione ai fini idraulici ai sensi del RD 523/1904 e del RD 368/1904 di competenza provinciale. La Provincia di Frosinone dovrà rilasciare l'autorizzazione anche sulla base di quanto indicato dal Consorzio di Bonifica come richiesto.*

*Si rappresenta che il parere della Provincia di Frosinone si conclude come segue: "Relativamente al procedimento di cui trattasi, vista la documentazione presente agli atti della Conferenza, in riferimento alle sole competenze dell'Ufficio Opere Idrauliche, si ritiene di poter rilasciare parere di massima favorevole con prescrizioni per le opere previste in progetto condizionato alla trasmissione degli elaborati revisionati/aggiornati secondo quanto esplicitato ai punti precedenti.*

*La documentazione dovrà essere contenuta interamente in un'unica cartella contenente tutti gli elaborati mirati al rilascio del titolo richiesto, firmati digitalmente dal tecnico incaricato e controfirmati per accettazione dal Legale Rappresentante, oltre ai relativi documenti di identità dei firmatari, con relative*

*deleghe/procure e Visura CCIAA della Società, trasmessi a completa sostituzione dei precedenti, poiché gli stessi saranno parte integrante e sostanziale della determinazione da rilasciare”*

*Relativamente a quanto evidenziato da ARPA Lazio nella nota richiamata (e nel precedente parere prot. n. 56805 del 05/08/2024) e in particolare relativamente ai seguenti passaggi della nota:*

...

*Rispetto a quanto sopra si osserva che la circostanza che una attività di gestione di rifiuti si configuri come smaltimento o recupero non rileva al fine di inquadrare la stessa nel novero degli impianti di incenerimento o di coincenerimento dei rifiuti, come sembra argomentare il Gestore; per esempio, l'attività di smaltimento (trattamento termico ai fini dello smaltimento) è citata proprio nella nozione di coincenerimento, al contempo l'Allegato C alla parte quarta delle D.Lgs. n. 152/06 nella nota (4) stabilisce quando associare all'incenerimento una operazione di recupero R1. Pertanto, sulla base delle considerazioni già formulate al riguardo nel precedente parere, si ribadisce, per le valutazioni di codesta AC, che a parere di Arpa Lazio l'installazione in oggetto si configura come impianto di incenerimento ai sensi dell'art. 237-ter c. 1 lett. b) del D.Lgs. n. 152/06 e pertanto ad esso si applicano, secondo il comma 2 dell'art. 237-duodecies, i valori limite di emissione di cui al Paragrafo A dell'Allegato 1 al Titolo III-bis della Parte Quarta del D.Lgs. n. 152/2006, nonché tutte le prescrizioni ivi previste per gli inceneritori...*

*si segnala che tali indicazioni di ARPA Lazio organo tecnico e di supporto regionale (ai sensi del R.R. n. 21/2021) non erano emerse nell'ambito del precedente procedimento PAUR di modifica sostanziale che ha portato all'autorizzazione della 4° linea del termovalorizzatore in argomento (cfr. procedimento PAUR e pareri rilasciati dall'Agenzia Regionale nell'ambito del precedente procedimento), autorizzata e tuttora non realizzata.*

*L'Autorità Competente ne prende pertanto atto e nel riesame autorizzativo verrà specificata e aggiornata l'autorizzazione in tal senso anche relativamente alla 4° linea autorizzata con particolare riferimento all'autorizzazione impiantistica e al rispetto del coefficiente R1.*

*A tal proposito, così come anticipato all'interno della nota di convocazione nota prot. n° 1330648 del 29/10/2024 nella quale si riportava:*

*“Si segnala infine che allo stato attuale non è ancora pervenuto riscontro da parte del Ministero dell'Ambiente*

*e della Sicurezza Energetica alla nota prot. reg. n. 854167 del 02/07/2024 con cui è stato effettuato specifico interpello ai sensi dell'art. 3-septies del D.Lgs 152/06 s.m.i. al fine di chiarire la corretta classificazione del combustibile derivante da rifiuto/combustibile solido secondario (CSS, codice EER 19 12 10) decadente dalle attività intermedie di trattamento (TM/TMB/TBM) dei rifiuti urbani non differenziati (EER 20 03 01) e destinato a recupero energetico.”, si precisa che l'Autorità Competente si riserva di fare ulteriori valutazioni all'atto del ricevimento dell'interpello richiesto al ministero e sopra citato, che si provvederà a sollecitare prima dell'emissione del provvedimento.*

*Relativamente al calcolo del coefficiente R1, si evidenzia inoltre che all'interno del parere Arpa Lazio 1420750 del 19/11/2024 l'Agenzia specifica che “In riferimento al coefficiente R1 e in particolare all'elaborato Modalità di calcolo del coefficiente di efficienza energetica Modalità di calcolo del coefficiente di efficienza energetica “R1”\_rev2 in cui la Società riporta il calcolo del fattore R1 con i dati aggiornati al consuntivo del primo semestre 2024, si rappresenta a codesta AC che a parere di Arpa Lazio, tra le attività istruttorie ai fini del rilascio del parere di competenza, cui lo scrivente Ufficio è preposto, non rientra la verifica della regolarità delle misure effettuate dal Gestore, da inquadrarsi nell'ambito delle attività di cui all'art. 29-decies del D.Lgs. n. 152/06.”*

*In riferimento a tale aspetto gli uffici regionali, a differenza di quanto interpretato da Arpa Lazio, richiedono la verifica della correttezza delle formule e delle modalità di calcolo proposte dalla Società,*

non la verifica del dato storico prodotto che invece ricade come specificato nelle attività previste dall'art. 29-decies del D.Lgs. n. 152/06. Ad ogni modo si prende atto che dai dati emersi come di seguito riportati:

	u.m.	2024 - I semestre			
		Linea 1	Linea 2	Linea 3	UL3
Energia elettrica prodotta	MWh	37.709	42.438	42.330	122.476
Energia elettrica acquistata dalla rete	MWh	-	-	-	-
Energia elettrica ceduta	MWh	32.330	36.626	36.566	105.522
CDR/CSS Termovalorizzato	ton	44.650	50.115	51.000	145.765
PCI medio	kJ/kg	14.912	14.111	14.686	14.558
Metano utilizzato (vapore in linea)	Smc	592.024	130.501	203.812	926.337
Metano utilizzato (no vapore in linea)	Smc	74.760	147.655	266.177	488.592
PCI gas naturale	kJ/Smc	36.530	36.530	36.530	36.530
Ep	MWh/anno	98.043	110.338	110.057	318.437
Ef	MWh/anno	6.007	1.324	2.068	9.400
Ew	MWh/anno	184.950	196.437	208.052	589.439
Ei	MWh/anno	759	1.498	2.701	4.958
CCF		1,25	1,25	1,25	1,25
R1		0,62	0,70	0,65	0,65

ad eccezione delle Linea 1, sulle altre linee esistenti e autorizzate il coefficiente risulta maggiore e/o uguale a 0,65. Sulla base di tali indicazioni e di approfondimenti ulteriori con l'organo tecnico regionale si indicherà il riferimento da seguire per le linee esistenti ai sensi della nota 4, Allegato C alla parte IV del D.Lgs. n. 152/06. Si segnala in ogni caso che a quanto risulta alla scrivente esclusivamente la linea 1 risultava autorizzata e funzionante prima del 01/01/2009.

La Società, in riferimento al calcolo del fattore R1, ribadisce che esso si applica ai rifiuti urbani, mentre presso l'impianto in esame si trattano esclusivamente rifiuti speciali ai sensi della vigente normativa. Si chiede, pertanto, che l'eventuale prescrizione autorizzativa sia impartita solo successivamente al parere da parte del Ministero dell'Ambiente. Inoltre, in riferimento al rispetto dei limiti per Polveri, TOC e CO nelle condizioni anomale di funzionamento, la Società ritiene che l'impianto in esame debba essere classificato quale "impianto di coincenerimento", in base alle motivazioni già espresse negli atti precedentemente inviate.

L'Autorità Competente relativamente al calcolo del fattore R1 ribadisce che già nella Determinazione n. G14621 del 26/10/2022 e s.m.i. è stata inserita una prescrizione relativa a tale aspetto a prescindere dalle valutazioni legate al suddetto interpello ambientale e verrà riproposta nell'ambito del riesame delle altre 3 linee esistenti. Sull'aspetto rifiuti urbani/speciali verranno tratte le proprie valutazioni relativamente a quanto indicherà il Ministero interpellato in tal senso. Per quanto riguarda i limiti per Polveri, TOC e CO nelle condizioni anomale di funzionamento, l'Autorità Competente ritiene corretto quanto indicato dal proprio supporto tecnico/istruttorio ARPA Lazio rispetto a quanto evidenziato dalla società; pertanto, la documentazione andrà aggiornata considerando l'impianto come impianto di incenerimento e non quale "impianto di coincenerimento".

Si lascia la parola, infine, alla Società in merito al sistema delle centraline della qualità dell'aria. Tale approfondimento si rende necessario in quanto attraverso propria nota prot. n. 68799 del 26/09/2024, ARPA Lazio – Dipartimento Pressioni sull'Ambiente, Sezione Provinciale di Frosinone – Unità AIA – VIA, richiede:

"In relazione alle centraline di monitoraggio gestite da ACEA e previste dall'autorizzazione è necessario segnalare quanto segue.

*La Regione Lazio, nell'ambito del programma di valutazione della qualità dell'aria, approvato con D.G.R. n. 1124 del 30.11.2022, ha previsto che la stazione di monitoraggio privata, gestita da ACEA e localizzata a S. Vittore, sia integrata nella rete regionale di monitoraggio e gestita dall'ARPA Lazio.*

*È in corso l'istruttoria per la stipula della convenzione tra l'Agenzia e l'ACEA e si prevede che l'avvio della gestione da parte di ARPA possa avvenire nel corso del 2025.*

*La D.G.R. n.1124/2022 non prevede la gestione della stazione di Cervaro da parte dell'Agenzia. Alla luce di quanto previsto dal D.lgs n.155/2010 smi. e dal Programma di valutazione della qualità dell'aria, facendo seguito a quanto comunicato con la nota prot. n.276 del 3 gennaio 2023, che si allega, si evidenzia la necessità che l'Autorità competente all'autorizzazione dell'impianto valuti la coerenza tra le disposizioni normative e l'autorizzazione.”*

*Nella nota di convocazione della presente conferenza si richiedeva a tal proposito alla società ...di preparare materiale/relazioni a supporto che descrivano compiutamente all'interno della 4° seduta di Conferenza Di Servizi il sistema delle centraline della qualità dell'aria.*

*La società relativamente a tale aspetto richiama quanto indicato all'allegato E.8 (PROCEDURA DI CAMPIONAMENTO CON STAZIONE FISSA E STAZIONE MOBILE) al PMeC consegnato con le integrazioni di giugno 2024. In tale documento è indicata l'attuale modalità di monitoraggio delle cabine mobili e fisse. Per il futuro la stazione di San Vittore del Lazio fissa passerà in gestione di ARPA Lazio (manutenzione in capo Acea Ambiente s.r.l. e estrapolazione dati di ARPA Lazio come da DGR n.1124/2022), mentre per l'altra stazione fissa di Cervaro rimarrà totalmente in capo Acea Ambiente s.r.l. Per quanto riguarda le stazioni mobili la società ha richiesto nell'ambito del presente riesame l'eliminazione del monitoraggio previsto tramite tali stazioni mobili.*

*L'Autorità Competente ai fini delle proprie valutazioni richiede alla società di integrare la documentazione con lo scenario alternativo senza le due centraline mobili e valuterà le richieste della società nell'ambito del rilascio del provvedimento di riesame/rinnovo A.I.A.*

*In conclusione, l'Autorità Competente Regione Lazio per l'A.I.A. preso atto dei pareri espressi dalle amministrazioni invitate, del parere ARPA Lazio ex art. 29-quater c. 6 del D.lgs. n. 152/06 per quanto riguarda le modalità di monitoraggio e controllo degli impianti e delle emissioni nell'ambiente, nonché come supporto tecnico istruttorio ai sensi del R.R. n. 21/2021, di quanto riportato nelle n.4 sedute di conferenza di servizi, dei pareri favorevoli con prescrizioni e osservazioni emessi dagli Enti coinvolti (Provincia di Frosinone, Area Urbanistica Regionale, Consorzio di Bonifica della Valle del Liri) del fatto che si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso ai sensi del comma 3 dell'art. 14-ter della L.241/1990 e s.m.i. la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza, ritiene di poter concludere favorevolmente la Conferenza di Servizi, secondo quanto riportato nel presente verbale, indetta relativamente al procedimento di riesame con valenza di rinnovo e relative modifiche ai sensi dell'art. 29 octies, commi 3 e 6, d.lgs. 152/2006 e s.m.i.: applicazione BAT a seguito della pubblicazione sulla G.U.U.E. del 3/12/2019 della Decisione UE n. 2010 del 12/11/2019 per l'impianto esistente di termovalorizzazione ubicato a San Vittore del Lazio (FR), frazione San Cesario - località Valle Porchio, gestito da Acea Ambiente s.r.l...*

#### **B.4.a Sintesi note pervenute nella quarta seduta conclusiva di Conferenza dei servizi:**

- Parere conclusivo Arpa Lazio prot. 0084245 del 19/11/2024 acquisito al prot. regionale n. 1420750 in pari data, avente ad oggetto “ACEA Ambiente S.r.l. – impianto di termovalorizzazione loc. Valle Porchio, Comune di San Vittore (FR). Convocazione della Conferenza dei Servizi per il procedimento di Riesame con valenza di rinnovo con modifiche dell'AIA rilasciata con D.D. n. G00063 del 13/01/2016. Codice pratica: 35\_2023. Relazione tecnica”, con il quale l'Agenzia regionale ha richiamato il parere di

competenza già espresso, fornendo nella Relazione tecnica ulteriori indicazioni alla Autorità Competente per le valutazioni autorizzative del caso;

- Parere Provincia di Frosinone acquisito al prot. regionale n. 1425200 del 19/11/2024, avente ad oggetto “ACEA AMBIENTE s.r.l. - Impianto di termovalorizzazione ubicato a San Vittore del Lazio (FR), località Valle Porchio, Istanza di riesame con valenza di rinnovo con modifiche dell’AIA ai sensi dell’art. 29-octies, comma 3, lettera a), del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. a seguito della pubblicazione sulla G.U.U.E. del 3/12/2019 della Decisione UE n. 2010 del 12/11/2019. Pratica n. 35-2023 - PARERE 4^ CDS”, con il quale l’Ente territoriale, limitatamente al servizio opere idrauliche e risorse idriche, ha espresso il proprio parere favorevole con prescrizioni, condizionato a quanto dettagliato nella nota suddetta.

### **C. ESITO INTERPELLO AMBIENTALE E VALUTAZIONI ISTRUTTORIE**

Relativamente all’autorizzazione rilasciata all’impianto in argomento oggetto del presente procedimento di riesame/rinnovo A.I.A., alla luce di approfondimenti effettuati e di quanto altresì emerso nel procedimento autorizzativo PAUR relativo alla modifica sostanziale dell’impianto per la realizzazione della 4° linea, l’Autorità Competente Regionale ha inoltrato con nota prot. reg. n. 854167 del 02/07/2024 specifico interpello al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ai sensi dell’art. 3-septies del D.Lgs 152/06 s.m.i. al fine di chiarire la corretta classificazione del combustibile derivante da rifiuto/combustibile solido secondario (CSS, codice EER 19 12 10) decadente dalle attività intermedie di trattamento (TM/TMB/TBM) dei rifiuti urbani non differenziati (EER 20 03 01) e destinato a recupero energetico.

Con nota prot. n. 214093 del 22/11/2024, acquisita al prot. reg. n. 1438619 del 22/11/2024, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha riscontrato il suddetto interpello ambientale richiesto dalla Regione Lazio con nota prot. reg. n. 854167 del 02/07/2024 ai sensi dell’art. 3-septies del D.Lgs 152/06 s.m.i.;

Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica nel suddetto riscontro all’interpello ambientale prot. n. 214093 del 22/11/2024 indica che ... *Premesso che la classificazione e attribuzione del codice EER è un onere che spetta al produttore dei rifiuti, si osserva invece che la classificazione di CSS rifiuto con l’attribuzione del relativo codice EER 19 12 10 non dipende solo dal fatto che i rifiuti prodotti siano il risultato del trattamento meccanico di altri rifiuti e che siano combustibili, ma dipende dalla conformità alla specifica norma tecnica citata, ossia la UNI EN ISO 21640:2021 che ha sostituito la UNI EN 15359. In sostanza, possono essere definiti CSS rifiuto con attribuzione del codice EER 19 12 10 solo i rifiuti che subiscono un trattamento meccanico il cui risultato è conforme a quanto stabilito dalla suddetta norma UNI e le cui operazioni di classificazione sono svolte all’interno di un sistema di gestione della qualità in conformità a quanto prescritto alla norma UNI EN 15358 “Combustibili solidi secondari - Sistemi di gestione per la qualità - Requisiti particolari per la loro applicazione alla produzione di combustibili solidi secondari”. Inoltre il produttore del CSS deve indicare i valori di ulteriori parametri (in genere la concentrazione di metalli pesanti), i cui limiti non sono fissati nell’ambito della norma tecnica menzionata bensì sono stabiliti sulla base di accordi commerciali con l’acquirente del materiale che può indicare ulteriori parametri non obbligatori, al fine di effettuare la cosiddetta “specificazione”.*

Per quanto sopra evidenziato, il rifiuto decadente dalle attività di trattamento dei rifiuti urbani non differenziati potrà essere classificato come CSS rifiuto con attribuzione del codice EER 19 12 10, quindi essere classificato come rifiuto speciale e inviato ad inceneritori classificati come

impianti di recupero, solo se rispetta le caratteristiche di classificazione e di specificazione previste dalla norma, non potendosi in astratto classificarlo tale solo perché, come si legge nell'istanza di interpello, ritenuto "sostanzialmente diverso dal RSU in ingresso agli impianti di trattamento intermedio"...

Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ha contestualmente riscontrato l'interpello ambientale ai sensi dell'art. 3-septies del D.Lgs 152/06 s.m.i. della Regione Emilia-Romagna prot. n. 214095 del 22/11/2024 pubblicato sul sito web dello stesso Ministero <https://www.mase.gov.it/pagina/interpelli-ambientali-su-economia-circolare>, ...in merito all'autorizzazione dell'operazione di recupero R1 per impianti di incenerimento per rifiuti speciali o per rifiuti speciali e urbani pericolosi da raccolta differenziata. In particolare, poiché per gli impianti di termovalorizzazione di rifiuti urbani è specificatamente definito nella norma (rif. nota 4 alla definizione di R1 di cui all'Allegato C alla Parte quarta del D.Lgs. n.152/2006) il criterio volto a verificare il livello di recupero energetico e conseguentemente ad attribuire, o meno, l'operazione R1, mentre non risultano invece definiti analoghi criteri per gli impianti di incenerimento per rifiuti speciali o per rifiuti speciali e urbani pericolosi da raccolta differenziata, la Regione Emilia Romagna chiede di chiarire se anche a questa tipologia di impianti sia attribuibile l'operazione R1 in analogia con quanto accade per i termovalorizzatori per rifiuti urbani e, in caso affermativo, secondo quali criteri/condizioni...;

Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica nel suddetto riscontro all'interpello ambientale prot. n. 214095 del 22/11/2024 indica che ... In ambito nazionale la disciplina sull'incenerimento dei rifiuti è stata recepita nel Titolo III-bis della Parte Quarta del D.Lgs. n.152/2006. In particolare, con l'articolo 39, comma 5, del Dlgs. 3 dicembre 2010, n. 205, è stata introdotta, nell'allegato C della Parte IV del D. Lgs. n.152/2006, in conformità a quanto disposto dalla normativa europea con la Direttiva CE 2008/98., la nota n. 4 la quale riporta la formula per il calcolo dell'efficienza energetica dell'impianto di incenerimento e i valori soglia in base ai quali è possibile autorizzare l'operazione di incenerimento come operazione di recupero R1. La nota è stata oggetto di successive modifiche ad opera dell'articolo 1 del D.M. 7 agosto 2013 e dell'articolo 1 del D.M. 19 maggio 2016 n. 134 con l'introduzione del fattore climatico (CCP). La formula si applica conformemente al documento di riferimento sulle migliori tecniche disponibili per l'incenerimento dei rifiuti.

Tanto premesso, si evidenzia che la normativa comunitaria e quella nazionale, allo stato attuale, hanno introdotto criteri specifici per la classificazione degli impianti di incenerimento come impianti di recupero, solo nel caso degli impianti di trattamento dei rifiuti urbani, mentre nessuna indicazione viene data per gli impianti di trattamento dei rifiuti speciali. In questo caso è l'autorità competente che, nell'ambito della procedura autorizzativa, effettua la classificazione di un impianto come operazione di recupero R1 o di smaltimento D10...

Si ritiene dunque che pur potendo considerare il rifiuto codice EER 191210 come rifiuto speciale (rispettando le caratteristiche di classificazione e di specificazione previste dalla norma) debba comunque essere individuato nell'ambito autorizzativo un coefficiente di riferimento da rispettare affinché l'impianto possa essere autorizzato per operazione di recupero R1 o di smaltimento D10.

Si deve tener conto che:

- l'impianto è comunque autorizzato oltre che per il codice EER in ingresso 191210, anche per il rifiuto EER 191212, seppur in maniera limitata e solo sulla 4° linea ancora da realizzare;

- il rispetto del coefficiente ai fini di valutare l'efficienza energetica di un impianto di incenerimento e i valori soglia in base ai quali è possibile autorizzare l'operazione di incenerimento come operazione di recupero R1, sono stati introdotti per impianti che ricevono rifiuti urbani, anche indifferenziati codice EER 200301 a basso potere calorifero e per i quali proprio per la tipologia di rifiuto in ingresso risulta maggiormente difficile rispettare i coefficienti indicati ai fini di essere considerati impianti di recupero rispetto ad impianti che invece ricevono rifiuti di origine urbana ma trattati in appositi impianti intermedi e che rispettano le caratteristiche di classificazione del rifiuto codice EER 191210;
- le conclusioni sulle BAT di cui alla Decisione di esecuzione 2019/2010/UE, la cui applicazione è stata verificata nel presente procedimento, prevedono in particolare il monitoraggio dell'efficienza energetica, secondo quanto indicato nella BAT 2, nonché specifiche misure per aumentare l'efficienza energetica ed i relativi Livelli di efficienza energetica associati alla BAT (BAT-AEEL) per l'incenerimento dei rifiuti, secondo le BAT 19 e 20;
- nell'allegato tecnico di cui alla Determinazione A.I.A. n. G14621 del 26/10/2022 e s.m.i. di modifica sostanziale per autorizzazione della 4° linea è riportata la prescrizione n.35 che indica che *“i dati relativi ai parametri di progetto della Linea IV dovranno essere riconfermati e ripresentati ad esito della fase di collaudo dell'impianto ripresentando i calcoli relativi alla verifica dell'operazione di gestione dei rifiuti R1 utilizzando i dati reali dell'impianto realizzato e collaudato, verificando il rispetto del valore di coefficiente di efficienza maggiore del valore 0,65”*;
- l'impianto, ferme restando le verifiche sui coefficienti utilizzati per il calcolo, dai dati del I semestre del 2024 forniti dalla società, risulta aver rispettato i limiti del coefficiente ai fini di poter essere classificato con operazione R1 (ovvero coefficiente 0,6 minimo per la linea 1 esistente e coefficiente 0,65 minimo per le linee 2 e 3 esistenti);
- la 4° linea autorizzata con la Determinazione A.I.A. n. G14621 del 26/10/2022 e s.m.i. non risulta allo stato attuale realizzata (non è stata comunicato nemmeno l'inizio lavori allo stato attuale);

Al fine, dunque, di individuare il parametro di classificazione dell'impianto affinché possa essere classificato come impianto di recupero R1, il riferimento possa essere quello previsto per i rifiuti urbani già indicato in normativa (coefficiente di cui alla nota 4 dell'allegato C della Parte IV del D. Lgs. n.152/2006, in conformità a quanto disposto dalla normativa europea con la Direttiva CE 2008/98), in quanto per tipologia di rifiuti autorizzati in ingresso (a sicuro potere calorifero superiore rispetto ai rifiuti urbani non trattati), oltre che al fine di rispettare le migliori tecniche disponibili (BAT di cui alla Decisione di esecuzione 2019/2010/UE), l'impianto si ritiene debba comunque come minimo rispettare i valori limite imposti per gli impianti che ricevono rifiuti urbani anche indifferenziati non trattati;

In definitiva, secondo quanto emerso nel procedimento dai pareri ARPA Lazio, nonché dagli interPELLI ambientali su riportati debba essere riesaminata l'autorizzazione anche relativamente alla 4° linea già autorizzata e non ancora realizzata, **introducendo l'obbligatorietà del rispetto del coefficiente di cui alla nota 4 alla definizione di R1 di cui all'Allegato C alla Parte quarta**

**del D.Lgs. 152/06, non solo a livello prescrittivo come verifica di efficienza energetica (come già indicato nella prescrizione n.35 suddetta), ma anche e soprattutto come parametro di riferimento affinché l'impianto possa confermare l'autorizzazione rilasciata come impianto di recupero R1 e non come impianto di smaltimento D10. Il monitoraggio di tale parametro e del rispetto del coefficiente dovrà essere fornito con cadenza semestrale.**

**Ai sensi della nota 4, Allegato C alla parte IV del D.Lgs. n. 152/06, il coefficiente di cui alla nota 4 alla definizione di R1 di cui all'Allegato C alla Parte quarta del D.Lgs. 152/06 da rispettare sarà pari a 0,6 per quanto riguarda la linea 1 (unica linea realizzata e in esercizio al 01/01/2009), mentre il coefficiente 0,65 dovrà essere rispettato per le linee 2 e 3 esistenti (funzionanti dopo il 01/01/2019) e per la 4° linea da realizzare;**

Al fine di verificare, con il contributo dell'organo tecnico regionale ARPA Lazio, i coefficienti utilizzati dalla società per i calcoli effettuati e da effettuare la società dovrà fornire ogni dettaglio rispetto ai coefficienti utilizzati e in particolare per il coefficiente CCF (fattore climatico) stabilito dal DM 134/2016, dovranno essere forniti i dati di calcolo del valore HDDLLT (nel documento consegnato la società ha dichiarato che *"Dall'analisi delle temperature registrate negli ultimi 20 anni (2004-2023), si evince che il valore dell'HDDLLT risulta un valore molto minore della soglia 2150"*).

Tali indicazioni prescrittive dovranno essere compiutamente riportate nell'atto autorizzativo di riesame A.I.A. che verrà emesso ad esito della presente determinazione e della ricezione delle integrazioni prescrittive riportate nella relazione istruttoria allegata alla presente determinazione;

#### **D. CONCLUSIONI E PRESCRIZIONI**

In virtù di quanto espresso dagli enti, dalla Autorità Competente e dalla Società, al fine di poter consentire la corretta e armonizzata stesura della Determinazione definitiva di riesame con valenza di rinnovo e modifiche dell'Autorizzazione Integrata Ambientale n.G00063 del 13/01/2016 e s.m.i. è necessario acquisire la seguente documentazione che diventerà parte integrante dell'atto futuro e che, oltre a collimare refusi e modifiche richieste che si sono succedute nei vari aggiornamenti documentali, dovrà risultare esplicativa sugli aspetti tecnici ancora ad oggi oggetto di ulteriore definizione:

- I. aggiornamento e armonizzazione della documentazione prevista nella D.G.R. n. 288 del 16/05/2006 collimando gli aggiornamenti documentali che si sono nel tempo succeduti e formulando una documentazione completa e attualizzata dell'installazione con particolare riferimento a quanto emerso e riportato nel verbale della 4° seduta di conferenza di servizi del 20/11/2024 e nel quadro sinottico relativo ai pareri emersi dagli Enti coinvolti riportato al punto B.4 della presente relazione istruttoria;
- II. cronoprogramma dettagliato delle attività che porteranno l'impianto della configurazione autorizzata;
- III. al fine di verificare, con il contributo dell'organo tecnico regionale ARPA Lazio, i coefficienti utilizzati dalla società per i calcoli effettuati e da effettuare, la società dovrà fornire ogni dettaglio rispetto ai coefficienti utilizzati e in particolare per il coefficiente CCF (fattore climatico) stabilito dal DM 134/2016, dovranno essere forniti i dati di calcolo del valore HDDLLT;

- IV. verifica dell'assenza di refusi all'interno della documentazione riferiti al DM 27/09/2010 sostituito dal Decreto legislativo 3 Settembre 2020 n 121;
- V. verificare la rispondenza dell'elenco dei Codici Autorizzati e delle Operazioni a quanto riportato nel Decreto legislativo 3 Settembre 2020 n 116;
- VI. nel riesame dell'AIA n. G00063 del 13/01/2016 e s.m.i. da emettere a seguito dell'istruttoria effettuata verrà inserito il rispetto del coefficiente di cui alla nota 4 alla definizione di R1 di cui all'Allegato C alla Parte quarta del D.Lgs. 152/06, non solo a livello prescrittivo come verifica di efficienza energetica (prescrizione n.35 dell'allegato tecnico all'A.I.A. attuale), ma anche e soprattutto come parametro di riferimento affinché l'impianto possa confermare l'autorizzazione rilasciata come impianto di recupero R1 e non come impianto di smaltimento D10. Il monitoraggio di tale parametro e del rispetto del coefficiente dovrà essere fornito con cadenza semestrale. Il coefficiente di cui alla nota 4 alla definizione di R1 di cui all'Allegato C alla Parte quarta del D.Lgs. 152/06 da rispettare sarà pari a 0,6 per quanto riguarda la linea 1 (unica linea realizzata e in esercizio al 01/01/2009), mentre il coefficiente 0,65 dovrà essere rispettato per le linee 2 e 3 esistenti (funzionanti dopo il 01/01/2019) e per la 4° linea da realizzare.

**Il Dirigente**

**Ing. Ferdinando Leone**

(Atto firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005)

**Il Direttore**

**Dott. Vito Consoli**

(Atto firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005)